



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 98/12

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO, K. GENTILE, F. LAGHI, A. MONTUORO, P. STRAFACE, S. MANNARINO recante:
"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	1/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 98/XII pag. 5
"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Normativa comunitaria

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE pag. 46

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Regolamento (CE) N. 1/2005 DEL Consiglio del 22 dicembre 2004 pag. 96

sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Normativa nazionale

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, pag. 147

"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente."

D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 pag. 148

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Legge 20 luglio 2004, n. 189 pag. 161

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Artt. 13, 21 e 30 pag. 165

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge 14 agosto 1991, n. 281 pag. 170

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge 24 novembre 1981 n. 689, Art. 20, comma 4 pag. 174

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 pag. 175

Regolamento di polizia veterinaria

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. pag. 246

"Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016"

Normativa regionale

- Legge regionale 3 marzo 2000, n. 4 pag. 276
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali'
- Legge regionale 17 maggio 1996, n.9 pag. 280
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio
- Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 pag. 311
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali

Normativa comparata

- Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 - Regione Puglia pag. 321
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)".
- Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 - Regione Campania pag. 335
"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"
- Legge regionale 30 novembre 2018, n. 46 - Regione Basilicata pag. 334
"Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione"
- Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 - Regione Abruzzo pag. 361
"Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Capo II - Regione Lombardia pag. 372
"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
- Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 - Regione Emilia Romagna pag. 384
"Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"
- Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 - Regione Lazio pag. 392
"Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Normativa citata

- Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese n. 67 del 6 marzo 2018 pag. 404
Revoca del DCA 32/2015.:approvazione "Piano straordinario

randagismo".

Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 pag. 435

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione

Linee Guida relative all'accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 pag. 439

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione

Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009, n. 43271 pag. 444

Documentazione citata

Dichiarazione universale dei diritti dell'animale pag. 447



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

“Tutela degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo”

Proposta di legge recante: **“Tutela degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo”** di iniziativa del Consigliere Regionale **Giuseppe Graziano**;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende promuovere, riordinare e disciplinare la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d’affezione. Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281, la quale sanciva il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

Attraverso il suddetto provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

La Regione Calabria, nel 1990 si è dotata di una legge grazie alla quale si è riusciti a regolamentare la tutela degli animali invero la Legge n. 41 del 5.05.1990 recante "l'istituzione anagrafe canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali", modificata e integrata attraverso la legge regionale n. 4 del 3.03.2000.

Negli ultimi decenni, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto un ruolo sempre più di rilievo nella nostra società ed è cresciuto il numero di persone che vive con animali domestici. Il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere anche la sensibilità nei confronti di questi ultimi e a far maturare l’esigenza per il legislatore, di introdurre nell’ordinamento legislativo statale e regionale, il riconoscimento giuridico della dignità degli animali che contempla la necessità di proteggerli e tutelare il loro benessere. Tuttavia, nella società moderna, si verifica anche che cani e gatti siano considerati alla stregua di beni di natura consumistica e come tale vengano acquistati, senza considerarne le necessità di spazio e cura o l’indole determinata dalla razza. Pertanto, ad una crescente attenzione verso gli animali fa da contraltare una pratica ancora diffusa di abbandoni. Se i cani vaganti rappresentano un pericolo sulle strade e un potenziale veicolo di diffusione di malattie, quelli catturati (tra i quali vi sono purtroppo quelli abbandonati dall’uomo) hanno bisogno di essere ricoverati in strutture adeguate e curati nel modo migliore possibile.

Come noto, nonostante gli interventi del legislatore attraverso la ben nota Legge 189/2004, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applicazione della stessa sul territorio nazionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l'hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a diffondere informazioni utili per garantire l'adeguato rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat* nonché la tutela degli animali in genere e il contrasto del randagismo anche attraverso la realizzazione di periodiche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione.

Questo ha comportato e comporta tuttora, una serie di problemi maggiormente di natura giuridica e sanitaria ma anche di natura etica, ovvero quelli dei canili cosiddetti «lager» attraverso la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali anzidetti descritti. A tutto ciò si aggiunge il mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato. Il ritardo accumulato per le carenze normative ha aggravato una situazione che in diverse zone d’Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con animali al seguito. Nonostante le modifiche legislative e l’inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti.

Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio regionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, senza un'adeguata assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Ma quali sono le possibili cause del randagismo canino?

Le cause del randagismo canino possono essere essenzialmente suddivise in due categorie, estremamente legate le une alle altre:

(a) fonti che lo alimentano;

(b) fattori (ambientali e non) che favoriscono la crescita del fenomeno.

Tipologie di fonti che alimentano il randagismo

Si possono individuare in generale 4 potenziali fonti di provenienza dei cani ad alimentare il fenomeno del randagismo, il cui rapporto reciproco varia in funzione delle caratteristiche territoriali dell'area (più rurale o maggiormente urbana):

(i) cani legati alla pastorizia e liberi di vagare sul territorio, anche e soprattutto durante le ore notturne, a causa del mancato ricovero. Si tratta di cani padronali, utilizzati o meno come cani da lavoro e, in parte, sprovvisti di microchip e non sterilizzati, facendo sì che rappresentino un enorme bacino di reclutamento di cani randagi e inselvaticiti. La registrazione in Anagrafe canina imposta dalla legge tramite l'inoculazione di microchip, maggiormente diffusa in contesti urbani, rimane ancora decisamente parziale in ambito rurale, anche a fronte di un concetto più vago della "proprietà" dell'animale e delle abitudini di gestione degli stessi. Questa è la principale causa tra quelle che impediscono la riconsegna dell'animale una volta catturato e ne determinano la successiva permanenza in canile.

(ii) cani legati all'attività venatoria, perduti o abbandonati a causa della loro scarsa "efficienza". Soprattutto nella caccia al cinghiale in braccata, infatti, il rischio che uno o più cani della muta possano allontanarsi senza fare ritorno è abbastanza elevato; qualora i cani non siano dotati di microchip (o tatuaggio), la riconsegna al proprietario in caso di ritrovamento è estremamente difficile. Infine occorre sottolineare l'uso più o meno diffuso tra i cacciatori di registrare tardivamente in Anagrafe canina (o non registrare del tutto) le nuove cucciolate, per poter scegliere quali siano gli animali più adatti allo scopo venatorio e liberarsi degli altri.

(iii) cani abbandonati. L'abbandono scaturisce dalla mancanza di un atteggiamento di possesso responsabile da parte dei proprietari, violando quanto dettato dalla normativa vigente; la bassa percentuale di cani iscritti in anagrafe canina aumenta le possibilità di abbandonare un animale senza correre alcun rischio di essere rintracciati. A ciò si aggiunge spesso una pessima gestione delle cucciolate indesiderate, regalate o sopresse, ma per la maggior parte abbandonate; ciò è di nuovo legato a un mancato comportamento di possesso responsabile, oltre ad un ridotto numero di sterilizzazioni, anche e soprattutto in quegli animali che non vengano usati a fini riproduttivi.

(iv) la riproduzione non controllata dei cani vaganti (padronali, randagi e inselvaticiti), infine, alimenta ulteriormente il fenomeno con nuovi soggetti. Nel caso dei cani padronali vaganti e dei randagi, ciò è conseguenza di una mancata gestione corretta del cane all'origine, e quindi della mancata sterilizzazione degli stessi.

Fattori ambientali e non che favoriscono il randagismo

Allo stesso tempo vi sono dei fattori, quali le realtà socio-economiche e le condizioni di degrado ambientale, ma anche la mancata piena applicazione della normativa vigente, che favoriscono il randagismo canino e l'inselvaticimento; essi sono di seguito sintetizzati:

(i) **abbondanza di cibo e/o presenza di discariche non/mal gestite:** il facile accesso a risorse alimentari non solo determina il perpetrarsi del fenomeno del randagismo, ma addirittura tende ad incrementarlo. I cani randagi, benché privi di padrone e liberi di vagare sul territorio, tendono a mantenere una certa dipendenza dall'uomo, soprattutto a fini alimentari; pertanto tendono a vivere in ambienti antropizzati, dove possono trovare i rifiuti di cui cibarsi, o, peggio ancora, rendersi responsabili di attacchi agli allevamenti ovi-caprini, con conseguente inasprimento dei conflitti per l'erronea attribuzione al lupo.

(ii) carenze negli strumenti di controllo (legislazione, servizio di cattura, canili): una seria e costante attività di vigilanza, per quanto riguarda il rispetto delle norme nazionali e regionali per il controllo del randagismo, potrebbe rappresentare parte della soluzione al problema, soprattutto se orientata verso il controllo dell'iscrizione in anagrafe canina da parte degli organi preposti (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Carabinieri Forestale, Polizia di Stato, Guardie Zoofile, ASP, veterinari libero professionisti ...). A tale proposito va sottolineato come i recenti tagli alle spese pubbliche abbiano costretto le Amministrazioni comunali a un taglio del personale: molti Comuni lamentano un numero estremamente ridotto di vigili urbani, non proporzionato all'estensione territoriale di propria competenza e del tutto inadeguato per il controllo di cui sopra. A ciò si aggiunge, per molti di essi, la mancanza di un referente per il randagismo canino (che abbia quindi competenze in materia), che si traduce in un frazionamento delle varie mansioni (recupero dei cani, stipula delle convenzioni, liquidazione delle fatture), senza alcun coordinamento. Al fine di ottenere un maggior controllo, risulta necessario che Polizie e Enti locali vengano adeguatamente formati, assieme a tutti quei soggetti che possano, a vario titolo, contribuire al contenimento del fenomeno. Allo stesso tempo, nonostante la normativa vigente imponga la prevenzione del randagismo sia a livello nazionale che regionale, le Amministrazioni Comunali raramente mostrano lungimiranza e capacità di programmazione, limitandosi nella maggior parte dei casi ad azioni di contenimento a breve o brevissimo termine, che si riducono di solito a semplici interventi di cattura e mantenimento in canile. Ciò anche in funzione dei tagli alla spesa pubblica di cui sopra, aggravati dagli elevati i costi di mantenimento degli animali nelle strutture pubbliche o convenzionate, sottraendo così fondi alla definizione e attuazione di un vero piano di prevenzione.

Per tutti questi motivi si ritiene, pertanto, necessario intervenire nuovamente sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, che disciplini:

- 1) gli strumenti che incentivino l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà;
- 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili;
- 3) l'istituzione ex novo di strutture di accoglienza intermedie come le case famiglia per cani;
- 4) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari;
- 5) l'ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato;
- 6) sanzioni più severe per i trasgressori;
- 7) gli strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali. Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi;

per questo, oltre all'importante funzione dell'anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l'istituzione di case famiglia per cani e il libretto d'identità per l'amico a quattro zampe. La proposta di istituire una struttura di accoglienza intermedia – una via di mezzo fra il canile e il semplice privato cittadino – denominata «casa famiglia per cani», nasce dall'esigenza di disincentivare il ricorso ai canili, in virtù anche del limite massimo di 200 cani a struttura, che la presente proposta di legge prevede. Occorre incentivare le adozioni e le case famiglia per cani, che rappresentano la soluzione ideale sia in termini di flessibilità, perché si amplierebbero le possibilità allocative dei randagi senza però eccessivi vincoli per le famiglie ospitanti, sia in termini di economicità, perché si consentirebbe un enorme risparmio per lo Stato, che eviterebbe di gestire costosissimi canili, molto spesso veri e propri lager. Incentivando singoli e famiglie, con buoni sconto per i pasti e servizi veterinari gratuiti, ad adottare cani abbandonati, destinati ai canili, si ha il doppio vantaggio di favorire un maggior risparmio per lo Stato e di dare una risposta più efficace alla domanda di cura del randagio, che sarebbe inserito in un contesto più a dimensione di animale. Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha stabilito che «il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'articolo 727 del codice penale». Inoltre, per la Cassazione, «se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate». L'ulteriore proposta di prevedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti e i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all'atto della registrazione e comunque dell'acquisto o adozione, nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi.

Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche.

Si stabilisce quali sono i soggetti preposti alla tutela e che dovranno interagire tra di loro: Regione in primo luogo, ma anche Comuni singoli e associati, Aziende Sanitarie Provinciali, Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Si prevedono le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell'animale e il divieto di soppressione se non per circostanze eccezionali (grave malattia).

Occorre ricordare, infine, che la riduzione di fenomeni come randagismo, abbandoni, maltrattamenti, dipende fundamentalmente da atteggiamenti di natura culturale. In tale contesto, quindi, l'informazione e la comunicazione istituzionale assumono un ruolo cruciale. In particolare le istituzioni educative potrebbero essere un veicolo fondamentale per favorire una sensibilità ed una attenzione maggiore su questi temi.

Sommario

- Art. 1 Finalità ed oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Competenze della Regione
- Art. 4 Competenze dei Comuni
- Art. 5 Competenze delle Aziende Sanitarie Provinciali – Servizio Veterinario
- Art. 6 Funzioni dei Medici Veterinari liberi professionisti
- Art. 7 Controllo della popolazione canina
- Art. 8 Cani rinvenuti da privati o da Associazioni di Volontariato
- Art. 9 Unità Operativa e Guardia Veterinaria
- Art. 10 Unità cattura cani
- Art. 11 Istituzione della Commissione Regionale e del Garante dei Diritti degli Animali
- Art. 12 Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
- Art. 13 Attività delle associazioni per la protezione degli animali
- Art. 14 Rinuncia
- Art. 15 Eutanasia
- Art. 16 Recupero cani e gatti randagi
- Art. 17 Protezione dei gatti e Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà
- Art. 18 Divieto di combattimento fra animali
- Art. 19 Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione
- Art. 20 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione
- Art. 21 Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali
- Art. 22 Stallo di animali
- Art. 23 Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche
- Art. 24 Criteri per il corretto addestramento degli animali da affezione
- Art. 25 Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio
- Art. 26 Esposizione e vendita degli animali da affezione
- Art. 27 Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali da affezione
- Art. 28 Libero accesso degli animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 29 Spiagge e stabilimenti balneari
- Art. 30 Norme di tutela igienica della collettività
- Art. 31 Organi di Vigilanza
- Art. 32 Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali da affezione
- Art. 33 Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione
- Art. 34 Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione
- Art. 35 Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali da affezione
- Art. 36 Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione

- Art. 37 Strutture polifunzionali
- Art. 38 Oasi felina
- Art. 39 Registro
- Art. 40 Canili sanitari
- Art. 41 Canili rifugio ed oasi canine
- Art. 42 Cattura dei cani vaganti
- Art. 43 Affidamento temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio
- Art. 44 Identificazione degli animali da affezione e iscrizione all'anagrafe
- Art. 45 RegISTRAZIONI in anagrafe
- Art. 46 Accredimento dei medici veterinari
- Art. 47 Accesso all'anagrafe
- Art. 48 Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe
- Art. 49 Criteri di accesso
- Art. 50 Condizioni minime per l'accesso degli animali
- Art. 51 Cani di assistenza
- Art. 52 Norma di rinvio
- Art. 53 Sanzioni amministrative
- Art. 54 Abrogazione
- Art. 55 Norma di invarianza finanziaria
- Art. 56 Entrata in vigore

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: Tutela degli Animali d'affezione e Prevenzione del Randagismo;

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e la finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce soggetti e strutture	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze della Regione	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze dei Comuni	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze delle Aziende Sanitarie	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le funzioni dei veterinari liberi professionisti	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di controllo della popolazione canina	//	//	//
8	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di rinvenimento degli animali	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione della Guardia veterinaria	//	//	//
10	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione dell'Unità cattura	//	//	//
11	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione della Commissione regionale e del Garante dei diritti degli animali	//	//	//
12	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione dell'Albo delle Associazioni protezionistiche	//	//	//
13	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività delle Associazioni protezionistiche	//	//	//
14	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di rinuncia	//	//	//

15	Norma a carattere ordinamentale che regola l'attività di eutanasia animale	//	//	//
16	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di recupero degli animali	//	//	//
17	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di protezione degli animali in stato di libertà	//	//	//
18	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce il divieto di combattimento tra animali	//	//	//
19	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di seppellimento	//	//	//
20	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le regole di detenzione	//	//	//
21	Norma a carattere ordinamentale che regola il numero massimo di possesso di animali	//	//	//
22	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di stallo	//	//	//
23	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di trasporto	//	//	//
24	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di addestramento	//	//	//
25	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di importazione	//	//	//
26	Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di commercio degli animali	//	//	//
27	Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali nei parchi e negli spazi aperti	//	//	//
28	Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico	//	//	//
29	Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali negli stabilimenti balneari	//	//	//
30	Norma a carattere ordinamentale che regola la tutela igienica	//	//	//
31	Norma a carattere ordinamentale che individua gli organi di vigilanza	//	//	//
32	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di registrazione delle strutture adibite a ricovero	//	//	//
33	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce classificazione delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	//
34	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	//
35	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle unità adibite a ricovero animale	//	//	//
36	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero animale	//	//	//
37	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture polifunzionali	//	//	//
38	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle oasi canine	//	//	//
39	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione del registro	//	//	//

40	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili sanitari	//	//	//
41	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili rifugio e delle oasi canine	//	//	//
42	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di cattura	//	//	//
43	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di affido	//	//	//
44	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità identificazione	//	//	//
45	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità iscrizione all'anagrafe canina	//	//	//
46	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità accreditamento dei medici veterinari	//	//	//
47	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di accesso all'anagrafe canina	//	//	//
48	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce ulteriori disposizioni in materia di anagrafe canina	//	//	//
49	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i criteri di accesso degli animali in strutture scio sanitarie	//	//	//
50	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti minimi di accesso degli animali in strutture scio sanitarie	//	//	//
51	Norma a carattere ordinamentale che regola la figura dei cani da assistenza	//	//	//
52	Norma di rinvio	//	//	//
53	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le sanzioni amministrative	//	//	//
54	Norma a carattere ordinamentale che abroga le precedenti Leggi	//	//	//
55	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//
56	Reca la norma sull'entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese. Gli oneri derivanti dalle attività necessarie ed all'istituendo "Registro degli animali d'affezione" avvengono con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	0	0	0	0
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “**Tutela degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo**”.**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art.1***(Finalità ed oggetto)*

- 1) La Regione Calabria in attuazione di quanto disposto dalla Legge nr. 281 del 14 Agosto 1991 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*), promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quali elemento indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.
- 2) Le disposizioni della presente Legge valgono, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Art.2*(Definizioni)*

- 1) Ai fini della presente legge s'intendono:
 - a) animali d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;
 - b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
 - c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
 - d) anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
 - e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominato affidatario, che ne diventa custode;
 - f) adozione: concessione definitiva di animali da affezione, oggetto di intervento pubblico, a soggetti privati o Associazioni di volontariato che ne assumono la proprietà dandone idonee garanzie di buon trattamento;
 - g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;
 - h) animale vagante: qualunque cane, gatto o animali d'affezione liberi sul territorio;
 - i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e comunque censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di Legge;
 - j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato o no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
 - k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;

- l)** responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;
- m)** associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni dovranno essere iscritte agli Albi Nazionali dei Ministeri dell'Ambiente o della Salute e all'Albo regionale di cui all'articolo 12 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato;
- n)** attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet.
- o)** "strutture di ricovero": strutture pubbliche, private e polifunzionali.

CAPO II COMPETENZE

Art. 3

(Competenze della Regione)

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:
 - a)** individuazione, attraverso le Aziende Sanitarie- Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
 - b)** individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico sanitario per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugi/oasi per cani e gatti;
 - c)** ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;
 - d)** realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione e educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;
 - e)** promozione delle attività di pet therapy;
 - f)** autorizzazione all'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'art. 19 della presente legge;
 - g)** redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto delle indicazioni della Commissione e del Garante degli animali di cui all'articolo 11 della presente Legge
 - h)** emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, ai Comuni singoli o associati, competono:
 - a)** entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, devono redigere, se non già presente, il Regolamento comunale di Tutela degli animali da affezione. I Comuni già dotati di Regolamento dovranno comunque riadattarlo ai canoni stabiliti dalla presente Legge.
 - b)** dotarsi di Oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria Provinciale;
 - c)** la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti da soggetti privati, predisponendo

- le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l'azione penale;
- d) in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale, predisporrà la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti della presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e dei medici veterinari liberi professionisti;
 - e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, con le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni di protezione animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della re-immissione sul territorio e per l'adozione;
 - f) l'adozione o l'affido, in collaborazione con le associazioni di volontariato, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
 - g) provvedono all'apertura di uno sportello per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina digitale sul portale del Comune con tutti i cani in adozione.
 - h) organizzazione, congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione animale e gli educatori cinofili;
 - i) identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
 - j) dotazione alla Polizia locale ed alle Guardie Zoofile prefettizie di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;
 - k) in caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il Sindaco e le Autorità Sanitarie dovranno adeguarsi ed attuare tutte le misure previste dalle vigenti ordinanze emanate dal Ministero della Salute attraverso propri decreti:
 - l) attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

Art. 5

(Competenze delle Aziende Sanitarie Provinciali – Servizio Veterinario)

- 1) Fermo restando le competenze ed i compiti espressi per il tramite dei DCA governativi in materia di sanità Regionale o per il tramite di Decreti Organizzativi provenienti dal Dipartimento Salute della Regione Calabria, i Servizi Veterinari e Tutela della Salute Animale dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, esercitano la funzione di vigilanza e controllo sulla Gestione dei Canili Sanitari e Rifugio anche con il supporto delle Associazioni protezioniste iscritte agli Albi previsti. Inoltre svolgono i seguenti compiti:
 - a) provvedono alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa; provvedono alla tenuta di un registro dove verranno annotati tutti i cani considerati mordaci (morsicatori).
 - b) Supportano la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - c) Con l'ausilio delle Forze di Polizia e delle Guardie Zoofile prefettizie rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di restituzione;
 - d) Effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
 - e) in caso di maltrattamento, coadiuva le Forze di Polizia Giudiziaria nell'accertamento delle condizioni psico-fisiche degli animali, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

- f) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
 - g) censimento, d'intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
 - h) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasi, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;
- 2) Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati all'interno delle strutture Sanitarie Regionali, in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono supportare o autorizzare l'installazione di piccole cuce igieniche rionali.

Art. 6

(Funzioni dei Medici Veterinari liberi professionisti)

- 1) Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto predisposto nei precedenti articoli i servizi sanitari forniti dai Medici Veterinari liberi professionisti. Tra queste si enunciano:
- a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
 - b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
 - c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi.
 - d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
 - e) segnalazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
 - f) sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici, estirpazioni delle unghie, recisione delle corde vocali. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell'anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda sanitaria locale e all'ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.
 - g) segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, in caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali.

Art. 7

(Controllo della popolazione canina)

- 1) La Regione e le Aziende Sanitarie Provinciali, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
- 2) I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, servendosi di proprie strutture o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovario isterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le Aziende Sanitarie Provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.

- 3) Le autorità sanitarie locali possono disporre la re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei Comuni e nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura Sanitaria potrà essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il Comune dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere in ogni momento: il numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di re-immissione; I Comuni, per il tramite della Polizia locale e delle Guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste/protezionistiche riconosciute, vigileranno sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio; Il cane deve essere sempre affidato, con atto scritto, ad un tutore maggiorenne che deve vigilare sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e nel caso di animali malati o feriti deve informare il Sindaco o un suo delegato ed il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il quale si adopererà per le cure del caso.
- 4) I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
- 5) Allo scopo di prevenire le emergenze igienico-ambientali nelle comunità esistenti a vario titolo sul territorio, come centri di recupero per tossicodipendenti, comunità terapeutiche – riabilitative, campi adibiti alla sosta delle comunità Rom/Sinti, campi profughi e altri, dovrà essere effettuato a cura dei Comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), le Forze dell'Ordine e le Guardie zoofile, un censimento annuale delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, potranno essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 8

(Cani rinvenuti da privati o da Associazioni di Volontariato)

- 1) I privati cittadini o i membri delle Associazioni di Volontariato che rinvengono cani vaganti, qualora decidono di volerli adottare, una volta accertato che il soggetto non sia già identificato, devono provveder a loro spese: all'identificazione e registrazione dei soggetti mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione/ registrazione potrà essere eseguita presso gli ambulatori veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali ove presenti o presso i Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
- 2) Prima della registrazione in Banca dati colui che ha rinvenuto l'animale sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori soggetti vaganti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere fatta pervenire ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 giorni dal rinvenimento. Il Servizio Veterinario una volta accertata la non presenza del microchip comunica ai Comuni o alla Polizia Locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da Associazioni nel loro territorio e che intendono essere adottati. I Comuni entro i successivi 10 giorni, sono chiamati ad esprimere un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni in assenza del quale attraverso l'ufficio del silenzio/assenso viene considerato approvato.
- 3) Qualora il soggetto venga identificato presso un medico veterinario libero professionista la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 verrà acquisita dal professionista che provvederà

nell'immediato a trasmetterla all'Azienda Sanitaria Provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione (in questo caso è necessario allegare anche copia di un documento di identità di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva).

- 4) I dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 2 saranno utilizzati anche al fine del censimento dei cani vaganti e per la programmazione di interventi.

I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, nell'ambito delle normali attività di controllo degli allevamenti da reddito di qualsiasi natura, in particolare allorquando vengono effettuate le profilassi di stato obbligatorie, effettuano un'attività di verifica straordinaria sui cani da pastore o comunque dei cani presenti nelle aziende zootecniche volta a accertare:

- a) la corretta identificazione e registrazione dei cani presenti;
- b) l'eventuale sterilizzazione (attestata tramite certificazione medica);
- c) nel caso di soggetti di sesso femminile non sterilizzati, se in età fertile l'eventuale stato di gravidanza avanzato o il parto recente;

I dati dovranno essere raccolti e utilizzati per ulteriori controlli mirati volti a dissuadere la pratica dell'abbandono che spesso è legata proprio a tale tipologia di soggetti.

- 5) Le cucciolate e/o i cuccioli di età inferiore ai sei mesi di età rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, possono essere trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza presso i quali dovranno essere previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

- 6) È fatto divieto ai privati cittadini o ai membri delle Associazioni di volontariato prelevare le predette cucciolate dalla strada e detenerli in stalli non autorizzati o private abitazioni. Gli stessi dovranno tempestivamente avvertire anche con comunicazione ufficiale i locali Comandi di Polizia Municipale, tramite i quali saranno attivate le procedure di recupero di cui al comma 5. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli dovranno essere accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate al fine della prevenzione delle malattie infettive, e con particolari accorgimenti contro le intemperie specie nei mesi invernali e per la nutrizione. Al momento del rinvenimento/cattura delle cucciolate i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione e nel contempo dispongono il trasferimento nel canile rifugio/oasi canina di riferimento rispetto al comune sede del ritrovamento, predisponendo le attività di cura e profilassi. Qualora entro tale età i cani non vengono adottati, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali provvederanno alla sterilizzazione tramite il trasferimento temporaneo presso il canile Sanitario o direttamente presso i canili rifugio/oasi canina qualora possibile.

Art. 9

(Unità Operativa e Guardia Veterinaria)

- 1) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, svolge i compiti di natura amministrativa e logistica utilizzando proprio personale impiegato anche come Guardia veterinaria, il quale avrà il compito di:
- avvertire immediatamente i proprietari degli animali catturati o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità di restituzione;
 - fornisce supporto sanitario urgente ai canili sanitari o canili rifugio;

Art. 10

(Unità cattura cani)

- 1) Fermo restando le disposizioni e le competenze in materia di Sanità Animale emanate dal Commissario ad Acta o dal Dipartimento salute, ogni Azienda sanitaria potrà dotarsi di una o più Unità cattura cani, le quali in termini di personale ed attrezzatura rispetteranno i dettami dei DCA emanati dagli organi competenti.

- 2) Gli automezzi e la strumentazione per la cattura devono risultare idonei ed in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie atte allo scopo previsto.
- 3) Le unità di accalappiamento vengono coordinate dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali ed operano sotto le direttive degli stessi che programmano l'attività di recupero sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei Sindaci e della Polizia Locale del comprensorio. Le unità di cattura possono garantire le attività a cui sono demandate anche nei giorni festivi previa prerogativa organizzativa dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 4) Le unità di accalappiamento intervengono anche per la raccolta e il trasferimento dei cani randagi feriti e/o incidentati presso i canili sanitari. In tali evenienze sul luogo del sinistro deve essere presente anche un medico veterinario che provvede ad impartire le direttive di intervento a salvaguardia della salute degli operatori e nel rispetto del benessere del cane.
- 5) Le unità di cattura assicurano lo stesso servizio anche per gli interventi sui gatti randagi e quelli appartenenti alle colonie feline censite.

Art. 11

(Istituzione della Commissione Regionale e del Garante dei Diritti degli Animali)

- 1) Presso la competente struttura regionale in materia di politiche di tutela della salute è prevedibile l'istituzione di un gruppo di lavoro denominata (Commissione Regionale) che supporta l'Organismo politico nella scelta degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
- 2) La commissione regionale, presieduta dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro sanitario o da un suo delegato o dall'assessore regionale con delega alle politiche della salute o da un suo delegato, è composta da:
 - a) un medico veterinario della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
 - b) un medico chirurgo della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
 - c) un medico veterinario designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
 - d) un rappresentante di associazioni di settore e di portatori di interesse;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 12 per ciascuna delle tre aree vaste:
 - Nord per la Provincia di Cosenza;
 - Centro per le Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - Sud per la Provincia di Reggio Calabria.
- 3) La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di retribuzione.
- 4) Il mandato di tutti i componenti della commissione regionale è collegato alla durata della Giunta Regionale e comunque non può superare la durata di cinque anni.
- 5) È ipotizzabile istituire, presso il Consiglio Regionale della Calabria, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 6) Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi,

- nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;
- b) promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 11, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
 - c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;
 - d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
 - f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei Comuni della Calabria, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
- 7) Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica.
- 8) Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare la nomina del Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.
- 9) Il Garante dura in carica una sola legislatura che combacia con quella naturale del Consiglio Regionale e può essere riconfermato una sola volta.
- 10) Al Garante si applicano le incompatibilità con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.
- 11) Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente a titolo di rimborso spese.
- 12) L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 12

(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

- 1) Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Calabria.
- 2) Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
 - a) copia dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico;
 - b) copia dello statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell'ambiente come fine esclusivo;
 - c) copia del bilancio;

- d)** elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno venti soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 10 mila abitanti e cinquanta soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le Associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.
- 3) La Giunta Regionale dispone l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni in linea con i requisiti e che ne hanno fatto richiesta dandone comunicazione scritta con proprio decreto.
- 4) I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, con la rappresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 281/1991, della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi degli articoli 544 bis e 544 sexies, titolo IX bis, e dell'articolo 727 del codice penale, comporta la cancellazione immediata dall'albo regionale

Art. 13

(Attività delle associazioni per la protezione degli animali)

- 1) Le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:
- a)** promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
 - b)** svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
 - c)** collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
 - d)** supportare le attività di gestione di canili sanitari;
 - e)** supportare le attività di gestione di canili rifugio;
 - f)** supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione delle colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
 - g)** supportare le operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per una eventuale sterilizzazione, custodia e re-immissione sul territorio;
 - h)** promuovere le adozioni degli animali;
 - i)** stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.
- 2) Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.
- 3) Deve essere garantito, in collaborazione con le Forze di Polizia, le Guardie Zoofile Prefettizie o i Servizi Veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, alle associazioni di cui al comma 1, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 14

(Rinuncia)

- 1) Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve obbligatoriamente formulare entro tre giorni, comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, il quale provvede all'individuazione di strutture idonee, a condizione di disponibilità, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito attraverso le normali tariffe poste in essere dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art.15

(Eutanasia)

- 1) I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono essere attestate dai medici veterinari.
- 2) La soppressione deve essere effettuata a opera di medici veterinari, con metodi eutanasi, che non arrechino sofferenza all'animale.

Art.16

(Recupero cani e gatti randagi)

- 1) Spetta ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali gestire il recupero dei cani randagi e/o vaganti sulla scorta delle richieste provenienti dalle Amministrazioni Comunali, dalle Associazioni animalistiche o da liberi cittadini.
- 2) Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese di recupero oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art.17

(Protezione dei gatti e Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

- 1) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, d'intesa con i Comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 12, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
- 2) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competente o il Comune censiscono in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
- 3) I privati e le associazioni di cui all'articolo 12 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i Comuni.
- 4) Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina (gattara), può essere censito in apposito registro da parte del Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali ed al quale verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento.
- 5) Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme Urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.
- 6) I comuni promuovono, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali e con le associazioni di cui all'articolo 12, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
- 7) I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con le Aziende Sanitarie Provinciali competenti, accerta che

l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

- 8) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 12.
- 9) Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di Polizia o dalle Guardie Zoofile Prefettizie i quali avranno cura di inviare dettagliata Comunicazione di Reato alla Procura competente per territorio.
- 10) I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art.18

(Divieto di combattimento fra animali)

- 1) È vietato a chiunque organizzare combattimenti fra animali di qualsiasi specie. È altresì vietato, assistere e effettuare puntate sugli animali impiegati al combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
- 2) È sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'art. 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 12 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

Art.19

(Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione)

- 1) I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento/tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità di seppellimento/tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale per come disposto nel Reg. CE 1069 del 2009.
- 2) I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE 1069 del 2009.

CAPO III
TUTELA DEL BENESSERE -
CRITERI PER LA CORRETTA GESTIONE, DETENZIONE E
ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 20

(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)

- 1) Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
- 2) In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
 - a) fornire un ricovero adeguato;
 - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
 - c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
 - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
 - e) consentire una quotidiana ed adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
 - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
 - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.
 - i) segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
 - j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
- 3) Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un cane femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
- 4) Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione cinofila e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
- 5) Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
- 6) È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
- 7) È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.
- 8) È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
- 9) È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
- 10) È vietato vendere animali a minorenni.

- 11) È vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animali d'affezione custodito.
- 12) Il proprietario o detentore a qualunque titolo è responsabile sia in sede civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- 13) In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, gli stessi dovranno essere riproposti e riapprovati, fermo restando il rispetto dell'igiene condominiale e delle quiete dei condomini stessi.
- 14) Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
- 15) I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a 8 metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di 2 metri quadrati così da garantire un certo comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
- 16) È vietato detenere animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo o senza avere la possibilità di accedere alla casa in qualsiasi momento, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
- 17) I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere segnalata a mezzo di tabelle utilizzate come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 21

(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

- 1) In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Il proprietario privato o conduttore può detenere cani e gatti nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.
- 2) Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 3) Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 22

(Stallo di animali)

- 1) Ai fini della presente legge, per stallo s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

- 2) Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
- 3) Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente subordinato a comunicazione scritta al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 4) Gli stalli messi a disposizione da Associazioni di volontariato devono essere preventivamente autorizzati e censiti da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 5) È fatto divieto a chiunque detenere cani senza anagrafe canina o microchip in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 23

(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)

- 1) Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, avviene in osservanza al Regolamento CE 1/2005 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), al Decreto Legislativo 151/07 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.
In particolare, il trasportatore deve:
 - a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - b) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
- 2) Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

Art. 24

(Criteri per il corretto addestramento degli animali da affezione)

- 1) Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
- 2) L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
- 3) Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 4) È fatto obbligo:
 - a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
 - b) di prevedere aree all'interno di gabbie o box in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;

c) di prevedere areazione adeguata.

- 5) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisica, in ambienti che impediscano allo stesso di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vitato l'uso di collari con punte interne o elettrici.
- 6) È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività.

Art. 25

(Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio)

- 1) Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro dovranno essere riportati le citate informazioni circa gli animali deceduti, specificando sempre i motivi di decesso e quelle degli animali non venduti specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso gli uffici della Sede legale dell'attività commerciale e messo a disposizione per ogni controllo da parte delle aziende sanitarie competenti, delle Forze di Polizia e delle Guardie Zoofile Prefettizie.
- 2) Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
- 3) Gli animali possono essere venduti soltanto previa apposizione del microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
- 4) Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali se non preventivamente autorizzate dal Sindaco del Comune di competenza e comunque sotto la supervisione del personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Forze di Polizia Statale o Locale e delle Guardie Zoofile Prefettizie.
- 5) Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio devono comunicare ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.
- 6) È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.
- 7) È vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 26

(Esposizione e vendita degli animali da affezione)

- 1) La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.
- 2) Non è consentito destinare al commercio cani o gatti non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi gli animali.

- 3) È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.
- 4) È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animale in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità;
- 5) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, cibo e di lettiera;
- 6) È vietato su tutto il territorio regionale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti.

Art. 27

(Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali da affezione)

- 1) Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Il presente articolo non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.
- 2) I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
- 3) È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 4) Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
- 5) Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art.28

(Libero accesso degli animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico)

- 1) È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.
- 2) I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista, in dotazione alle forze di Polizia e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, con certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

- 3) Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 29

(Spiagge e stabilimenti balneari)

- 1) I Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione. Sarà destinato a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione.
- 2) L'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso.
- 3) Le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso con gli animali e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni. Il tratto di mare antistante l'area delimitata è intesa come estensione cui possono accedere gli animali.
- 4) Al momento dell'accesso, il conduttore deve avere con sé:
 - a) certificato d'iscrizione alla anagrafe degli animali d'affezione;
 - b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili anche di natura non zoonotica e di endo e ectoparassitosi;
 - c) attestazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali valido per sessanta giorni dalla data del rilascio.
- 5) I cani che accedono all'area delimitata devono essere condotti al guinzaglio, mentre sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
- 6) Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 comma 4 e 5, è responsabilità del conduttore assicurarsi che gli animali non siano lasciati incustoditi, non sconfinino dall'area delimitata e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino.
- 7) In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.
- 8) I Comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.
- 9) È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

Art. 30

(Norme di tutela igienica della collettività)

- 1) Deve essere sempre garantita la nettezza degli spazi percorsi, ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento delle deiezioni e altre evacuazioni prodotte dall'animale nonché curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

- 2) Le amministrazioni comunali provvedono a individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.
- 3) Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, degli animali e dell'ambiente, la Regione Calabria interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e fauna selvatica provocati dall'utilizzo di esche avvelenate. È vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione e disinfestazione secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. – art. 13, comma 5 – concernenti il divieto di utilizzo di tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dallo stesso art. 13 ed ulteriormente richiamati all'art. 21, comma 1, lettera u). Tale violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 30, comma 1, lettera h), della stessa legge n. 157/92. Sono fatte salve anche le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, che all'art. 20 sanziona l'uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica. Quando la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisca reato, si applicano gli artt. 544-bis e seguenti del Codice Penale con le modifiche introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 31

(Organi di Vigilanza)

- 1) Al fine di prevenire e contrastare i reati e le violazioni previste dalla presente legge, sono stabiliti gli Organi di Vigilanza.
- 2) La vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Statale, agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Locale, ai Dirigenti Medici del Servizio Veterinario dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali i quali assumono limitatamente per i compiti attribuiti le funzioni di Polizia Giudiziaria e le Guardie Zoofile di nomina Prefettizia che assumono la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57, del codice di procedura penale.

CAPO IV

NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO STRUTTURE DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.32

(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali da affezione)

- 1) Le strutture di cui all'articolo 33, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti di Associazioni di volontariato regolarmente iscritte.
- 2) L'istanza di registrazione contiene:
 - a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
 - c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
 - d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

- 3) All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso correlata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia Urbanistica, Idrogeologica e Paesaggistica (ove fossero richieste) ed Igienico- Sanitaria.
- 4) L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) che la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
 - c) che non vi sono, in capo al proprietario o al legale rappresentante, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.
- 5) La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versata alle Aziende Sanitarie Provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.
- 6) In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Azienda Sanitaria Provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
- 7) Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
- 8) Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva deve essere preventivamente segnalata all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
- 9) L'Azienda Sanitaria Provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli Organismi di Polizia Giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie, non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo di 30 giorni per il ripristino degli stessi o nei casi limite disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo comunque che il fatto non costituisca reato e quindi dandone comunicazione immediata agli Organi di Polizia o alle Procure competenti per territorio.
- 10) Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
- 11) Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad autorizzazione del Sindaco devono adeguarsi ai requisiti previsti e registrarsi in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 33

(Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)

- 1) Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.

- 2) Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato al ricovero temporaneo di:
 - a) cani morsicatori, cani vaganti catturati e/o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
 - b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
- 3) Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato al ricovero temporaneo di:
 - a) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
- 4) Il canile rifugio è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato a:
 - a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
 - b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
 - c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.
- 5) La struttura zoofila o stallo è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 6) La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 7) L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 8) La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Tale struttura soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.
- 9) L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 10) L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 34

(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)

- 1) I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
 - a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;
 - b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
 - d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati
 - e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
 - f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
 - g) devono essere disponibili acqua, elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
 - h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
 - i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
 - k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
- 2) Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1.

Art.35

(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)

- 1) I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
- 2) Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
- 3) Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono poter muoversi liberamente. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.

Art.36

(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)

- 1) I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 33, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
- 2) Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
 - a) il responsabile della struttura;
 - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.

- 3) Il manuale di cui al comma 2 deve essere sempre disponibile presso la struttura.
- 4) La gestione del canile rifugio può essere demandata dai Servizi Veterinari e dai Comuni, singoli o associati, ad associazioni, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
- 5) Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.
- 6) È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'art.33 di:
 - a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
 - b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
 - c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h;
 - d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
 - e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
 - f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
 - g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
 - h) garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
 - i) consentire l'accesso ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;
 - j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma 6 lett. m;
 - k) dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
 - l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;

Art.37

(Strutture polifunzionali)

- 1) Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 36, comma 2.

Art.38
(Oasi felina)

- 1) Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
- 2) Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
- 3) Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
- 4) I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
 - a) recinzione anti scavalco e anti fuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
 - b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
 - c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
 - d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
 - e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
 - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
 - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
 - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
 - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
- 5) Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
- 6) Il responsabile dell'oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

Art.39
(Registro)

- 1) Chiunque gestisce strutture regolarmente autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
 - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

- 2) Nei rifugi l'identificativa individuale deve essere applicata agli animali di qualunque specie.
- 3) Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
- 4) Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art.40

(Canili sanitari)

- 1) Per quanto concerne la definizione ed i requisiti minimi dei Canili Sanitari si demanda a quanto previsto dall'articolo 1 del D.C.A. 67 del 06/03/2018 emanato dal Commissario ad acta per il Piano di rientro Sanitario della Regione Calabria.

Art.41

(Canili rifugi ed oasi canine)

- 1) Per quanto concerne la definizione ed i requisiti minimi dei Canili rifugio e delle oasi canine si demanda a quanto previsto dall'articolo 1 del D.C.A. 67 del 06/03/2018 emanato dal Commissario ad acta per il Piano di rientro Sanitario della Regione Calabria.

CAPO V

PROCEDURE DI CATTURA DEI CANI VAGANTI E DI AFFIDO E CESSIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI IN UN CANILE SANITARIO O RIFUGIO

Art. 42

(Cattura dei cani vaganti)

- 1) Le Aziende Sanitarie Provinciali assicurano, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
- 2) Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
- 3) Fermo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il professionista sarà sempre tenuto ad avvisare il servizio veterinario o le Forze di Polizia ai fini di una eventuale presentazione di denuncia di furto o smarrimento.
- 4) Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.

- 5) Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
- 6) Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'Azienda Sanitaria Provinciale ed al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 43.
- 7) In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso un canile rifugio competente per territorio a fini di una sua auspicabile adozione.
- 8) Le disposizioni di cui ai commi da 4-5-6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

Art. 43

(Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)

- 1) Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
- 2) Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o canili rifugio possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato regolarmente iscritti e che li detengano in strutture idonee ed autorizzati ai solo fini di auspicabile adozione.
- 3) L'animale può essere eventualmente affidato già sterilizzato.
- 4) È vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
- 5) Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
- 6) L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal D.P.R. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;
- 7) Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
- 8) In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
- 9) Le Aziende Sanitarie Provinciali e i comuni per il tramite della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile Prefettizie effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per

l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo IV può essere revocato l'affido.

- 10) Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.
- 11) In tutti i casi sia che trattasi di affido temporaneo o definitivo/adozione oltre al modulo di cui all'allegato A, per una futura tracciabilità degli animali è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

CAPO VI

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.44

(Identificazione degli animali da affezione e iscrizione all'anagrafe)

- 1) I Sindaci, in virtù dell'accordo tra Governo, Regioni P.A. di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione sono responsabili dell'identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale adempimento di identificazione e registrazione è garantito per il tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area A) delle Aziende Sanitarie Provinciali. La cattura dei cani sul territorio comunale viene espletata da parte del Servizio Veterinario (area A) delle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso le unità cattura cani di cui all'art. 16. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, fatti salvi casi valutati urgenti e non programmabili. Tutti i comuni devono disporre di uno o più canili rifugio/oasi canine direttamente o in convenzione dove poter ricoverare i cani, in attesa di adozione, dopo al periodo transitorio di permanenza nel canile sanitario. I Sindaci, al momento della cattura dei cani vaganti sul territorio comunale effettuati sulla base della programmazione o previa segnalazione specifica della necessità dell'intervento da parte della Polizia Municipale o delle Guardie Zoofile inoltrata al Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali ne assumono la proprietà. Le associazioni animaliste e di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 12, possono richiedere iscrizione e quindi l'adozione, anche temporanea al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o comunque ritrovati solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata nel limite massimo della capienza della stessa struttura. In tale caso si segue l'iter previsto dall'articolo 8 della presente Legge. I titolari responsabili delle strutture private che ospitano cani a qualsiasi titolo sono responsabili dello stato di salute psico-fisico dei cani ospitati. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
 - b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
 - c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
 - d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
 - e) cessione: cambio di proprietà di un animale;
 - f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infra regionale o all'estero;

- g)** medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle Aziende Sanitarie Provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
- 2) All'anagrafe devono essere iscritti obbligatoriamente:
 - a)** tutti i cani presenti sul territorio regionale;
- 3) All'anagrafe possono essere volontariamente iscritti:
 - a)** i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
 - b)** i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
- 4) I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 5) I dirigenti medici del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.
- 6) L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.
- 7) L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
- 8) I cani devono essere identificati entro sessanta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.
- 9) I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art.45

(Registrazioni in anagrafe)

- 1) Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:
 - a)** codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
 - b)** segnalamento dell'animale;
 - c)** codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
 - d)** luogo di detenzione;
 - e)** presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
- 2) La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
- 3) Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
 - a)** medici veterinari o operatori delle ASP;

- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
 - c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
- 4) La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
 - 5) Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
 - 6) L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 44 commi 2 e 3, ceduti a ciascuna Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.

Art.46

(Accreditamento dei medici veterinari)

- 1) Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 2) L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 44 commi 2 e 3;
 - d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
- 4) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale può revocare l'accreditamento.

Art.47

(Accesso all'anagrafe)

- 1) L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 45 comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- 2) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale su richiesta formale degli Organi di Polizia Giudiziaria per ragioni di indagini o quant'altro metterà a disposizione le informazioni contenute nella Banca dati dell'Anagrafe canina e degli animali d'affezione in genere.

Art.48

(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

- 1) Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
- 2) Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
- 3) L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
- 4) In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
- 5) La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.

CAPO VII

ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

Art. 49

(Criteri di accesso)

- 1) L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
- 2) È facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art.50

(Condizioni minime per l'accesso degli animali)

- 1) I cani devono essere:
 - a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
 - b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
- 2) I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
- 3) I conduttori, in particolare, devono:
 - a) essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell'animale;
 - b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;

- c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

CAPO VIII

CRITERI PER RENDERE RICONOSCIBILI I CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 51

(Cani di assistenza)

- 1) Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
- 2) I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog Federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
- 3) Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
- 4) Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

CAPO IX SANZIONI

Art. 52

(Norma di rinvio)

- 1) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

- 1) Per le violazioni alla presente Legge, fatta salva che il fatto non costituisca reato o delitto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Per chiunque abbandona per più tempo cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e salvo che il fatto non costituisca reato penale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
 - b) Per chiunque non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, per come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 450,00;
 - c) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che il fatto non

- costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- d) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 600,00;
 - e) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 25 è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
 - f) Per chiunque fa commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione, salvo che il fatto non costituisca reato penale, di cui all'articolo 25 comma 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 10.000,00.
 - g) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 26, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1500,00;
 - h) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 1, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00;
 - i) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00;
 - j) **J)** Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
 - k) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 35 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
 - l) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 36 (comma 6 lett. e), salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
 - m) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1000,00;
 - n) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 13 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
 - o) Chiunque, proprietario o detentore di cani non ottempererà all'iscrizione in anagrafe del proprio cane e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 120,00 per ogni capo di animale non registrato e non microchippato; la mancanza di uno dei due requisiti anagrafe canina o microchip identificativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 100,00 per ogni capo di animale
 - p) Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dal presente articolo si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 200,00.
- 2) Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all'articolo 31.
- 3) Le sanzioni amministrative devono essere obbligatoriamente estinte attraverso le modalità di pagamento presenti sul portale "PagoPA" della Regione Calabria.

Art. 54
(Abrogazione)

- 1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- a) la legge Regionale N. 41 del 5-05-1990 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione

- randagismo e protezione degli animali), pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990;
- b) la legge Regionale N. 4 del 3 marzo 2000, (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”. (Pubblicata sul BUR n. 15 dell’11 marzo 2000).

Art. 55

(Norma di invarianza finanziaria)

- 1) All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.


Art. 56

(Entrata in vigore)

- 1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 01 Settembre 2022

Giuseppe GRAZIANO



Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (1) (2) (3).**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre 2009.

(3) Per disposizioni di applicazione del presente regolamento, vedi il *Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142/2011*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L'insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

(2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.

(3) Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un'opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente. D'altra parte, l'impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un'ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame.

(4) Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d'impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l'applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.

(5) È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.

(6) Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme

sanitarie relative all'immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.

(7) Nel regolamento (CE) n. 1774/2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito norme sanitarie comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Basandosi su consulenze scientifiche e configurandosi come una delle azioni previste dal libro bianco della Commissione del 12 gennaio 2000 sulla sicurezza alimentare, tale regolamento ha introdotto una serie di norme volte a tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, come complemento della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e sui mangimi. Tali norme hanno consentito di migliorare considerevolmente nella Comunità il livello di tutela dai rischi connessi ai sottoprodotti di origine animale.

(8) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 ha introdotto la classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie a seconda del livello di rischio connesso. Esso impone agli operatori di tenere separati gli uni dagli altri i sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, qualora essi intendano utilizzare sottoprodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali, in particolare se tali prodotti derivano da materiali idonei al consumo umano. Tale regolamento ha introdotto inoltre il principio secondo cui il materiale ad alto rischio non dovrebbe essere utilizzato nei mangimi per animali d'allevamento e che il materiale derivato da animali non va somministrato come mangime agli animali delle specie dalle quali è derivato. In conformità di tale regolamento, solo il materiale derivato da animali sottoposti a controlli veterinari può entrare nella catena dei mangimi. Inoltre, esso stabilisce regole relative agli standard di trasformazione che garantiscono la riduzione dei rischi.

(9) In forza dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto di tale regolamento. La relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative. La relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere mantenuti. Essa ha inoltre messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari emendamenti del suddetto regolamento, in particolare chiarimenti in merito all'applicabilità delle norme ai prodotti finiti, alla relazione con altri atti legislativi comunitari e alla classificazione di determinati materiali. I risultati di una serie di sopralluoghi di accertamento effettuati negli Stati membri nel 2004 e nel 2005 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) sostengono tali conclusioni. Secondo l'UAV è necessario apportare miglioramenti per quanto riguarda la rintracciabilità del flusso di sottoprodotti di origine animale, l'efficacia e l'armonizzazione dei controlli ufficiali.

(10) Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha adottato una serie di pareri riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tali pareri dimostrano la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.

(11) Le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 ottobre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere migliorate. I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.

(12) Le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull'igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano (sottoprodotti di origine animale «a norma di legge»). Tali prescrizioni dovrebbero però applicarsi anche a prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale «per scelta»).

(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo

sicuro. Tali prassi per l'attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla selvaggina. Tali norme imputano inoltre la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina abbattuta si dovrebbe applicare il presente regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull'igiene alimentare si applica all'immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti.

(14) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici, diversi dal materiale proveniente da imbarcazioni che operano nel rispetto della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare. Tuttavia, è opportuno adottare misure proporzionate ai rischi in relazione alla manipolazione e allo smaltimento del materiale derivato dall'eviscerazione di pesce a bordo di pescherecci e che manifesta sintomi di malattie. È opportuno adottare tali misure per l'attuazione del presente regolamento sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato alla luce degli elementi disponibili circa l'efficacia di talune misure nel combattere la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo, in particolare di alcune parassitosi.

(15) A causa dei rischi limitati derivanti dai materiali utilizzati come materie prime per alimenti per animali da compagnia nell'azienda agricola o forniti agli utilizzatori finali da imprese alimentari, talune attività concernenti tali alimenti greggi per animali da compagnia non dovrebbero essere disciplinate dalle norme stabilite nel presente regolamento.

(16) È opportuno chiarire nel presente regolamento quali animali debbano essere classificati come animali da compagnia, affinché i sottoprodotti derivati da tali animali non siano utilizzati nei mangimi per animali da allevamento. In particolare, gli animali detenuti per scopi diversi dall'allevamento, quali gli animali familiari, dovrebbero essere classificati come animali da compagnia.

(17) Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e alla *direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti. Il riferimento alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, dovrebbe essere chiarito.

(18) Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento la definizione di «animale acquatico» di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Allo stesso tempo, gli invertebrati acquatici che non rientrano in tale definizione e che non comportano rischi di trasmissione di malattie dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti degli animali acquatici.

(19) La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di discarica. Il presente regolamento dovrebbe contemplare lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in discariche per le quali è stata rilasciata tale autorizzazione.

(20) La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del presente regolamento dovrebbe spettare agli operatori. Allo stesso tempo, l'interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l'impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici. La portata del sistema di raccolta e smaltimento dovrebbe tenere conto della quantità effettiva di sottoprodotti di origine animale che si accumula in un determinato Stato membro. Il sistema dovrebbe anche riflettere, su base cautelativa, la necessità di capacità di smaltimento estese qualora insorgano grandi focolai di malattie trasmissibili o temporanee difficoltà tecniche in un impianto di smaltimento esistente. Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro e con i paesi terzi a condizione di rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

(21) È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti di origine animale a partire dal quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni del presente regolamento. Una volta che un prodotto

è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non dovrebbe rientrare nella catena alimentare. Si applicano circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti o impianti integrati nel contempo nella catena alimentare e nella catena dei sottoprodotti di origine animale. In questi casi, è opportuno prendere le necessarie misure, mediante segregazione, per attenuare i rischi potenziali per la catena alimentare che possono sorgere da contaminazioni crociate. Per gli altri stabilimenti, dovrebbero essere determinate condizioni basate sui rischi al fine di prevenire la contaminazione crociata, in particolare mediante la separazione tra la catena dei sottoprodotti di origine animale e la catena alimentare.

(22) Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi. Per taluni prodotti disciplinati da altre normative comunitarie, tale punto finale dovrebbe essere determinato nella fase della fabbricazione. I prodotti che hanno raggiunto tale punto dovrebbero essere esenti dai controlli previsti dal presente regolamento. In particolare, i prodotti oltre tale punto finale dovrebbero poter essere immessi sul mercato senza restrizioni in virtù del presente regolamento ed essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati conformemente al presente regolamento.

(23) Tuttavia, dovrebbe essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 esonera taluni prodotti, in particolare il guano, talune pelli sottoposte a particolari forme di trattamento quali la concia e taluni trofei di caccia dall'applicazione delle relative prescrizioni. Attraverso le misure di attuazione da adottarsi a norma del presente regolamento si dovrebbero prevedere esenzioni analoghe per prodotti quali i prodotti oleochimici e i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel secondo condizioni appropriate.

(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali gli Stati membri dovrebbero continuare ad adottare le misure necessarie per vietare la spedizione di sottoprodotti di origine animale da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni, in particolare all'insorgenza di malattie elencate dalla direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini .

(25) Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali dovrebbero essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall'autorità competente. Tale condizione dovrebbe applicarsi in particolare a stabilimenti o impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti o impianti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale direttamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi. Dovrebbe essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare tali condizioni qualora la quantità di materiale da smaltire e trasformare aumenti per l'insorgenza di un grosso focolaio di malattie, purché si garantisca che l'uso temporaneo secondo tali condizioni modificate non induca la diffusione dei rischi di contagio.

(26) Tuttavia, il riconoscimento non dovrebbe essere necessario per gli stabilimenti o gli impianti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali . Tali stabilimenti o impianti dovrebbero essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità. Tale riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi agli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, a meno che non siano più soggetti ai controlli dal momento che è stato determinato un punto finale nella catena.

(27) Gli stabilimenti o gli impianti dovrebbero essere riconosciuti dietro presentazione di informazioni all'autorità competente e previa ispezione in loco che dimostri che saranno rispettate le prescrizioni del presente regolamento relative all'infrastruttura e alle attrezzature dello stabilimento o dell'impianto, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato. Dovrebbe essere possibile concedere un riconoscimento condizionato per permettere agli operatori di ovviare alle carenze prima che lo stabilimento o l'impianto ottenga il pieno riconoscimento.

(28) Gli stabilimenti o gli impianti le cui operazioni sono già state riconosciute in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare non dovrebbero essere tenuti al riconoscimento o alla registrazione a norma del presente regolamento, dato che i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria tengono già conto degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene dovrebbero essere tenuti a rispettare le prescrizioni del presente regolamento e dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del presente

regolamento.

(29) I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dovrebbero essere classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio che essi presentano per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. Mentre i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano un livello di rischio elevato dovrebbero essere utilizzati solo a fini esterni alla catena dei mangimi, il loro uso che presenta un rischio inferiore dovrebbe poter essere autorizzato nel rispetto di condizioni sicure.

(30) I progressi scientifici e tecnologici possono indurre lo sviluppo di processi che eliminano o riducono al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali. Per tenere conto di tali progressi dovrebbe essere possibile apportare modifiche agli elenchi di sottoprodotti di origine animale di cui al presente regolamento. Prima di apportare tali modifiche, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria volti a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali, dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio da parte di un istituto scientifico appropriato, quale l'EFSA, l'Agenzia europea per i medicinali o il Comitato scientifico per i prodotti di consumo, a seconda del tipo di sottoprodotti di origine animale per il quale deve essere effettuata la valutazione del rischio. Dovrebbe essere però chiaro che, qualora si mescolino sottoprodotti di origine animale di categorie diverse, la miscela dovrebbe essere trattata nel rispetto delle norme stabilite per la quota di miscela appartenente alla categoria di rischio più elevata.

(31) Visto l'elevato livello di rischio per la salute pubblica, i sottoprodotti di origine animale che presentano rischi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) non dovrebbero, in particolare, essere impiegati nei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche agli animali selvatici attraverso i quali può essere trasmessa una malattia trasmissibile. La restrizione in merito all'impiego nei mangimi di sottoprodotti di origine animale che presenta rischi di TSE dovrebbero far salve le norme sui mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

(32) I sottoprodotti di origine animale derivati da animali utilizzati per esperimenti quali definiti nella direttiva 86/609/CEE dovrebbero essere inoltre esclusi dall'uso nei mangimi, in considerazione dei potenziali rischi derivanti da tali sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali utilizzati per esperimenti atti a testare nuovi additivi per mangimi, conformemente al *regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003*, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1).

(33) L'uso di determinate sostanze e di determinati prodotti è illecito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale e della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Inoltre, la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti stabilisce ulteriori norme sul controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La direttiva 96/23/CE stabilisce anche norme che si applicano ove sia stata accertata la presenza di residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono determinati livelli ammessi. Al fine di garantire la coerenza della legislazione comunitaria, i prodotti di origine animale nei quali si rilevino sostanze non consentite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 e delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE dovrebbero essere classificati come materiale di categoria 1 o di categoria 2, a seconda del caso, in considerazione del rischio che essi presentano per la catena alimentare e dei mangimi.

(34) Non sarebbe necessario smaltire lo stallatico e il contenuto del tubo digerente, a condizione essi che siano adeguatamente trattati in modo da impedire la trasmissione di malattie durante il loro utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di origine animale derivati da animali morti in allevamento o abbattuti per eradicare malattie non dovrebbero essere utilizzati nella catena dei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche a sottoprodotti di origine animale importati e consentiti nella Comunità, qualora in base al controllo al posto di frontiera non rispettino la legislazione comunitaria, e a prodotti che risultano non conformi alle prescrizioni applicabili in seguito a controlli effettuati all'interno della Comunità. Il mancato rispetto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e del *regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009*, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi non dovrebbe comportare l'esclusione dalla catena dei mangimi dei prodotti presentati per l'ispezione frontaliera.

(35) Dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1774/2002, la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d'impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. Di conseguenza tali

sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l'uso in determinati mangimi. Per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela, in particolare per rafforzare l'esclusione generale di tale materiale dalla catena dei mangimi per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

(36) Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, segnatamente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico. Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento dovrebbero anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe essere ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l'inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi

dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti. È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità.

(37) È necessario istituire un sistema di controlli volto a garantire che negli stabilimenti o negli impianti siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento. Durante i controlli ufficiali le autorità competenti dovrebbero tener conto della realizzazione dei controlli interni. In taluni stabilimenti o impianti i controlli interni dovrebbero essere effettuati attraverso un sistema basato sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). I principi HACCP dovrebbero basarsi sull'esperienza maturata nella loro applicazione a norma della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare e dei mangimi. A tale riguardo, i manuali nazionali di buone prassi potrebbero costituire un utile strumento per facilitare l'applicazione concreta dei principi HACCP e di altri aspetti del presente regolamento.

(38) I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell'immissione sul mercato di prodotti derivati fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non fosse disponibile, i sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere smaltiti in condizioni di sicurezza. Le possibilità d'impiego dei sottoprodotti di origine animale delle varie categorie dovrebbero essere chiarite restando coerenti con la legislazione comunitaria. In generale, le opzioni previste per una categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale.

(39) Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all'incenerimento dei rifiuti. Per motivi di coerenza l'incenerimento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. Il coincenerimento dei rifiuti, sia come operazione di recupero che come operazione di smaltimento, è soggetto a condizioni analoghe a quelle applicabili all'incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda l'autorizzazione ed il funzionamento, in particolare in relazione ai valori limite di emissione nell'atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione. Di conseguenza, il coincenerimento diretto, senza trasformazione preliminare, dovrebbe essere consentito per tutte e tre le categorie di materiali. Inoltre, dovrebbero essere emanate disposizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti di incenerimento a bassa e ad elevata capacità.

(40) L'uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un'operazione di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, tale impiego dovrebbe avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali.

(41) Il presente regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di stabilire parametri per i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale relativi alla durata, alla temperatura e alla pressione, in particolare per i metodi cui si fa attualmente riferimento come metodi da 2 a 7 nel regolamento (CE) n. 1774/2002.

(42) Le conchiglie e i carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli o delle carni, dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento. In considerazione delle varie prassi nella Comunità di asportazione dei tessuti molli o delle carni dalle conchiglie e dai carapaci, dovrebbe essere autorizzato l'uso di conchiglie dalle quali non sono stati interamente asportati i tessuti molli o le carni, a condizione di non creare rischi per la salute pubblica e degli animali. L'elaborazione di manuali nazionali di buone prassi permetterebbe di incoraggiare la diffusione delle conoscenze relative alle condizioni corrette di impiego di tali prodotti.

(43) Visto che tali prodotti rappresentano un rischio limitato per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare la preparazione e l'utilizzo sul terreno delle preparazioni biodinamiche a base di materiali delle categorie 2 e 3, come indicato dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

(44) Le nuove tecnologie in via di elaborazione offrono sistemi vantaggiosi per produrre energia a partire da sottoprodotti di origine animale o per smaltire tali prodotti in modo sicuro. Lo smaltimento sicuro può avvenire abbinando metodi per il contenimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale in loco con metodi di smaltimento prestabiliti e abbinando i parametri autorizzati di lavorazione con nuove norme oggetto di valutazione positiva. Per tenere conto dei relativi progressi scientifici e tecnologici è opportuno autorizzare tali tecnologie quali metodi alternativi per lo smaltimento o l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nella Comunità. Qualora qualcuno elabori un processo tecnologico e ne chieda l'autorizzazione, prima di concederla, l'EFSA dovrebbe esaminare la richiesta già controllata dall'autorità competente, al fine di assicurare che sia svolta una valutazione del potenziale di riduzione del rischio del processo in questione e che siano salvaguardati i diritti degli individui, compresa la segretezza delle informazioni commerciali. Per assistere i richiedenti è opportuno adottare un formato standard per le richieste. Poiché tale documento ha uno scopo puramente indicativo, esso dovrebbe essere adottato in conformità della procedura consultiva in collaborazione con l'EFSA.

(45) È opportuno chiarire le prescrizioni applicabili all'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'impiego nei mangimi e di fertilizzanti organici e ammendanti, in modo da garantire la protezione della catena alimentare e dei mangimi. Solo il materiale di categoria 3 dovrebbe essere impiegato nei mangimi destinati agli animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia. I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Qualora essi siano stati fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, dovrebbe essere aggiunto un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l'uso diretto quali mangimi. Tale miscela non dovrebbe essere necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare di prodotti destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, impedisce l'uso improprio del prodotto come mangime. Al momento di determinare i componenti, si dovrebbero tenere presenti varie circostanze relative al clima e al suolo e all'obiettivo dell'uso di particolari fertilizzanti.

(46) Il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, impone un divieto generale di commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia, tale divieto dovrebbe far salvo l'obbligo di cui al presente regolamento relativo allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale provenienti da cani e gatti, compresa la pelliccia.

(47) La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l'uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali. Al fine di agevolare l'importazione e l'uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. Qualora sia necessario un intervento a livello comunitario è opportuno stabilire condizioni armonizzate.

(48) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene disposizioni dettagliate che consentono, attraverso una deroga, di utilizzare i materiali di categoria 2 o 3 nei mangimi destinati agli animali dei giardini zoologici. Nel presente regolamento dovrebbero essere contemplate disposizioni analoghe e l'uso di taluni materiali di categoria 1 come mangimi dovrebbe essere autorizzato e completato dalla possibilità di stabilire norme dettagliate per controllare tutti gli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali.

(49) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 consente di utilizzare il materiale di categoria 1 come mangime destinato a specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale per promuovere la biodiversità. Al fine di fornire uno strumento adeguato per la protezione di tali specie, tale prassi alimentare dovrebbe essere consentita anche dal presente regolamento, nel rispetto delle condizioni fissate per evitare la diffusione di malattie. Allo stesso tempo,

nelle misure di attuazione è opportuno stabilire condizioni sanitarie che consentano l'uso di tale materiale di categoria 1 come mangime nei sistemi di pascolo estensivi e per l'uso come mangime per altre specie carnivore, quali orsi e lupi. È importante che tali condizioni sanitarie tengano conto dei modelli naturali di consumo delle specie interessate nonché degli obiettivi comunitari per la promozione della biodiversità di cui alla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2006 intitolata «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre».

(50) Il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale, in particolare di animali morti, possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo del focolaio di malattie trasmissibili gravi. In particolare, lo smaltimento in loco dovrebbe essere consentito in circostanze particolari, dato che le capacità di trasformazione o di incenerimento disponibili all'interno di una regione o di uno Stato membro potrebbero altrimenti limitare la possibilità di combattere le malattie.

(51) La deroga attuale riguardante il sotterramento e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale andrebbe estesa a zone alle quali l'accesso è praticamente impossibile o presenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta. L'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco può essere giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli animali ed evitare la diffusione dei rischi di contagio. La dimensione totale delle zone isolate in un determinato Stato membro dovrebbe essere limitata, sulla base dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento, conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

(52) Taluni stabilimenti o impianti che trattano solo sottoprodotti di origine animale in piccole quantità, che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbero poter smaltire, sotto controllo ufficiale, tali sottoprodotti in modo diverso dallo smaltimento ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, i criteri relativi a tali circostanze eccezionali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario in modo da garantire la loro applicazione uniforme, sulla base della situazione reale di taluni settori e sulla disponibilità di altri sistemi di smaltimento in taluni Stati membri.

(53) Al fine di garantire la certezza del diritto dovrebbero essere specificate le iniziative che l'autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo delle operazioni o l'imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Questi controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti nell'ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(54) Al fine di assicurare che gli Stati membri possano controllare la quantità di materiale introdotta nel loro territorio a fini di smaltimento, il ricevimento di tale materiale nel loro territorio dovrebbe essere autorizzato dall'autorità competente.

(55) La sterilizzazione sotto pressione e condizioni di trasporto ausiliarie possono essere imposte per garantire il controllo di eventuali rischi. Al fine di assicurare la rintracciabilità e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che controllano la spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, sarebbe opportuno ricorrere al sistema Traces, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, per fornire informazioni sulla spedizione di materiali di categoria 1 e 2 e di farine di carni e ossa o di grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e 2, nonché di proteine animali trasformate derivate da materiale di categoria 3. Per i materiali generalmente inviati in piccole quantità per usi di ricerca, educativi, artistici o diagnostici, dovrebbero essere previste condizioni particolari per facilitare la circolazione di tali materiali all'interno della Comunità. In condizioni particolari, dovrebbero essere permessi accordi bilaterali che facilitano il controllo dei materiali che circolano tra Stati membri confinanti.

(56) Per agevolare il trasporto di partite attraverso paesi terzi confinanti con più di uno Stato membro, è opportuno introdurre un regime speciale per la spedizione di partite dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, al fine di garantire, in particolare, che le partite che rientrano nel territorio comunitario siano sottoposte ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

(57) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. In particolare, dovrebbe essere garantita la coerenza con i divieti di esportazione dei rifiuti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

. Per evitare potenziali effetti dannosi per l'ambiente, dovrebbe essere vietata l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento o discarica. L'esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe inoltre essere impedita qualora l'obiettivo sia quello di utilizzarli in impianti per la produzione di biogas o compost, verso paesi terzi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), al fine di evitare un impatto potenzialmente dannoso sull'ambiente e rischi per la salute pubblica e degli animali. Nell'applicare le disposizioni di deroga al divieto di esportazione, la Commissione è obbligata a rispettare integralmente nelle proprie decisioni la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, quale conclusa, a nome della Comunità, mediante decisione 93/98/CEE del Consiglio, e la modifica a tale convenzione stabilita con decisione III/1 della conferenza delle parti, approvata, a nome della Comunità, con decisione 97/640/CE del Consiglio, e attuata dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

(58) È opportuno inoltre garantire che i sottoprodotti di origine animali mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi come elencati nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, siano solo importati, esportati o spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006. È necessario altresì stabilire norme riguardanti la spedizione di tali materiali all'interno di uno Stato membro.

(59) La Commissione dovrebbe poter effettuare controlli negli Stati membri. I controlli comunitari nei paesi terzi dovrebbero essere eseguiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004.

(60) L'importazione nella Comunità e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati dovrebbero avvenire nel rispetto di norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili all'interno della Comunità. In alternativa, le norme applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. In considerazione dei potenziali rischi ad essi connessi, ai prodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi dovrebbe poter essere applicata una serie semplificata di norme sull'importazione.

(61) La legislazione comunitaria sulla fabbricazione di prodotti derivati destinati all'uso come prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici comprende un quadro completo per l'immissione sul mercato di tali prodotti: la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro («le direttive specifiche»). Tuttavia, le direttive specifiche sui prodotti cosmetici e sui dispositivi medici non contemplano la tutela dei rischi per la salute degli animali. In tal caso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali rischi e dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

(62) I sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati forniti come materiali o ingredienti per la fabbricazione di tali prodotti derivati dovrebbero essere soggetti anche alle prescrizioni delle direttive specifiche, dal momento che esse stabiliscono norme di controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tali direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali. In particolare, la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. La direttiva 2003/32/CE della Commissione stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

(63) Tuttavia, nei casi in cui tali condizioni non sono ancora state stabilite nelle direttive specifiche o in cui non coprono determinati rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbe applicarsi il presente regolamento e dovrebbe essere possibile adottare misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

(64) Taluni prodotti derivati non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d'allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime. Tali prodotti derivati comprendono prodotti per usi tecnici, quali pelli trattate per la produzione di pellami, lana trasformata per l'industria tessile, prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e materiale

trasformato destinato alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad immettere tali prodotti sul mercato a condizione che siano derivati da materiali che non richiedono trattamento oppure che il trattamento o l'uso finale del materiale trattato garantiscano un adeguato controllo dei rischi.

(65) In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. Di conseguenza, oltre all'applicazione rigorosa di tali prescrizioni, occorre prevedere sanzioni penali e di altro tipo da applicare agli operatori che non rispettano tali prescrizioni. Per tale motivo è necessario che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(66) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente di fissare norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67) Al fine di ottenere maggiore certezza del diritto e alla luce dell'obiettivo generale della Commissione di semplificazione della legislazione comunitaria, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro coerente di norme che tengano conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti dall'entrata in vigore di tale regolamento. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sostituirlo con il presente regolamento.

(68) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(69)

Al fine di migliorare la coerenza e la chiarezza della legislazione comunitaria le norme tecniche relative ad operazioni specifiche attinenti a sottoprodotti di origine animale, attualmente definite negli allegati al regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché nelle modalità di attuazione adottate dalla Commissione sulla base di tale regolamento (6), dovrebbero essere stabilite in atti di applicazione distinti. La consultazione e l'informazione dei consumatori e degli ambienti socio-professionali interessati alle questioni connesse al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale .

(70) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione di taluni prodotti derivati e fissano tale punto finale per taluni altri prodotti derivati, norme relative a malattie trasmissibili gravi in presenza delle quali non dovrebbe essere autorizzata la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati e/o le condizioni alle quali tale spedizione è consentita, misure che modificano la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure relative alle restrizioni sull'uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure che fissano le condizioni per l'applicazione di talune deroghe in merito all'uso, la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, nonché misure che autorizzano o respingono un particolare metodo alternativo per l'uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

(71) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme più specifiche concernenti la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, l'infrastruttura, i requisiti in materia di attrezzature e igiene per gli stabilimenti o gli impianti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, le condizioni e i requisiti tecnici per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, compresa la prova che deve essere presentata ai fini della convalida del trattamento, le condizioni per l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, i requisiti relativi alla provenienza sicura, al trattamento sicuro e agli usi finali sicuri, le condizioni di importazione, di transito e di esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, le modalità dettagliate per la realizzazione dei controlli ufficiali, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche, nonché le condizioni per il controllo della spedizione di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(72) Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo

dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione di misure che stabiliscono le condizioni di spedizione di sottoprodotti di origine animale da aziende, stabilimenti o zone soggetti a restrizioni. Per motivi di urgenza, è necessario ricorrere alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di misure che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 100 del 30.4.2009, pag. 133.

(5) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 settembre 2009.

(6) *Regolamento (CE) n. 811/2003* sul divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14); decisione 2003/322/CE sull'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32); decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37); *regolamento (CE) n. 92/2005* riguardante le modalità di eliminazione e l'utilizzazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27); regolamento (CE) n. 181/2006 sui concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31); *regolamento (CE) n. 1192/2006* sugli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10); regolamento (CE) n. 2007/2006 sull'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

Disposizioni comuni
Sezione 1

Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto
In vigore dal 4 dicembre 2009

Il presente regolamento stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Articolo 2 Ambito d'applicazione
In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Il presente regolamento si applica:

- a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e
- b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:

- i) prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
 - ii) materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;
- b) corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004;
- d) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
- e) latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;
- f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;
- g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:
 - i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
 - ii) destinati all'utilizzo nei mangimi;
 - iii) destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;
- h) fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;
- i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e
- k) escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.

3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.

Articolo 3 Definizioni

In vigore dal 27 aprile 2017

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- 2) «prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
- 3) «prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 4) «carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 5) «animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;

- 6) «animale d'allevamento»:
- a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d'allevamento;
- b) equidi;
- 7) «animale selvatico», un animale non detenuto dall'uomo;
- 8) «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- 9) «animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;
- 10) «autorità competente», autorità competente come definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); (8)
- 11) «operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
- 12) «utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;
- 13) «stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;
- 14) «immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;
- 15) «transito», transito come definito all'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625/UE; (8)
- 16) «esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;
- 17) «encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 18) «materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 19) «sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;
- 20) «stallatico», gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
- 21) «discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;
- 22) «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;
- 23) «zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
- 24) «alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 25) «mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 26) «fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;
- 27) «rifiuto», un rifiuto come definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

(7) Regolamento (UE) 2017/625/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95, pag. 1).

(8) Punto così sostituito dall'art. 160, par. 1, punto 1 del Regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE. Per la decorrenza e

l'applicabilità vedi l'*art. 167* del medesimo Regolamento n. 2017/625/UE.

Sezione 2 Obblighi

Articolo 4 Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).
 2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento nell'ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.
 3. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.
 4. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano:
 - a) raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e
 - b) trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento.
 5. Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 in cooperazione con altri Stati membri o con paesi terzi.
-

Articolo 5 Punto finale nella catena di fabbricazione In vigore dal 15 luglio 2019

1. I prodotti derivati di cui all'*articolo 33* che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato:

- a) per i prodotti di cui all'*articolo 33*, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali;

b) per i prodotti di cui all'*articolo 33*, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 6.

2. Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32, 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute umana o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'*articolo 51 bis*, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. (9)

3. Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti derivati di cui agli articoli 32, 33 e 36 del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'*articolo 51 bis*, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. (9)

4. Entro sei mesi dal 15 luglio 2019, la Commissione avvia una prima valutazione dei prodotti derivati di cui all'*articolo 32* già ampiamente utilizzati nell'Unione come concimi organici e ammendanti del suolo. Tale valutazione copre almeno i seguenti prodotti: farine di carne, farine di ossa, farine di carne e ossa, sangue di animali, proteine idrolizzate di materiali di categoria 3, letame trasformato, compost, residui della digestione di biogas, farina di piume, glicerina e altri prodotti di materiali di categoria 2 o 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili, nonché mangimi e alimenti per animali da compagnia, articoli masticabili per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o difficoltà tecniche e i prodotti derivati da sangue di animali, cuoio e pelli, zoccoli e corna, guano di pipistrelli e uccelli, lana e crini, penne e piume e setole di suini. Ove la valutazione concluda che tali prodotti derivati non pongono più rischi rilevanti per la salute umana o degli animali, la Commissione determina un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo tempestivamente e comunque non oltre sei mesi dopo il completamento della valutazione. (10)

(9) Paragrafo così sostituito dall'*art. 46, par. 1, punto 1)*, del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1009/UE, a decorrere dal 15 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 53, par. 1 (e applicabilità all'art. 53, par. 2)* del medesimo Regolamento n. 2019/1009/UE.

(10) Paragrafo aggiunto dall'*art. 46, par. 1, punto 1)*, del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1009/UE, a decorrere dal 15 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 53, par. 1 (e applicabilità all'art. 53, par. 2)* del medesimo Regolamento n. 2019/1009/UE.

Sezione 3 Restrizioni di polizia sanitaria

Articolo 6 Restrizioni di polizia sanitaria generali In vigore dal 4 dicembre 2009

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di specie sensibili non sono spediti da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni:

a) a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; o

b) a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave:

- i) che figura nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE; o
- ii) fissata conformemente al secondo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano spediti in condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 5.

Sezione 4 Categorizzazione

Articolo 7 Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati In vigore dal 4 dicembre 2009

1. I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli *articoli 8, 9 e 10*.

2. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure previste nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti derivati non sono soggetti a tali norme.

3. Gli *articoli 8, 9 e 10* possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia, nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.

4. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 8 Materiali di categoria 1 In vigore dal 9 novembre 2010

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
- i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
 - ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
 - iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
 - iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all'*articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (11)*, nei casi in cui l'autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l'*articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003; (12)*
 - v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- b) i seguenti materiali:
- i) materiali specifici a rischio;
 - ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
- c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
- d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;
- e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'*articolo 27, primo comma, lettera c)*:
- i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o
 - ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
- f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

(11) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(12) Punto così sostituito dall'*art. 63, paragrafo 1, Direttiva 22 settembre 2010, n. 2010/63/UE*.

Articolo 9 Materiali di categoria 2

In vigore dal 4 dicembre 2009

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;
- b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'*articolo 27, primo comma, lettera c)*:

 - i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - ii) da macelli diversi da quelli disciplinati dall'*articolo 8, lettera e)*;

- c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;
- d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;
- e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono:

 - i) importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria

applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o

ii) inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine;

f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all'*articolo 8* o all'*articolo 10*,

i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di misure di lotta alle malattie;

ii) feti;

iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e

iv) pollame morto nell'uovo;

g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Articolo 10 Materiali di categoria 3 In vigore dal 4 dicembre 2009

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:

i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

ii) teste di pollame;

iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:

- animali diversi dai ruminanti soggetti all'obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e

- ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

iv) setole di suini;

v) piume;

c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:

i) animali diversi dai ruminanti soggetti all'obbligo di test delle TSE; e

ii) ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

- f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
- g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
- h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
- i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
- k) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:
- i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
 - ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
 - sottoprodotti dei centri di incubazione,
 - uova,
 - sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;
 - iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;
- l) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;
- m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'*articolo 9*, lettere da a) a g);
- n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;
- o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;
- p) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all'*articolo 8*, lettera f).

CAPO II

Smaltimento e uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

Sezione 1

Restrizioni dell'uso

Articolo 11 Restrizioni dell'uso In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:

- a) alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
- b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
- c) l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti

organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali; e

d) alimentazione di pesci d'allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d'allevamento della stessa specie.

2. Possono essere stabilite misure concernenti:

a) le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l'applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili;

b) le condizioni per l'alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; e

c) le condizioni per l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Sezione 2 Smaltimento e uso

Articolo 12 Smaltimento e uso di materiali di categoria 1 In vigore dal 4 dicembre 2009

I materiali di categoria 1 sono:

a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:

i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'*articolo 8*, lettera a), punti i) e ii);

d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera f);

e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli *articoli 33, 34 e 36* e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Articolo 13 Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

In vigore dal 4 dicembre 2009

I materiali di categoria 2 sono:

- a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o
 - ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
 - b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:
 - i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o
 - ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
 - c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;
 - d) utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 32*, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;
 - e) compostati o trasformati in biogas:
 - i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o
 - ii) se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;
 - f) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;
 - g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;
 - h) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o
 - i) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli *articoli 33, 34 e 36* e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.
-

Articolo 14 Smaltimento e uso di materiali di categoria 3

In vigore dal 4 dicembre 2009

I materiali di categoria 3 sono:

- a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
- c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;
- d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:
 - i) per la fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 31*, eccetto se si tratta di materiali di cui all'*articolo 10*,

lettere n), o) e p);

ii) per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 36*;

iii) per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 35*; o

iv) per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 32*;

e) utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all'*articolo 35*;

f) compostati o trasformati in biogas;

g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

h) utilizzati in condizioni, determinate dall'autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all'*articolo 2*, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d'uovo;

i) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

j) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli *articoli 33, 34 e 36* e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;

k) trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'*articolo 10*, lettera p); o

l) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

Articolo 15 Misure di attuazione

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto riguarda:

a) le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;

b) i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla sterilizzazione sotto pressione, in particolare per quanto riguarda i parametri da applicare nell'ambito di detti metodi, in particolare il tempo, la temperatura, la pressione e la dimensione delle particelle;

c) i parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animali, compresi i rifiuti di cucina e ristorazione, in biogas o compost;

d) le condizioni per l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

e) le condizioni per la combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

f) le condizioni per la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 10*, lettera c);

g) l'insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

h) la marcatura permanente dei sottoprodotti di origine animale;

i) l'applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici e ammendanti;

j) l'uso di taluni sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali d'allevamento; e

k) il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all'*articolo 14*, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

2. In attesa dell'adozione di norme di cui:

a) al paragrafo 1, primo comma, lettere c), f) e g), gli Stati membri adottano o mantengono norme nazionali per:

i) la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 10*, lettera c);

ii) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 10*, lettera p); e

iii) l'insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

b) al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i sottoprodotti di origine animale in esso menzionati possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull'ambiente.

Sezione 3 Deroghe

Articolo 16 Deroghe In vigore dal 4 dicembre 2009

In deroga agli *articoli 12, 13 e 14*, i sottoprodotti di origine animale possono essere:

a) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1, primo comma, lettera a), manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali stabilite a norma di tale lettera;

b) utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici in conformità dell'*articolo 17*;

c) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 18*, usati per impieghi speciali nei mangimi in conformità di tale articolo;

d) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'*articolo 19*, smaltiti in conformità di tale articolo;

e) smaltiti o usati attraverso metodi alternativi autorizzati in conformità dell'*articolo 20*, basati su parametri che possono prevedere la sterilizzazione sotto pressione o altri requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione;

f) nel caso dei materiali di categoria 2 e di categoria 3, previa autorizzazione dell'autorità competente, impiegati nella preparazione e nell'applicazione sul terreno di preparati biodinamici di cui all'*articolo 12*, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007;

g) nel caso dei materiali di categoria 3, previa autorizzazione dell'autorità competente, impiegati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

h) nel caso dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei materiali di categoria 1, ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi o durante la nascita di animali nell'azienda e smaltiti direttamente in tale azienda, previa autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 17 Ricerca ed altri fini specifici

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. In deroga agli *articoli 12, 13 e 14*, l'autorità competente può consentire l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali condizioni comprendono:

a) il divieto di qualsiasi uso successivo ad altri fini dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati; e

b) l'obbligo di smaltire i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in modo sicuro, o di rispedirli, se del caso, al loro luogo d'origine.

2. Qualora sussistano rischi per la salute pubblica e degli animali che richiedono l'adozione di provvedimenti per l'intero territorio della Comunità, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati, possono essere fissate condizioni armonizzate per l'importazione e l'uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative al magazzinaggio, all'imballaggio, all'identificazione, al trasporto e allo smaltimento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 18 Impieghi speciali nei mangimi
In vigore dal 4 dicembre 2009

1. In deroga agli *articoli 13 e 14* e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l'autorità competente può consentire la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di:

a) animali da giardino zoologico;

b) animali da circo;

c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

d) animali da pelliccia;

e) animali selvatici;

f) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;

g) cani e gatti in asili;

h) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

2. In deroga all'*articolo 12* e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente può consentire:

a) l'uso dei materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera b), punto ii), e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico per l'alimentazione di animali da giardino zoologico; e

b) l'uso dei materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera b), punto ii), per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.

3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto riguarda:

a) le condizioni alle quali possono essere autorizzati, per quanto riguarda lo spostamento, il magazzinaggio e l'uso di materiali di categoria 2 e di categoria 3, la raccolta e l'uso a fini di alimentazione degli animali secondo quanto indicato al paragrafo 1, anche in presenza di rischi che si sono appena manifestati; e

b) le condizioni alle quali, in alcuni casi, in deroga agli obblighi di cui all'*articolo 21*, paragrafo 1, può essere autorizzato l'uso come mangimi dei materiali di categoria 1, come indicati al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero:

i) le specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi e altre specie in taluni Stati membri, che possono venire alimentate con tali materiali;

ii) le misure idonee a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 19 Raccolta, trasporto e smaltimento

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. In deroga agli *articoli 12, 13, 14 e 21*, l'autorità competente può consentire lo smaltimento:

a) tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti;

b) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

c) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

d) attraverso mezzi diversi dall'incenerimento o dal sotterramento in loco, sotto controlli ufficiali, nel caso di materiali di categoria 2 e di categoria 3 che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali quando la quantità di materiale non supera un determinato volume per settimana, stabilito in relazione alla natura delle attività svolte e alle specie di origine dei sottoprodotti di origine animale in questione;

e) attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera a), punto i), in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, qualora il trasporto al più vicino impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale aumenterebbe il pericolo di diffusione di rischi sanitari o, in caso di focolaio diffuso di una malattia epizootica, porterebbe al superamento delle capacità di smaltimento di tale impianto; e

f) attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, di api e di sottoprodotti dell'apicoltura.

2. La popolazione animale di una determinata specie nelle zone isolate di cui al paragrafo 1, lettera b), non eccede una percentuale massima della popolazione animale di tale specie nello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni relative:

a) alle zone da essi considerate isolate ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e ai motivi di tale categorizzazione, nonché informazioni aggiornate relative a eventuali cambiamenti di categorizzazione; e

b) al ricorso alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2.

4. Le misure di attuazione del presente articolo sono stabilite per quanto riguarda:

a) le condizioni volte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali in caso di combustione e sotterramento in loco;

b) la percentuale massima della popolazione animale di cui al paragrafo 2;

c) il volume dei sottoprodotti di origine animale, in relazione alla natura delle attività e alle specie d'origine, come indicato al paragrafo 1, lettera d); e

d) l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera e).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Sezione 4 Metodi alternativi

Articolo 20 Autorizzazione di metodi alternativi In vigore dal 4 dicembre 2009

1. La procedura di autorizzazione di un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati può essere avviata dalla Commissione o, su richiesta, da uno Stato membro o da una parte interessata, che può rappresentare varie parti interessate.

2. Le parti interessate inviano le loro richieste all'autorità competente dello Stato membro nel quale intendono applicare il metodo alternativo.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta completa l'autorità competente valuta se sia stato rispettato il formato standard per le richieste di cui al paragrafo 10.

3. L'autorità competente trasmette le richieste degli Stati membri e delle parti interessate, unitamente al rispettivo rapporto di valutazione, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ne informa la Commissione.

4. Quando la Commissione avvia la procedura di autorizzazione, trasmette all'EFSA il proprio rapporto di valutazione.

5. Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa, l'EFSA valuta se il metodo proposto garantisca che i rischi per la salute pubblica e degli animali siano:

a) controllati in modo tale da prevenirne la proliferazione prima dello smaltimento a norma del presente regolamento o delle misure di attuazione dello stesso; o

b) ridotti ad un livello almeno equivalente, per la categoria di sottoprodotti animali interessata, a quello garantito dai metodi di trattamento stabiliti a norma dell'*articolo 15*, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

L'EFSA formula un parere sulla richiesta presentata.

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l'EFSA richieda informazioni supplementari da parte del richiedente.

Dopo aver consultato la Commissione o il richiedente, l'EFSA decide un periodo entro il quale vanno fornite le informazioni ed informa la Commissione e, se del caso, il richiedente del periodo supplementare necessario.

7. Se i richiedenti intendono presentare informazioni supplementari di loro iniziativa, le inviano direttamente all'EFSA.

In tal caso il periodo di cui al paragrafo 5 non è esteso.

8. L'EFSA trasmette il proprio parere alla Commissione, al richiedente e all'autorità competente dello Stato membro in questione.

9. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'EFSA e tenendone conto, la Commissione informa il richiedente del provvedimento proposto da adottare in conformità del paragrafo 11.

10. Un formato standard per le richieste di metodi alternativi è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'*articolo 52*, paragrafo 2.

11. A seguito del ricevimento del parere dell'EFSA, è adottata:

a) una misura che autorizza un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; o

b) una misura che respinge l'autorizzazione del metodo alternativo.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

TITOLO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
CAPO I
Obblighi generali
Sezione 1
Raccolta, trasporto e rintracciabilità

**Articolo 21 Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto
In vigore dal 4 dicembre 2009**

1. Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.

2. Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 6, da un certificato sanitario.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.

3. I documenti commerciali e i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto contengono almeno informazioni sull'origine, la destinazione e la quantità di tali prodotti e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e della loro marcatura, qualora essa sia richiesta dal presente regolamento.

Tuttavia, per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati trasportati all'interno del territorio di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma attraverso un sistema alternativo.

4. Gli operatori raccolgono, trasportano e smaltiscono i rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 in conformità delle misure nazionali previste all'*articolo 13 della direttiva 2008/98/CE*.

5. Le seguenti misure sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3:

- a) modelli di documenti commerciali necessari durante il trasporto di sottoprodotti di origine animale; e
- b) modelli di certificati sanitari e condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati durante il trasporto.

6. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne:

- a) i casi in cui si deve allegare un certificato sanitario in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati prodotti derivati;
- b) i casi in cui, in deroga al paragrafo 2, primo comma, e visto il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati sottoprodotti animali o prodotti derivati, il trasporto di prodotti derivati può essere effettuato senza i documenti o i certificati di cui al suddetto paragrafo;
- c) le prescrizioni per l'identificazione, inclusa l'etichettatura, nonché per la separazione delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto; e
- d) le condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale, incluse le condizioni per un trasporto sicuro di tali prodotti applicabili ai contenitori, ai veicoli e al materiale d'imballaggio.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 22 Rintracciabilità

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.

Tuttavia, il primo comma non si applica se è stata concessa un'autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti animali o prodotti derivati senza documenti commerciali o certificati sanitari in conformità dell'*articolo 21*, paragrafo 2, secondo comma, o delle misure di attuazione adottate a norma dell'*articolo 21*, paragrafo 6, lettera b).

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 dispongono di sistemi e procedure per individuare:

- a) gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; e
- b) gli operatori dai quali sono stati riforniti.

Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

- a) le informazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti;
 - b) il periodo di tempo durante il quale tali informazioni devono essere conservate.
-

Sezione 2

Registrazione e riconoscimento

Articolo 23 Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti In vigore dal 4 dicembre 2009

1. A fini della registrazione, gli operatori:

a) prima di iniziare le attività, informano l'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

b) trasmettono all'autorità competente informazioni su:

i) la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo;

ii) la natura delle operazioni svolte, nell'ambito delle quali sono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza.

2. Gli operatori forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l'eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente.

3. Norme dettagliate riguardo alla registrazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell'*articolo 24* del presente regolamento.

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

Articolo 24 Riconoscimento di stabilimenti o impianti In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:

a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'*articolo 20*;

b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;

e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;

f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;

g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;

h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;

i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;

j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:

i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;

ii) usati come combustibile;

iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;

iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l'impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:

a) una determinata categoria di cui agli *articoli 8, 9 o 10*; o

b) di più di una categoria di cui agli *articoli 8, 9 o 10*, precisando se tali operazioni sono svolte:

i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o

ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:

- un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o

- altre circostanze straordinarie non previste.

Articolo 25 Prescrizioni generali in materia di igiene In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all'*articolo 24*, paragrafo 1, lettere a) e h):

a) siano costruiti in modo da consentirne un'efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, in modo che la costruzione di piani faciliti l'evacuazione dei liquidi;

b) abbiano accesso ad adeguate strutture per l'igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e

lavabi per il personale;

c) abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli;

d) mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente; e

e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione.

2. Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento:

a) gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati;

b) le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; e

c) l'operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.

3. Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all'*articolo 24*, paragrafo 1, lettere a):

a) i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione;

b) i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile. Dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione;

c) se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ricontaminazione;

d) gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili, in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle, se del caso mediante dispositivi automatici;

e) sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell'impianto.

Articolo 26 Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Il trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 è effettuata nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento o dell'impianto.

2. Le materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinate al consumo umano possono essere immagazzinate, trattate o trasformate negli stabilimenti specificamente autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, capo I, punto 5, e sezione XV, capo I, punto 5, a condizione che il rischio di trasmissione di malattie sia impedito mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi altri requisiti più specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia veterinaria.

Articolo 27 Misure di attuazione In vigore dal 4 dicembre 2009

Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I del presente capo sono stabilite per quanto riguarda:

- a) prescrizioni applicabili all'infrastruttura e alle attrezzature all'interno degli stabilimenti o degli impianti;
- b) prescrizioni in materia di igiene applicabili a tutti i tipi di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le misure intese a modificare i requisiti in materia di igiene per gli stabilimenti o gli impianti di cui all'*articolo 25*, paragrafo 1;
- c) condizioni e prescrizioni tecniche per la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione e il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e condizioni per il trattamento delle acque reflue;
- d) elementi di prova che l'operatore deve presentare ai fini della convalida del trattamento, della trasformazione e della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, relativamente alla loro attitudine ad evitare rischi per la salute umana e degli animali;
- e) condizioni per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di più di una delle categorie di cui agli *articoli 8, 9 o 10* nello stesso stabilimento o impianto:
 - i) in cui tali operazioni sono effettuate separatamente;
 - ii) in cui tali operazioni sono effettuate temporaneamente in determinate circostanze;
- f) condizioni per la prevenzione di contaminazione crociata quando i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati, trattati o trasformati in una parte specifica di uno stabilimento o di un impianto di cui all'*articolo 26*;
- g) parametri standard di trasformazione per gli impianti di produzione di biogas e di compost;
- h) prescrizioni applicabili all'incenerimento o al co-incenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all'*articolo 24*, paragrafo 1, lettere b) e c); e
- i) prescrizioni applicabili alla combustione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui all'*articolo 24*, paragrafo 1, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Sezione 3

Controlli interni e analisi di rischio e punti critici di controllo

Articolo 28 Controlli interni In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto

animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l'impianto, eccetto per lo smaltimento.

Articolo 29 Analisi di rischio e punti critici di controllo In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) per:

- a) la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
- b) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost;
- c) la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto;
- d) la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1, in particolare:

- a) identificano tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili;
- b) identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
- c) stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
- d) stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- e) stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
- f) stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace. Le procedure di verifica sono svolte regolarmente;
- g) stabiliscono una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni delle imprese onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3. Ogniquale volta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti.

4. Le misure intese a facilitare l'attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3.

Articolo 30 Manuali nazionali di buone prassi In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Ove necessario, le autorità competenti incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l'uso volontario di manuali nazionali di buone prassi, in particolare per l'applicazione dei principi HACCP di cui all'*articolo 29*. Gli operatori possono usare tali guide su base volontaria.

2. Le autorità competenti valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a) siano stati elaborati in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente coinvolti e siano stati diffusi da settori degli operatori; e

b) il loro contenuto sia applicabile nei settori cui sono destinati.

CAPO II

Immissione sul mercato

Sezione 1

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia

Articolo 31 Immissione sul mercato

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia possono essere immessi sul mercato a condizione che:

a) siano o derivino da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'*articolo 10*, lettere n), o) e p);

b) siano stati raccolti o trattati, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità delle misure adottate a norma dell'*articolo 15* e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; e

c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui si tratti.

2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Sezione 2

Fertilizzanti organici e ammendanti

Articolo 32 Immissione sul mercato e uso

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:

- a) derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3;
 - b) siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell'*articolo 15* e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;
 - c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e
 - d) nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3. Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.
- Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti, a condizione che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), non è necessaria la miscelazione di materiali il cui uso quale mangime è escluso alla luce della loro composizione o confezione.

3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne:

- a) condizioni di sanità pubblica e degli animali per la produzione e l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti;
- b) componenti o sostanze per la marcatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti;
- c) componenti da miscelare con i fertilizzanti organici e gli ammendanti;
- d) condizioni supplementari, ad esempio i metodi da usare per la marcatura e le proporzioni minime da rispettare nella preparazione della miscela al fine di escludere l'uso di tali fertilizzanti o ammendanti quali mangimi; e
- e) i casi in cui la composizione o la confezione consentono di derogare dall'obbligo di miscelazione dei componenti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Sezione 3

Prodotti derivati disciplinati da altri atti legislativi comunitari

Articolo 33 Immissione sul mercato In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli operatori possono immettere sul mercato i seguenti prodotti derivati:

- a) prodotti cosmetici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;
- b) dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
- c) dispositivi medici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;
- d) dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;

- e) medicinali veterinari, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;
 - f) medicinali, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.
-

Articolo 34 Fabbricazione **In vigore dal 4 dicembre 2009**

1. L'importazione, la raccolta e lo spostamento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a stabilimenti o impianti per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'*articolo 33* e la fabbricazione di tali prodotti derivati sono effettuate nel rispetto della legislazione comunitaria indicata in tale articolo.

I materiali inutilizzati provenienti da tali stabilimenti o impianti sono smaltiti nel rispetto della suddetta legislazione.

2. Tuttavia, si applica il presente regolamento qualora la legislazione comunitaria di cui all'*articolo 33* non contempli condizioni atte a contenere rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

Sezione 4 Altri prodotti derivati

Articolo 35 Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia **In vigore dal 4 dicembre 2009**

Gli operatori possono immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia, a condizione che:

- a) tali prodotti siano derivati:
 - i) da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'*articolo 10*, lettere n), o) e p);
 - ii) nel caso di alimenti per animali da compagnia d'importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell'*articolo 40*, primo comma, lettera a); o
 - iii) nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all'*articolo 10*, lettera a) e lettera b), punti i) e ii); e
 - b) garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità dell'*articolo 38*, laddove la provenienza sicura in conformità dell'*articolo 37* non garantisce un contenimento sufficiente.
-

Articolo 36 Immissione sul mercato di altri prodotti derivati In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli operatori possono immettere sul mercato prodotti derivati diversi da quelli di cui agli *articoli 31, 32, 33 e 35*, a condizione che:

- a) tali prodotti siano:
 - i) non destinati ad essere impiegati per l'alimentazione di animali d'allevamento o per l'applicazione sul terreno da adibire a pascolo o coltura erbacea per tali animali; o
 - ii) destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia; e
 - b) essi garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:
 - i) la provenienza sicura in conformità dell'*articolo 37*;
 - ii) il trattamento sicuro in conformità dell'*articolo 38*, qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure
 - iii) verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri, in conformità dell'*articolo 39*, qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi.
-

Articolo 37 Provenienza sicura In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Nell'ambito della provenienza sicura sono usati materiali:

- a) che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali;
- b) che sono stati raccolti e trasportati dal punto di raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali; o
- c) che sono stati importati nella Comunità e trasportati dal primo punto d'ingresso allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali.

2. Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una documentazione relativa alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, comprensiva, ove necessario, della prova dell'efficacia delle misure di biosicurezza adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza.

Tale documentazione è messa a disposizione dell'autorità competente a richiesta.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), le partite sono corredate da un certificato sanitario corrispondente ad un modello adottato in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3.

Articolo 38 Trattamento sicuro In vigore dal 4 dicembre 2009

Il trattamento sicuro comprende l'applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione.

Si garantisce che i prodotti derivati non implicino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.

Articolo 39 Usi finali sicuri **In vigore dal 4 dicembre 2009**

Gli usi finali sicuri includono l'uso di prodotti derivati:

- a) in condizioni che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; o
 - b) che possono presentare rischi per la salute pubblica e degli animali, per fini specifici, a condizione che tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella legislazione comunitaria, in particolare per la tutela della salute pubblica e degli animali.
-

Articolo 40 Misure di attuazione **In vigore dal 4 dicembre 2009**

Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto concerne:

- a) condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d'importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all'*articolo 8*, lettera c);
- b) condizioni per la provenienza sicura e lo spostamento sicuro del materiale da usare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali;
- c) documentazione di cui all'*articolo 37*, paragrafo 2, primo comma;
- d) parametri per il processo di fabbricazione di cui all'*articolo 38*, primo comma, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato;
- e) prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale; e
- f) condizioni per l'uso sicuro di prodotti derivati che presentano un rischio per la salute pubblica e degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

CAPO III
Importazione, transito ed esportazione

Articolo 41 Importazione e transito
In vigore dal 4 dicembre 2009

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono importati nella o inviati in transito attraverso la Comunità nel rispetto:

a) delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento e delle relative misure d'attuazione per lo specifico sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati all'interno della Comunità;

b) delle condizioni riconosciute come almeno equivalenti alle prescrizioni applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati secondo la legislazione comunitaria; o

c) per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui agli *articoli 33, 35 e 36*, dei requisiti fissati in tali articoli.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, l'importazione ed il transito di:

a) materiale specifico a rischio sono effettuati solo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

c) materiali di categoria 1, di categoria 2 e prodotti da essi derivati, non destinati alla fabbricazione dei prodotti derivati di cui agli *articoli 33, 35 e 36*, sono effettuati unicamente se sono state adottate norme per l'importazione in conformità dell'*articolo 42*, paragrafo 2, lettera a);

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini di cui all'*articolo 17*, paragrafo 1, sono effettuati nel rispetto dei provvedimenti nazionali che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in attesa dell'adozione delle condizioni armonizzate di cui all'*articolo 17*, paragrafo 2.

3. Per l'importazione ed il transito di materiali di categoria 3 e di prodotti da essi derivati, sono adottate le prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Tali prescrizioni possono stabilire che le partite:

a) devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati in conformità del paragrafo 4;

b) devono provenire da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati dalle autorità competenti del paese terzo d'origine e devono essere elencati da tali autorità per tale fine; e

c) devono essere accompagnate al punto d'ingresso nella Comunità, dove si svolgono i controlli veterinari, da un documento commerciale o da un certificato sanitario e, se del caso, da una dichiarazione, conforme ad un modello stabilito a norma dell'*articolo 42*, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

In attesa dell'adozione delle prescrizioni di cui al secondo comma, lettere a) e c), gli Stati membri specificano tali prescrizioni nelle rispettive misure nazionali.

4. Gli elenchi dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali possono essere importati o transitati attraverso la Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati è elaborato seguendo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3, tenendo conto in particolare:

- a) della legislazione del paese terzo;
 - b) dell'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi d'ispezione nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza cui sono sottoposti, nonché dell'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della legislazione nazionale;
 - c) delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla fabbricazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
 - d) delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;
 - e) dell'esperienza in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
 - f) dei risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;
 - g) della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;
 - h) della regolarità e velocità con le quali il paese terzo fornisce informazioni sulla presenza, nel proprio territorio, di malattie animali infettive, in particolare delle malattie elencate dal Codice sanitario per gli animali terrestri e dal Codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - i) delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi terzi.
- Gli elenchi degli stabilimenti e degli impianti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), sono aggiornati regolarmente e trasmessi alla Commissione e agli Stati membri e sono messi a disposizione del pubblico.
-

Articolo 42 Misure di attuazione In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Le misure di attuazione dell'*articolo 41*, che possono escludere i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di importazione o in transito, fabbricati in taluni stabilimenti o impianti, al fine di proteggere la salute pubblica o degli animali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3.
2. Altre misure di attuazione dell'*articolo 41* sono adottate per quanto riguarda:
 - a) le condizioni per l'importazione ed il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;
 - b) le restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono essere imposte attraverso un riferimento all'elenco comunitario di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborato in conformità dell'*articolo 41*, paragrafo 4, o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;
 - c) le condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in stabilimenti o impianti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le disposizioni di controllo di tali stabilimenti o impianti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l'esonero per determinati tipi di stabilimenti o impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all'*articolo 41*, paragrafo 3, secondo comma, lettera b); e
 - d) i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati

alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 43 Esportazione In vigore dal 4 dicembre 2009

1. L'esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all'incenerimento o alla discarica è vietata.

2. L'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata.

3. I materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2 e i prodotti da essi derivati sono esportati unicamente per fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

4. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità si applica, *mutatis mutandis*, all'esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati nel rispetto del presente regolamento.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'importazione di:

a) materiale specifico a rischio è effettuata solo in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

TITOLO III CONTROLLI UFFICIALI E DISPOSIZIONI FINALI CAPO I Controlli ufficiali

Articolo 44 Procedura di riconoscimento In vigore dal 4 dicembre 2009

1. L'autorità competente riconosce gli stabilimenti o gli impianti soltanto qualora un'ispezione in loco, effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti fissati a norma dell'*articolo 27*.

2. L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti dall'ispezione in loco che lo stabilimento o l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto del presente regolamento. Essa concede il riconoscimento definitivo solo qualora risulti da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1. Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Tuttavia, il riconoscimento condizionato non può superare sei mesi in totale.

3. Gli operatori garantiscono che uno stabilimento o impianto cessi di operare se l'autorità competente revoca il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionato, non proroga tale riconoscimento o non concede il pieno riconoscimento.

Articolo 45 Controlli ufficiali (13) **In vigore dal 27 aprile 2017**

[1. Fatto salvo l'*articolo 5*, l'autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Gli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.

3. Nell'ambito dei controlli ufficiali l'autorità competente può tenere conto della conformità ai manuali di buone prassi.

4. Possono essere stabilite modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.]

(13) Articolo abrogato dall'*art. 160, par. 1, punto 2 del Regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE*. Per la decorrenza e l'applicabilità vedi l'*art. 167 del medesimo Regolamento n. 2017/625/UE*.

Articolo 46 Sospensioni, revoche e divieti riguardanti le operazioni **In vigore dal 4 dicembre 2009**

1. Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall'autorità competente risulta che una o più prescrizioni del presente regolamento non sono soddisfatte, tale autorità adotta i provvedimenti

opportuni.

In particolare, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, l'autorità competente:

a) sospende il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i) le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati;

ii) si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e

iii) i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi in applicazione del punto b);

b) revoca il riconoscimento di stabilimenti o impianti riconosciuti in virtù del presente regolamento, se:

i) le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell'impianto non sono più rispettati; e

ii) non si può presumere che l'operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole:

- per motivi connessi all'infrastruttura dello stabilimento o dell'impianto,

- per motivi connessi alla capacità personale dell'operatore o del personale che egli controlla, o

- a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dello stabilimento o dell'impianto prima che l'operatore possa presentare una nuova richiesta di riconoscimento;

c) impone obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate.

2. L'autorità competente vieta, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, in modo temporaneo o permanente agli operatori di cui all'*articolo 23*, paragrafi 1 e 3, e all'*articolo 24*, paragrafo 1, di svolgere operazioni di cui al presente regolamento, se del caso, dopo aver ricevuto informazioni indicanti che:

a) le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate; e

b) le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali.

Articolo 47 Elenchi

In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Ogni Stato membro elabora un elenco di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all'interno del suo territorio.

Ad ogni stabilimento, impianto o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività.

Se del caso, gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito allo stabilimento, all'impianto o all'operatore in virtù di altra legislazione comunitaria.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati.

Gli Stati membri tengono aggiornato gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

- a) il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1; e
 - b) la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.
-

Articolo 48 Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri In vigore dal 4 dicembre 2009

1. Se un operatore intende spedire materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e farine di carne e ossa o grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Entro un termine preciso, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, su domanda dell'operatore, decide di:

- a) rifiutare di ricevere la partita;
- b) accettare la partita senza porre condizioni; o
- c) subordinare l'accettazione della partita alle condizioni seguenti:
 - i) se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; o
 - ii) i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione siano manipolati nel rispetto del presente regolamento.

2. I formati per le richieste degli operatori di cui al paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3.

3. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema Traces, in conformità della decisione 2004/292/CE, della spedizione di ogni partita inviata allo Stato membro di destinazione contenente:

- a) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 1;
- b) proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

Dopo essere stata informata della spedizione, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema Traces.

4. I materiali di categoria 1 e di categoria 2, le farine di carne e ossa e il grasso animale di cui al paragrafo 1 sono trasportati direttamente allo stabilimento o all'impianto di destinazione, che deve essere stato registrato o riconosciuto in conformità degli *articoli 23, 24 e 44* oppure, se si tratta di stallatico, all'azienda agricola di destinazione.

5. I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviati ad un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo sono spediti in consegne sigillate nello Stato membro di origine e sono accompagnati da un certificato sanitario.

Le partite sigillate rientrano nella Comunità solo attraverso un posto di ispezione frontaliero, in conformità dell'*articolo 6* della direttiva 89/662/CEE.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 200/532/CE, sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

7. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne:

- a) un termine specifico per la decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1;
- b) condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 4;
- c) modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 5; e
- d) condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

8. Le misure per l'attuazione del presente articolo possono specificare le condizioni in base alle quali, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare:

- a) la spedizione di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti;
- b) la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra stabilimenti o impianti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; e
- c) il trasporto di un animale da compagnia morto per incenerimento in uno stabilimento o impianto situato nella regione frontiera di un altro Stato membro confinante.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 52*, paragrafo 4.

Articolo 49 Controlli comunitari negli Stati membri (14) **In vigore dal 27 aprile 2017**

[1. Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento. Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.

La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'*articolo 52*, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la procedura di cooperazione con le autorità nazionali.]

(14) Articolo abrogato dall'*art. 160, par. 1, punto 2 del Regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE*. Per la decorrenza e l'applicabilità vedi l'*art. 167* del medesimo Regolamento n. 2017/625/UE.

Articolo 50 Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli (15) **In vigore dal 27 aprile 2017**

- [1. L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli comunitari effettuati nei paesi terzi per verificare la conformità al presente regolamento.
2. L'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, alla graduale introduzione delle prescrizioni dell'*articolo 41*, paragrafo 3, del presente regolamento.
3. L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli comunitari effettuati dai paesi terzi negli Stati membri relativi ad operazioni di cui al presente regolamento.]

(15) Articolo abrogato dall'*art. 160, par. 1, punto 2 del Regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE*. Per la decorrenza e l'applicabilità vedi l'*art. 167* del medesimo Regolamento n. 2017/625/UE.

CAPO II Disposizioni finali

Articolo 51 Disposizioni nazionali In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nei settori di loro competenza direttamente riguardanti la corretta attuazione del presente regolamento.

Articolo 51-bis Esercizio della delega (17) In vigore dal 15 luglio 2019

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (16).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento

europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 46, par. 1, punto 2), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1009/UE, a decorrere dal 15 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, par. 1 (e applicabilità all'art. 53, par. 2) del medesimo Regolamento n. 2019/1009/UE.

Articolo 52 Procedura di comitato In vigore dal 4 dicembre 2009

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) e e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 53 Sanzioni In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 4 giugno 2011 e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 54 Abrogazione In vigore dal 4 dicembre 2009

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è abrogato con effetto dal 4 marzo 2011.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 1774/2002 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'*allegato*.

Articolo 55 Misure transitorie In vigore dal 4 dicembre 2009

Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento.

Articolo 56 Entrata in vigore (18) In vigore dal 1 gennaio 2014

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte") a decorrere dal 1° gennaio 2021. I

sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1° gennaio 2021 sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 4, paragrafo 1, Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1385/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 1385/2013*.

Allegato
Tavola di concordanza

In vigore dal 4 dicembre 2009

Regolamento (CE) n. 1774/2002	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafi 3 4 e 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 4, paragrafo 2	Articoli 12, 15 e 16
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 24, lettere h), i) e j)
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), articolo 43, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 5, paragrafo 2	Articoli 13, 15 e 16
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 24, lettere h), i) e j)
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e articolo 43, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 6, paragrafo 2	Articoli 14, 15 e 16
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 24, lettere h), i) e j)
Articolo 7	Articolo 21
Articolo 8	Articolo 48
Articolo 9	Articolo 22
Articoli da 10 a 15, 17 e 18	Articoli 23, 24, 27 e 44
Articolo 16	Articolo 6
Articolo 19	Articolo 31

Articolo 20, paragrafo 1	Articoli 35 e 36
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 32
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 36
Articolo 21	-
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 23	Articoli 17 e 18
Articolo 24	Articolo 19
Articolo 25	Articoli 28 e 29
Articolo 26	Articoli 45, 46 e 47
Articolo 27	Articolo 49
Articolo 28	Articolo 35, lettera a), punto ii), e articolo 41, paragrafo 1)
Articolo 29	Articoli 41 e 42
Articolo 30	Articolo 41, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 31	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 32	-
Articolo 33	Articolo 52
Articolo 34	-
Articolo 35	Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 51
Articolo 36	-
Articolo 37	Articolo 54
Articolo 38	Articolo 56

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

(GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017	L 95	1	7.4.2017

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 2004****sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97**

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.
2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:
 - a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedono il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
 - b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
3. Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.
4. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria.
5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «animali»: animali vertebrati vivi;
- b) «centri di raccolta»: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;

▼B

- c) «guardiano»: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;

▼M1

- d) «posto di ispezione frontaliero»: posto di ispezione frontaliero come definito all'articolo 3, punto 38), del regolamento ►**C1** (UE) 2017/625 ◀ del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

▼B

- e) «legislazione veterinaria comunitaria»: la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾ e le successive disposizioni di attuazione;

▼M1

- f) «autorità competente»: autorità competenti come definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento ►**C1** (UE) 2017/625 ◀;

▼B

- g) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggio o altra struttura rigida usata per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;
- h) «posti di controllo»: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;

▼M1

- i) «punto di uscita»: punto di uscita come definito all'articolo 3, punto 39), del regolamento ►**C1** (UE) 2017/625 ◀;

▼B

- j) «viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
- k) «detentore»: persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
- l) «nave adibita al trasporto di bestiame»: nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
- m) «lungo viaggio»: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
- n) «mezzi di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;

⁽¹⁾ Regolamento ►**C1** (UE) 2017/625 ◀ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (►**C1** GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◀).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

▼B

- o) «sistemi di navigazione»: infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente regolamento;

▼M1

- p) «veterinario ufficiale»: veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento ►**C1** (UE) 2017/625 ◀;

▼B

- q) «organizzatore»:
- i) trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero
 - ii) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero
 - iii) persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II;
- r) «luogo di partenza»: il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.

Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che:

- i) la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 100 km; o
 - ii) gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta;
- s) «luogo di destinazione»: il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e:
- i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero
 - ii) macellato;
- t) «luogo di riposo o trasferimento»: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;
- u) «equide registrato»: equide registrato ai sensi della direttiva 90/426/CEE ⁽¹⁾;
- v) «nave traghetto»: nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari;
- w) «trasporto»: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
- x) «trasportatore»: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- y) «equidi non domati»: equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

▼B

- z) «veicolo»: mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.

*Articolo 3***Condizioni generali per il trasporto di animali**

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

CAPO II

ORGANIZZATORI, TRASPORTATORI, DETENTORI E CENTRI DI RACCOLTA*Articolo 4***Documentazione di trasporto**

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

- a) la loro origine e proprietà;
- b) il luogo di partenza;
- c) la data e l'ora di partenza;
- d) il luogo di destinazione;
- e) la durata prevista del viaggio.

▼B

2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.

*Articolo 5***Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali**

1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.
2. I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento.
3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:
 - a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; e
 - b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento.
4. Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

*Articolo 6***Trasportatori**

1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.
2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.
5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali.
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:

▼B

- a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
 - b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.
7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 o all'articolo 19, paragrafo 2.
9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

*Articolo 7***Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto**

1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

*Articolo 8***Detentori**

1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.
2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

▼B*Articolo 9***Centri di raccolta**

1. Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1.
2. Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a:
 - a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I;
 - b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione;
 - c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
 - d) in caso di inosservanza del presente regolamento ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi;
 - e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d).

CAPO III

DOVERI E OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI*Articolo 10***Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore**

1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:
 - a) i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l'autorizzazione;
 - b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche;
 - c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

▼B

2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.

*Articolo 11***Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi**

1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:

- a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1,
- b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:
 - i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;
 - ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;
 - iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
 - iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9:

- a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

*Articolo 12***Limite alle richieste di autorizzazione**

I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

▼B*Articolo 13***Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente**

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto.
2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro.
3. L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
4. L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 26, paragrafo 6.

▼M1**▼B***Articolo 17***Corsi di formazione e certificato di idoneità**

1. Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
2. Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

*Articolo 18***Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada**

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto:

▼B

- a) non siano oggetto di una domanda presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;
 - b) siano stati ispezionati dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.
2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
3. L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore.

*Articolo 19***Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame**

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, a condizione che la nave:
- a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;
 - b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;
 - c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame.
2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
3. L'autorità competente registra le navi adibite al trasporto di bestiame omologate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di inosservanza del presente regolamento.

▼B

4. L'autorità competente registra i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 20***Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico**

1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:

- a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare;
- b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni;
- c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento.

2. L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che:

- a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio;
- b) le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III;
- c) le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2.

▼M1**▼B***Articolo 22***Ritardi nel trasporto**

1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontaliere per dare priorità al trasporto di animali.

▼M1**▼B**

CAPO IV

ATTUAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI**▼M1**

▼B*Articolo 25***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano.

▼M1**▼B***Articolo 27***Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti****▼M1**

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per porvi rimedio.

▼B*Articolo 29***Guide delle buone pratiche**

Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1. Tali guide sono elaborate a livello nazionale, tra più Stati membri o a livello comunitario. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di guide sia nazionali che comunitarie.

CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE E COMITATOLOGIA*Articolo 30***Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione**

1. Gli allegati del presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici, tranne per quanto riguarda l'allegato I, capo IV e capo VI, punto 3.1 l'allegato II, sezioni da 1 a 5 e gli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

▼B

2. Le eventuali norme specifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
3. I certificati o altri documenti previsti per gli animali vivi dalla legislazione veterinaria comunitaria possono essere completati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto dei requisiti del presente regolamento.
4. L'obbligo di detenere un certificato di idoneità di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere esteso ai conducenti o ai guardiani che trasportano altre specie domestiche secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
5. La Commissione ha facoltà di adottare deroghe all'allegato I, capo I, punto 2, lettera e) in caso di misure eccezionali di sostegno del mercato dovute a restrizioni agli spostamenti nell'ambito di misure veterinarie di controllo delle malattie. Il Comitato di cui all'articolo 31 è informato delle misure adottate.
6. Deroghe alle disposizioni per i lunghi viaggi per tener conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio continentale della Comunità possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
7. In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione.
8. In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.

*Articolo 31***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 32***Relazione**

Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 37, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali trasportati e sui flussi commerciali di animali vivi

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2002 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

▼B

nella Comunità allargata. In particolare la relazione tiene conto delle prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali e della relazione sull'attuazione del sistema di navigazione satellitare di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.3., nonché delle implicazioni socioeconomiche del presente regolamento, compresi gli aspetti regionali. La relazione può essere corredata se necessario di appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e lo spazio disponibile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 33***Abrogazioni**

La direttiva 91/628/CEE e il regolamento (CE) n. 411/98 sono abrogati a decorrere dal 5 gennaio 2007. I riferimenti alla direttiva e al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 34***Modifica della direttiva 64/432/CEE**

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:

«ee) siano conformi alle disposizioni della direttiva 98/58/CE e del regolamento (CE) n. 1/2005 (*) che ad essi si applicano;»

(*) GU L 3 del 5 gennaio 2005.

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva ovvero del regolamento (CE) n. 1/2005 o di un'altra legislazione veterinaria comunitaria elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE (*). L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato appieno a tutte le disposizioni pertinenti di cui al presente paragrafo.»

(*) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

2) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori soddisfino i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) utilizzino per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto:

i) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; e

▼B

- ii) puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali;
- b) essi devono:
- i) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero
 - ii) fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte da terzi riconosciuti dall'autorità competente.
2. Per ciascun veicolo autorizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni:
- a) luoghi, date e ore del prelievo, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono prelevati;
 - b) luoghi, date o ore di consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
 - c) specie e numero degli animali trasportati;
 - d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
 - e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, compreso il numero di serie;
 - f) durata prevista di ciascun viaggio.
3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore osservi le disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali.
5. Il presente articolo non si applica alle persone che trasportano animali per una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, per quanto concerne la salute degli animali, le disposizioni relative alle violazioni e alle notifiche di violazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005.».

*Articolo 35***Modifica della direttiva 93/119/CE**

Nell'allegato A della direttiva 93/119/CE, il paragrafo 3 della parte II è sostituito dal seguente:

▼B

- «3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.»

*Articolo 36***Modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97**

Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue:

- 1) I termini «punti di sosta» sono sostituiti dai termini «posti di controllo» in tutto il regolamento.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/2005 (*) del Consiglio.»

(*) GU L 3 del 5 gennaio 2005.

- 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.

Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate.

2. I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre:

- a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria;

▼B

- b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione;
- d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.

4. Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all'articolo 28 di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria.»

- 4) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.»

- 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato.

2. Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005»;

- 6) L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoonosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005».

- 7) All'articolo 6 ter, la prima frase è sostituita dalla seguente:

▼B*«Articolo 6 ter*

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione».

8) L'allegato I è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO»

b) La parte A è sostituita dalla seguente:

«A. MISURE SANITARIE E D'IGIENE

1. Ogni posto di controllo deve

- a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali;
- b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica;
- c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione.

3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche.

4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali;

5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali.

▼B

6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo:
 - a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.»
- c) La parte B, punto 1 è sostituita dalla seguente:
 - «1. Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del regolamento (CE) n. 1/2005 applicabili ai mezzi di trasporto per il carico e lo scarico degli animali, ogni punto di controllo deve disporre di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto. In particolare le attrezzature e gli impianti devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di parapetti o altri mezzi di protezione onde impedire che gli animali possano cadere. Le rampe di carico e scarico devono avere la minima inclinazione possibile. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere muniti di pavimenti antisdrucchiolevoli ed essere concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi. È necessario evitare assolutamente che tra il pavimento del veicolo e la rampa o tra la rampa e il pavimento della zona di scarico vi sia un dislivello o un gradino tale da costringere gli animali a saltare o da farli scivolare o inciampare.»
- 9) L'allegato II è soppresso.

*Articolo 37***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 5 è applicabile a decorrere dal 5 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***SPECIFICHE TECNICHE**

[di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)]

CAPO I**IDONEITÀ AL TRASPORTO**

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:
 - a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
 - b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
 - c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
 - d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
 - e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;
 - f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;
 - g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
 - a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
 - b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;
 - c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili; e
 - d) sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.
4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
5. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

▼B

7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

CAPO II

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

- 1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
- c) essere puliti e disinfettati;
- d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
- e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
- f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
- g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;
- h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
- i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

- 1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

- 1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

- a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi
- b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.

- 1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

- 1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

▼B

1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate dev'essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.

2. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su strada o su rotaia

2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in conformità del punto 5.1.

2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.

3. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su navi traghetto

3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorché i veicoli sono caricati:

a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;

b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.

3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.

4. Disposizioni aggiuntive per il trasporto per via aerea

4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi nella versione indicata nell'allegato VI.

4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

5. Disposizioni aggiuntive per il trasporto in contenitori

5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

▼B

- 5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

CAPO III

PRATICHE DI TRASPORTO

1. Carico, scarico e accudimento degli animali

- 1.1 Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.
- 1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:
- a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;
 - b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure

- 1.3 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
- a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
 - b) essere pulite e disinfettate.
- 1.4
- a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4 % rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50 % rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;
 - b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
- 1.5 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.
- 1.6 Durante le operazioni di carico e scarico dev'essere assicurata un'illuminazione appropriata.
- 1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:
- a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;
 - b) per assicurare la stabilità dei contenitori;
 - c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

▼B*Trattamento degli animali*

1.8 È proibito:

- a) percuotere o dare calci agli animali;
- b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
- c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
- d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
- e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
- f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

1.9 Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

1.10 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.

1.11 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

- a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
- b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;
- c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione

1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

- a) animali di specie diverse;
- b) animali di taglia o età significativamente diverse;
- c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
- d) maschi sessualmente maturi e femmine;
- e) animali con corna e animali senza corna;
- f) animali reciprocamente ostili;
- g) animali legati e animali slegati.

▼B

1.13 Le lettere a), b), c) e e) del punto 1.12 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

2. Durante il trasporto

2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII.

2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento dev'essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.

2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.

2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.

2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedire la ventilazione.

2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nel capo V. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

CAPO IV**DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME O PER LE NAVI CHE TRASPORTANO CONTENITORI VIA MARE****SEZIONE 1*****Requisiti relativi alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame***

1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti dev'essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente.

2. I compartimenti in cui gli animali sono destinati a essere trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria secondo le seguenti regole:

a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;

▼B

- b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;
 - c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.
3. La capacità di stoccaggio o di produzione di acqua dolce dev'essere appropriata per soddisfare i requisiti in materia di abbeveraggio stabiliti al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto.
4. Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione d'acqua in caso di guasto del sistema primario.
5. Il sistema di canalizzazione dev'essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.
6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Dev'essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale. Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali.
7. In tutti gli spazi riservati agli animali dev'essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti regole della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.
8. I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella timoniera:
- a) ventilazione;
 - b) fornitura d'acqua dolce e drenaggio;
 - c) illuminazione;
 - d) ove necessario, produzione di acqua dolce.
9. La fonte principale di energia dev'essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia dev'essere sufficiente a sostituire la fonte principale per un periodo continuativo di tre giorni.

▼B

SEZIONE 2

Riserva di alimenti e acqua sulle navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare

Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare con equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina recano dal momento della partenza, per i viaggi che superano le 24 ore, sufficiente lettiera ed alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più 25 % ovvero, se maggiore, una scorta bastante per tre giorni di lettiera, alimenti e acqua.

Tabella 1

Fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare

Categoria	Alimenti (in % del peso vivo dell'animale)		Acqua dolce (litri per animale) (*)
	Foraggio	Alimenti concentrati	
Bovini e equidi	2	1,6	45
Ovini	2	1,8	4
Suini	-	3	10

(*) I requisiti minimi per quanto concerne l'acqua dolce fissati nella quarta colonna possono essere sostituiti per tutte le specie da un riserva d'acqua pari al 10 % del peso vivo dell'animale.

Il foraggio può essere rimpiazzato da alimenti concentrati e viceversa. Tuttavia, occorre prestare debita attenzione alle necessità di talune categorie di animali che devono abituarsi al cambio di alimentazione per quanto concerne le esigenze del loro metabolismo.

CAPO V

INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO**1. Equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina**

- 1.1 Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto degli equidi domestici ad eccezione degli equidi registrati e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina, fatta eccezione per il trasporto aereo.
- 1.2 La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a 8 ore.
- 1.3 La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.
- 1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
 - a) i vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;

▼B

- b) i suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
 - c) gli equidi domestici, possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore;
 - d) tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
- 1.5 Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
- 1.6 Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 1.4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione dei periodi di riposo.
- 1.7 a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2, salvo che le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
- b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti da 1.2 a 1.4.
- 1.8 Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
- 1.9 Fatte salve le disposizioni di cui ai punti da 1.3 a 1.8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da un punto di partenza a un punto di destinazione situati sul proprio territorio.
- 2. Altre specie**
- 2.1 Per il pollame, gli uccelli domestici e i conigli domestici devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di:
- a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure
 - b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.
- 2.2 I cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.

▼B

- 2.3 Altre specie, diverse da quelle elencate ai punti 2.1 o 2.2, sono trasportate conformemente alle istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto delle eventuali cure specifiche necessarie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA**1. Tutti i lunghi viaggi***Tetto*

- 1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera

- 1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione

- 1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.
- 1.4 Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.
- 1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa dev'essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.

Divisori

- 1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.
- 1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.
- 1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie

- 1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:

▼B

- gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;
- i vitelli hanno più di quattordici giorni di età;
- i suini pesano più di 10 Kg.

I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare

- 2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
- 2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
- 2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.
- 2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura

- 3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.
- 3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m³/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.
- 3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.
- 3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

▼B

3.5 La Commissione elabora entro il 31 luglio 2005 una relazione basata su un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, corredata di opportuni progetti di misure volte a definire una forcella di temperature massime e minime per il trasporto degli animali, da adottarsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, tenendo conto delle temperature prevalenti in talune regioni della Comunità caratterizzate da particolari condizioni climatiche.

4. Sistema di navigazione

4.1 I mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per quelli di nuova costruzione e dal 1° gennaio 2009 per tutti gli altri, devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio di cui all'allegato II, sezione 4 e informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico.

4.2 Entro il 1° gennaio 2008 la Commissione presenta al Consiglio i risultati di uno studio sul sistema di navigazione e sull'applicazione di questa tecnologia ai fini del presente regolamento.

4.3 Entro il 1° gennaio 2010 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di navigazione di cui al punto 4.2, corredata di eventuali proposte ritenute necessarie, volte in particolare a definire specifiche del sistema di navigazione che dovrà essere usato da tutti i mezzi di trasporto. Il Consiglio delibera su dette proposte a maggioranza qualificata.

CAPO VII**SPAZI DISPONIBILI**

Gli spazi disponibili per gli animali devono corrispondere almeno alle dimensioni in appresso:

A. Equidi domestici*Trasporto ferroviario*

Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m) (*)
Cavalli giovani (6-4 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m.

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

▼B*Trasporto stradale*

Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo

0-100 kg	0,42 m ²
100-200 kg	0,66 m ²
200-300 kg	0,87 m ²
300-400 kg	1,04 m ²
400-500 kg	1,19 m ²
500-600 kg	1,34 m ²
600-700 kg	1,51 m ²
700-800 kg	1,73 m ²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m ² /animale
200/300	0,90/1,175
300/400	1,175/1,45
400/500	1,45/1,725
500/600	1,725/2
600/700	2/2,25

B. Bovini*Trasporto ferroviario*

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli d'allevamento	55	0,30-0,40
Vitelli medi	110	0,40-0,70
Vitelli pesanti	200	0,70-0,95
Bovini medi	325	0,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	> 1,60

▼B

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli d'allevamento	50	0,30-0,40
Vitelli medi	110	0,40-0,70
Vitelli pesanti	200	0,70-0,95
Bovini medi	325	0,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	> 1,60

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli	50	0,23
	70	0,28
Bovini	300	0,84
	500	1,27

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m ² /animale
200/300	0,81/1,0575
300/400	1,0575/1,305
400/500	1,305/1,5525
500/600	1,5525/1,8
600/700	1,8/2,025

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C. Ovini/capri*Trasporto ferroviario*

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m ² per animale
Montoni tosati	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40

▼B

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m ² per animale
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	< 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto stradale

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m ² per animale
Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	< 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

Trasporto aereo

Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo

Peso medio(in kg)	Superficie al suolo per ovino/caprino (in m ²)
25	0,20
50	0,30
75	0,40

▼B*Trasporto marittimo*

Peso vivo in kg	m ² /animale
20/30	0,24/0,265
30/40	0,265/0,290
40/50	0,290/0,315
50/60	0,315/0,34
60/70	0,34/0,39

D. Suini*Trasporto ferroviario e stradale*

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

Peso medio	Superficie al suolo per suino
15 kg	0,13 m ²
25 kg	0,15 m ²
50 kg	0,35 m ²
100 kg	0,51 m ²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m ² /animale
fino a 10	0,20
20	0,28
45	0,37
70	0,60
100	0,85
140	0,95
180	1,10
270	1,50

▼B**E. pollame**

Densità per il trasporto di pollame in contenitori:

Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo:

Categoria	Superficie in cm ²
Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

▼B*ALLEGATO II***GIORNALE DI VIAGGIO**

[di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, lettere a) e c) e all'articolo 21, paragrafo 2)]

1. La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato.

2. Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni:

Sezione 1 — Pianificazione

Sezione 2 — Luogo di partenza

Sezione 3 — Luogo di destinazione

Sezione 4 — Dichiarazione del trasportatore

Sezione 5 — Modello per la relazione sulle anomalie

Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro.

I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice.

3. L'organizzatore:

- a) identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico;
- b) si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia ricevuta dall'autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità;
- c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14, lettera (a);
- d) si assicura che il giornale di viaggio sia timbrato come previsto all'articolo 14, paragrafo 1;
- e) si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.

4. I detentori nel luogo di partenza, e qualora il luogo di destinazione sia situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione, compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l'autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 5.

5. Se il luogo di destinazione si trova nel territorio della Comunità, i detentori nel luogo di destinazione conservano, il giornale di viaggio, eccetto la sezione 4, per almeno tre anni dalla data di arrivo nel luogo di destinazione.

A richiesta il giornale di viaggio è messo a disposizione dell'autorità competente.

6. Se il viaggio si conclude nel territorio della Comunità il trasportatore compila e firma la sezione 4 del giornale di viaggio.

7. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.

▼B

8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:
- a) una copia del giornale di viaggio compilato;
 - b) Il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.

Il documento di cui alla lettera a) è restituito all'autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Allorché i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, in conformità della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.



Appendice

SEZIONE 1

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ^(a) ^(b)		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m ²):	
6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA			
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)
	Data	Ora	
			6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
7. Il sottoscritto, organizzatore, dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di aver preso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.			
8. Firma dell'organizzatore			

^(a) Organizzatore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera q) del regolamento (CE) n. 1/2005

^(b) Se l'organizzatore è un trasportatore, specificare il numero di autorizzazione.

▼B

SEZIONE 2

LUOGO DI PARTENZA

1. DETENTORE nel luogo di partenza – Nome e indirizzo (se diverso dall'organizzatore menzionato alla sezione 1) ^(a)		
2. Luogo e Stato membro di partenza ^(b)		
3. Data e ora del caricamento del primo animale ^(b)	4. Numero di capi caricati (b)	5. Identificazione del mezzo di trasporto
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di partenza, dichiara con la presente di essere stato presente al caricamento degli animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del caricamento, gli animali erano idonei al trasporto e che strutture e procedure per accudire gli animali erano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.		
7. Firma del detentore nel luogo di partenza		
8. CONTROLLI ADDIZIONALI ALLA PARTENZA		
9. VETERINARIO nel luogo di partenza (nome e indirizzo)		
10. Il sottoscritto, veterinario, dichiara con la presente di aver controllato e approvato il caricamento degli animali summenzionati. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento della partenza, gli animali erano idonei al trasporto e che il mezzo di trasporto e le pratiche di trasporto erano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.		
11. Firma del VETERINARIO		

^(a) Detentore: cfr. definizione di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

^(b) Se diverso dalla sezione 1.



SEZIONE 3

LUOGO DI DESTINAZIONE

1. DETENTORE nel luogo di destinazione/ VETERINARIO UFFICIALE – Nome e indirizzo ^(*)			
2. Luogo e Stato membro di destinazione/Punto di controllo ^(*)		3. Data e ora del controllo	
4. CONTROLLI ESEGUITI		5. RISULTATO DEI CONTROLLI	
		5.1. CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO	5.2. RISERVA/E
4.1. Trasportatore Numero di autorizzazione ^(b)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Conducente Numero del certificato di idoneità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Mezzo di trasporto Identificazione ^(c)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. Spazio disponibile Spazio medio/animale in m ²		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5. RegISTRAZIONI sul giornale di viaggio e limiti della durata del viaggio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6. Animali (specificare il numero di ciascuna categoria)			
Numero totale degli animali controllati	N: Non idonei	M: morti	I: Idonei
6. Il sottoscritto, detentore degli animali nel luogo di destinazione/veterinario ufficiale, dichiara con la presente di aver controllato la partita di animali. Per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara che, al momento del controllo, quanto sopra è stato constatato; dichiara altresì di essere consapevole del fatto che le autorità competenti devono essere informate quanto prima delle eventuali riserve e ogniqualvolta si rilevino animali morti.			
7. Firma del detentore nel luogo di destinazione/ veterinario ufficiale (con timbro ufficiale)			

^(*) Cancellare la dicitura non pertinente.

^(b) Se diverso dalla sezione 1.

^(c) Se diverso dalla sezione 2.

SEZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

DEVE ESSERE COMPILATO DAL CONDUCENTE DURANTE IL VIAGGIO E MESSO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO DI PARTENZA ENTRO [UN MESE] DALLA DATA DI ARRIVO AL LUOGO DI DESTINAZIONE

Itinerario effettivo - Punti di riposo, trasferimento o uscita						
Luogo e indirizzo	Arrivo		Partenza		Durata della sosta	Motivo
	Data	ora	Data	Ora		
Motivi delle eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto/Altre osservazioni						Data e ora di arrivo nel luogo di destinazione
Numero e motivo di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio						
Nome e firma del o dei CONDUCENTI			Nome e numero di autorizzazione del TRASPORTATORE			
<p>Il sottoscritto, in qualità di trasportatore, certifica con la presente che le informazioni sopra fornite sono esatte e dichiara di essere consapevole che qualsiasi incidente nel corso del viaggio che abbia comportato la morte di animali deve essere dichiarato alle autorità competenti del luogo di partenza.</p>						
Data e luogo						Firma del trasportatore



SEZIONE 5

MODELLO PER LA RELAZIONE SULLE ANOMALIE N. ...

Copia della relazione sulle anomalie accompagnata da copia della sezione 1 del giornale di viaggio va trasmessa all'autorità competente.

1. DICHIARANTE: Nome, funzioni e indirizzo	
2. Luogo e Stato membro in cui l'anomalia è riscontrata	3. Data e ora in cui è riscontrata l'anomalia
4. TIPO DI ANOMALIA/E SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO	
4.1. Idoneità al trasporto ⁽¹⁾ (Allegato I, capitolo I) <input type="checkbox"/>	4.6. Spazio disponibile ⁽⁶⁾ (Allegato I, capitolo VII) <input type="checkbox"/>
4.2. Mezzo di trasporto ⁽²⁾ (Allegato I, capitoli II e IV) <input type="checkbox"/>	4.7. Autorizzazione del trasportatore ⁽⁷⁾ (Articolo G6) <input type="checkbox"/>
4.3. Pratiche di trasporto ⁽³⁾ (Allegato I, capitolo III) <input type="checkbox"/>	4.8. Certificato di idoneità del conducente ⁽⁸⁾ <input type="checkbox"/>
4.4. Limiti della durata del viaggio ⁽⁴⁾ (Allegato I, capitolo V) <input type="checkbox"/>	4.9. RegISTRAZIONI sul giornale di viaggio <input type="checkbox"/>
4.5. Disposizioni addizionali per lunghi viaggi ⁽⁵⁾ (Allegato I, capitolo VI) <input type="checkbox"/>	4.10. Altro <input type="checkbox"/>
4.11. Osservazioni:	
5. Il sottoscritto dichiara con la presente di aver controllato la partita degli animali summenzionati e di aver formulato le riserve menzionate nella presente relazione per quanto concerne la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.	
6. Data e ora della dichiarazione all'autorità competente	7. Firma del dichiarante

⁽¹⁾ Allegato I, capitolo I e capitolo VI, paragrafo 1.9.

⁽²⁾ Allegato I, capitolo II e capitolo IV.

⁽³⁾ Allegato I, capitolo III.

⁽⁴⁾ Allegato I, capitolo V.

⁽⁵⁾ Allegato I, capitolo VI.

⁽⁶⁾ Allegato I, capitolo VII.

⁽⁷⁾ Articolo 6.

⁽⁸⁾ Articolo 6, paragrafo 5.

▼B


ALLEGATO III

MODELLI

(di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 2)

CAPO I

Autorizzazione dei trasportatori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE		TIPO 1 NON VALIDO PER LUNGI VIAGGI
2.1. Ragione sociale		
2.2. Indirizzo		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI:		
Tipi di animali <input type="checkbox"/>		Modi di trasporto <input type="checkbox"/>
Specificare:		
Data di scadenza		
4. AUTORITÀ CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		



CAPO II


Autorizzazione dei trasportatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE		TIPO 2 VALIDO PER TUTTI I VIAGGI COMPRESI I LUNGI VIAGGI
2.1 Ragione sociale		
2.2. Indirizzo		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e		
Tipi di animali <input type="checkbox"/>		Modi di trasporto <input type="checkbox"/>
Specificare:		
Data di scadenza		
4. AUTORITÀ CHE RILASCIAMO L'AUTORIZZAZIONE		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		

▼B

CAPO III

Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2


1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO ⁽¹⁾		
1.1. Cognome		
1.2. Nome		
1.3. Data di nascita	1.4. Luogo e paese di nascita	1.5. Nazionalità
2. CERTIFICATO N.		
2.1. La presente autorizzazione è valida fino a		
3. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
3.2. Telefono	3.3. Fax	3.4. Indirizzo elettronico
3.5. Data	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

▼B

CAPO IV

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2

1. IMMATRICOLAZIONE N.		
1.2	Attrezzato con Sistema di navigazione:	SI NO
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto		
3. SUPERFICIE IN M²/PIANO		
4. La presente omologazione è valida fino a		
5. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
5.2. Telefono	5.3. Fax	5.4. Indirizzo elettronico
5.5. Data	5.6. Luogo	5.7. Timbro
5.8. Nome e firma		

▼B*ALLEGATO IV***FORMAZIONE**

1. I conducenti di trasporti su strada e i guardiani di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 17, paragrafo 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al punto 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall'autorità competente, la quale assicura l'indipendenza degli esaminatori.
2. I corsi di formazione di cui al punto 1 comprendono almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:
 - a) articoli 3 e 4 e allegati I e II;
 - b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
 - c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
 - d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
 - e) cure di emergenza agli animali;
 - f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

▼B*ALLEGATO V***ACCORDI INTERNAZIONALI**

di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e)

Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

▼B*ALLEGATO VI***NORME INTERNAZIONALI PER CONTENITORI, RECINTI O STALLI
ADATTI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI PER VIA AEREA**

di cui all'allegato I, capitolo II (4.1)

Regolamenti per il trasporto di animali vivi dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA), trentunesima edizione, 1° ottobre 2004.

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019)

(GU n.44 del 22-2-2022)

Vigente al: 9-3-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (1)**Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2007, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione e definizioni.

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonché le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneità», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

2. Autorità competente.

1. Le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore.

1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

4. Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano.

1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.500.
2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

5. Irregolarità o mancanza della documentazione.

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.
2. Costituiscono irregolarità documentali:
 - a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;
 - b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di

ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;

c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;

d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:

1. origine e proprietà degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;

e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;

f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;

g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;

h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.

3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

6. Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.

2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.

3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato.

5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore è obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.

7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali.

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000.

8. Violazioni varie.

1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.600.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 20.000.

9. Sanzioni accessorie.

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, è disposta la sospensione

dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.

5. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.

6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

9. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.

10. Quando è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.

11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.

13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

10. Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità competente a proprie spese.

2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.

3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.

11. Richiesta di informazione o di esibizione di documenti.

1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.
2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci nè superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.200.
4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200 ad € 800.
5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800.

12. Procedimento di applicazione delle sanzioni.

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5.
3. Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

13. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

14. Disposizioni transitorie ed abrogazioni.

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.

3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.

15. Disposizioni finanziarie.

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della

finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1
(previsto dall'art. 7, comma 1)

IDONEITÀ AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, nè le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.

2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:

- a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
- c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
- e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.

3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

- a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
- b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;
- c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purchè le ferite siano completamente cicatrizzate.

4. Allorchè si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

5. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.

6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.

7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto nè ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

Allegato 2

(previsto dall'art. 7, comma 2)

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.

1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
- c) essere puliti e disinfettati;
- d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
- e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
- f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
- g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucchiolo;
- h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
- i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorchè questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

- a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;
- b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.

1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.

2. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su strada o su rotaia.

2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.

2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.

3. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su navi traghetto.

3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorchè i veicoli sono caricati:

- a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;
- b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.

3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.

4. Disposizioni aggiuntive per il trasporto per via aerea.

4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.

4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle

specie trasportate.

5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.

5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;

- f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;
- g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna (2).

(2) La formulazione del presente punto, apparentemente incompleto, è così riportata nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 3
(previsto dall'art. 7, comma 3)

PRATICHE DI TRASPORTO

1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.

1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:

a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;

b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure.

1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:

a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;

b) essere pulite e disinfettate.

1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50% rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;

b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.

1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.

1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata.

1.6 Allorchè su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame,

dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

- b) per assicurare la stabilità dei contenitori;
- c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Trattamento degli animali.

1.7 È proibito:

- a) percuotere o dare calci agli animali;
- b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
- c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
- d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
- e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
- f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.

1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali nè per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

- a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
- b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;
- c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione.

1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

- a) animali di specie diverse;
- b) animali di taglia o età significativamente diverse;
- c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
- d) maschi sessualmente maturi e femmine;
- e) animali con corna e animali senza corna;
- f) animali reciprocamente ostili;
- g) animali legati e animali slegati.

1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

2. Durante il trasporto.

2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.

2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.

2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.

2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.

2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

Allegato 4
(previsto dall'art. 7, comma 4)

LUNGI VIAGGI

Tetto.

1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera.

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione.

1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

1.4 Allorchè per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.

1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.

Divisori.

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie.

1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:

- gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;
- i vitelli hanno più di quattordici giorni di età;
- i suini pesano più di 10 Kg.

I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.

2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda

possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.

3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.

3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m³/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.

3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.

3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Allegato 5
(preveduto dall'articolo 12, comma 2)

MODELLO DI ACCERTAMENTO

[Scarica il file](#)

L. 20 luglio 2004, n. 189 (1)**Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (2) .**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178.

(2) Vedi, anche, la L. 4 novembre 2010, n. 201.

1. Modifiche al codice penale (3).

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-*bis*. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quinqües*. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqües*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito

abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

(3) Vedi, anche, l'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.

2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (4).

1. È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestrin*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale (5).

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro (6).

3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis (7).

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa (8).

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti (9).

(4) Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto.

(6) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(7) Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, e, successivamente, dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(8) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(9) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

1. Dopo l' articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i

seguenti:

«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»:

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (10).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 novembre 2006.

4. Norme di coordinamento.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

5. Attività formative.

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

6. Vigilanza.

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale (11).

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli *articoli 55 e 57 del codice di procedura penale*, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2007.

7. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni.

1. Ai sensi dell' *articolo 91 del codice di procedura penale*, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

8. Destinazione delle sanzioni pecuniarie.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all' *articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale*.

2. Con il decreto di cui all' *articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale*, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 11/02/1992, n. 157**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.****Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria (33)****In vigore dal 14 settembre 2018**

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. (31) (30)

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'*allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991*, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (32)

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(30) Per l'interpretazione autentica del presente comma, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi l'*art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(32) Comma inserito dall'*art. 3, comma 3-decies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 3-undecies del medesimo D.L. n. 7/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104*, a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018*.

(33) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 30, primo comma, lett. h)*, e dell'*art. 13*, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Art. 21 Divieti**In vigore dal 18 agosto 2015**

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'*art. 22, comma 6*, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'*art. 32, comma 3*, della legge medesima; (47)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; (51)

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'*art. 4, comma 1*, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; (48)

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'*art. 5*;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 10, comma 8, lettera e*);

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*); (49)

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; (50)

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'*art. 635 del codice penale*;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'*art. 1, comma 5*, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

(47) Lettera così modificata dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. b*), *D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 649*.

(48) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. a*), *L. 4 giugno 2010, n. 96*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. f*), *D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(49) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. b*), *L. 4 giugno 2010, n. 96* e dall'*art. 16, comma 3, lett. a*), *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. g*), *D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(50) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 3, lett. b*), *D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, e, successivamente, così sostituita dall'*art. 22, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Art. 30 Sanzioni penali (62)

In vigore dal 11 marzo 1992

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'*art. 18*;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'*art. 2*;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'*art. 21*, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; (60)

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. (61)

4. Ai sensi dell'*art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

(60) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 30*, primo comma, lett. h), e dell'*art. 13*, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 30*, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(62) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

L. 14 agosto 1991, n. 281 (1)**Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

(2) Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n. 434 e, successivamente, l'art. 1, comma 682, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

1. Principi generali.

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente (3).

(3) Vedi l'O.M. 21 dicembre 2001.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti (4).

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli

animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

(4) Comma prima sostituito dal *comma 829 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi così modificato dai *commi 370 e 371 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

5. Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
 5. [L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni] (5).
 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8 (6).
-

(5) Comma abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 2004, n. 189.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Imposte.

- [1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
 2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
 3. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
 - b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
 - c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
 - d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
 - e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
 - f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni] (7).
-

(7) Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

7. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8).

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 maggio 2008.

9. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L. 24/11/1981, n. 689**Modifiche al sistema penale****Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.****Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)****In vigore dal 19 dicembre 2010**

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'*art. 24*, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'*art. 24*, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. (40)

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (39)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(39) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(40) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 20*, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (1)
Regolamento di polizia veterinaria (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(2) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(3) Vedi, anche, il D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845.

È approvato l'unito regolamento di polizia veterinaria, nel testo allegato al presente decreto vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Regolamento di polizia veterinaria

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo I - Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*) (4);
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo degli ovicaprini (5);
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (*barbone*), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri (6);
- 32) ipodermosi bovina (7);
- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva (8);
- 35) corizza contagiosa (9);
- 36) laringo-tracheite infettiva (10);
- 37) encefalomyelite enzootica dei suini (morbo di Teschen) (11);
- 38) idatidosi (echinococcosi) (12);
- 39) leptospirosi animali (13);
- 40) febbre catarrale degli ovini (14);
- 41) peste equina (15);
- 42) peste suina africana (16);
- 43) rinopolmonite (17);
- 44) arterite (18);
- 45) parainfluenza (19);
- 46) rinite enzootica (20);
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia (21);
- 48) malattia virale emorragica del coniglio (22);
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini (23);
- 50) scrapie (24);
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci (25);
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci (26);
- 53) viremia primaverile della carpa (27);
- 54) stomatite vescicolare (28);
- 55) peste dei piccoli ruminanti (29);
- 56) febbre della valle del Rift (30);
- 57) dermatite nodulare contagiosa (31);
- 58) malattia emorragica epizootica dei cervi (32);
- 59) anemia infettiva del salmone (ISA) (33);
- 60) encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie (34);
- 61) aethina tumida (35);
- 62) tropilaelaps spp (36);
- 63) encefalomyelite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomyelite equina venezuelana) (37);
- 64) infezione da SARS CoV2 (agente eziologico del COVID-19 umano) nei visoni d'allevamento (38).

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (39), con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

(4) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, O.M. 22 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'autorità sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa».

(5) Malattia così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.

(6) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 15 settembre 1955.

(7) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 15 settembre 1956.

(8) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956.

(9) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956.

(10) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956.

(11) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 21 febbraio 1963 la quale ha altresì disposto:

«Art. 2. Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la parte prima nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia veterinaria». L'O.M. 21 febbraio 1963, sopra citata, è stata abrogata dall'art. 3, O.M. 6 ottobre 1976.

(12) Malattia aggiunta dall'O.M. 21 aprile 1964.

(13) Malattia aggiunta dall'O.M. 25 ottobre 1966. Vedi, anche, l'O.M. 4 settembre 1985.

(14) Malattia aggiunta dall'O.M. 18 marzo 1967.

(15) Malattia aggiunta dall'O.M. 18 marzo 1967.

(16) Malattia aggiunta prima dall'O.M. 20 aprile 1967, e poi dall'O.M. 14 febbraio 1968 (art. 2).

(17) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1, O.M. 12 agosto 1970.

(18) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1, O.M. 12 agosto 1970.

(19) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1, O.M. 12 agosto 1970.

(20) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1, O.M. 12 agosto 1970.

(21) La malattia di Aujeszky è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse dei suini dall'art. 1, O.M. 29 luglio 1982.

(22) Aggiunta dall'art. 1, O.M. 8 settembre 1990 (Gazz. Uff. 17 settembre 1990, n. 217). Gli artt. 2, 3 e 4 della stessa ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3. Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia».

(23) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(24) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(25) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(26) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(27) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(28) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli

animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(29) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(30) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(31) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(32) Malattia aggiunta dall'art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.

(33) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 22 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1998, n. 48). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

Art. 2. 1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria competente dispone che siano applicate le rispettive norme del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263, citato nelle premesse.

Art. 3. 1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone».

(34) Malattie aggiunte dall'art. 23, D.M. 7 gennaio 2000.

(35) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'art. 1, O.M. 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320».

(36) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'art. 1, O.M. 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320».

(37) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 5 novembre 2008 e confermata dall'art. 1, O.M. 3 agosto 2011.

(38) Malattia aggiunta dall'art. 1, comma 1, O.M. 21 novembre 2020, a decorrere dal 24 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima O.M. 21 novembre 2020; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 4, commi 2 e 3, della stessa O.M. 21 novembre 2020.

(39) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della sanità; quello del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I Norme generali di polizia veterinaria

Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffuse

Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni (40), l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(40) Ora Istituti Incremento Ippico (D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298).

Articolo 3

La denuncia delle malattie infettive e diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

a) la natura della malattia accertata o sospetta;

b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Articolo 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (41) determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

(41) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 6

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffuse, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Articolo 7

... (42).

(42) Abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.

Articolo 8

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione *A* del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione *B* a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura (43) secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

(43) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia

Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
 - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
 - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
 - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
 - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza.

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviario, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto (44) interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

- a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;
- b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
- c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
- f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;
- g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.

(44) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto (45) dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffuse o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

(45) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 13

Il prefetto (46), allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti (47) delle province limitrofe.

(46) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(47) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 14

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto (48), il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti (49) competenti. In caso di necessità il prefetto (50), nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.

(48) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(49) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(50) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto (51) per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura (52) informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto (53) della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

(51) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(52) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(53) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto (54) quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

(54) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo IV - Vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi

Articolo 17

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio (55).

(55) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Articolo 18

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffuse.

Il prefetto (56), prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria.

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco.

Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto (57) nel termine più breve.

Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali.

Il prefetto (58) può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate.

Il prefetto (59) può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.

(56) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(57) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(58) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(59) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 19

Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.

Articolo 20

Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati.

In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il

veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizootica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati.

Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto (60).

(60) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 21

Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto (61) può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali.

Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.

(61) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 22

In ogni Prefettura (62) devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia.

A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto (63) un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva.

Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zoiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.

(62) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(63) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 23

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria.

In caso di epizootie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali

Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentrazione di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (64).

(64) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 25

Ai fini della profilassi delle epizootie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.

La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto (65), che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.

Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.

È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.

(65) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo VI - Vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali

Articolo 26

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse.

Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

Articolo 27

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospendere l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale.

È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

Articolo 28

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infertilità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto (66), ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale.

Il prefetto (67) può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.

(66) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(67) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 29

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto (68), anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento.

La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali.

Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.

(68) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 30

L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto (69) che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.

(69) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo VII - Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali

Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (70) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto (71) per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi (72).

(70) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV, D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, in virtù del disposto dell'art. 10 dello stesso provvedimento.

(71) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(72) I modelli di cui al presente articolo non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.M. 11 febbraio 2003.

Articolo 32

Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto (73) può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (74), ai prefetti (75) delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto.

Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.

Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto (76); dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea (77).

(73) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(74) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(75) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(76) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(77) I modelli di cui al presente articolo non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.M. 11 febbraio 2003.

Articolo 33

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (78), quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

(78) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:

vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 34

Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (79) (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.

(79) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 35

Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.

Articolo 36

Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto (80) della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:

- a) le proprie generalità ed il domicilio;
- b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;
- c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.

Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

(80) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 37

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.

Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

Articolo 38

Il prefetto (81), prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

L'autorizzazione è valevole per un anno.

(81) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 39

I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38. È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

Articolo 40

I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone.

In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.

Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo VIII - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante

Articolo 41

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Articolo 42

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti (82) delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto (83).

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

(82) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(83) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 43

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto (84), indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

(84) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 44

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (85) può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

(85) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo IX - Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine (86)

Articolo 45

Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (87) e secondo gli orari stabiliti dai prefetti (88).

I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana.

Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (89) per le determinazioni del caso.

Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita.

I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione.

Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

(86) Vedi, anche, L. 30 aprile 1976, n. 397.

(87) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(88) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(89) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 46

Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (90) per i necessari provvedimenti.

Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

(90) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 47

Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica (91) ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.

(91) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 48

L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 49

L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (92) su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura (93) della provincia cui gli animali sono destinati (94).

L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto.

In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (95) può disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;

b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi;

c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;

d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;

e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie.

[L'inoltro degli animali dal confine, porto o aeroporto a destinazione deve effettuarsi di norma per ferrovia e lo scarico aver luogo esclusivamente negli scali cui sono diretti; nel caso che ciò non sia possibile viene consentito anche l'inoltro con automezzi sotto scorta sanitaria a spese dell'interessato] (96).

[Di ogni spedizione l'Ufficio veterinario di confine, di porto o di aeroporto deve fare comunicazione telegrafica alla Prefettura (97) della provincia cui gli animali sono destinati] (98).

[Gli animali giunti a destinazione, quando non siano inviati al macello, devono sottostare, in locali adatti e sotto vigilanza del veterinario comunale, ad un periodo di osservazione di 8 giorni, trascorso il quale sono ammessi a libera pratica previo controllo del veterinario provinciale. Tale periodo deve computarsi dal giorno in cui gli animali hanno subito la visita al confine, se trasportati per via terra o per via aerea, dal giorno dell'imbarco, se trasportati per via mare] (99).

(92) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(93) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(94) Vedi O.A.C.I.S. 27 aprile 1958.

(95) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(96) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397.

(97) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(98) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397.

(99) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 50

L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1° comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.

La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dall'applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine.

I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale.

Articolo 51

L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.

Articolo 52

I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche.

Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia.

Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario.

I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.

Articolo 53

Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate,

le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione.

Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo.

Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata (100).

(100) La disposizione contenuta nell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate, è stata abrogata dall'art. 26, L. 29 novembre 1971, n. 1073.

Articolo 54

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.

Articolo 55

Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio.

Articolo 56

Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario.

Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni.

Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subito un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.

Articolo 57

Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffuse.

Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Articolo 58

L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.

Articolo 59

Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita.

Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

I cavalli destinati alle manifestazioni ippico-sportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali.

Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.

Articolo 60

I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

Articolo 61

Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non

esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (101), su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto.

Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

(101) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 62

Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente.

Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo X - Disinfezioni

Articolo 63

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci.

Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

Articolo 64

Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (102), i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico.

Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti.

A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico.

Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea.

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma.

Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.

(102) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo XI - Disciplina dei trattamenti immunizzanti, delle inoculazioni diagnostiche e della produzione dei virus

Articolo 65

I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti simili nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto (103).

Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno

conseguito un'efficace protezione immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento.

(103) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 66

L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (104) ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale.

L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario (105).

(104) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(105) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo XII - Disposizioni generali relative alla lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Articolo 67

Per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria.

Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittigenici competenti per territorio.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (106). Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffuse i detti Istituti prestano la loro opera

gratuitamente.

(106) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 68

Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione (107).

(107) Così modificato dall'art. 3, L. 23 gennaio 1968, n. 34.

Articolo 69

Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (108), devono essere iscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture (109).

Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.

(108) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(109) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 70

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo I - Afta epizootica

Articolo 71

[Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di afta epizootica, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale. Questi, accertata la malattia, oltre all'adozione delle misure urgenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, provvede a prelevare il materiale per l'identificazione del tipo di virus quando si tratta di focolaio di nuova insorgenza o comunque non dipendente da altro focolaio di tipo già determinato; pratica inoltre i trattamenti immunizzanti necessari per isolare ed estinguere il focolaio. Il sindaco emana le ordinanze previste dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento includendovi, all'occorrenza, i provvedimenti diretti a disciplinare:

- a) l'ammissione al consumo del latte che, oltre all'osservanza delle disposizioni sulla vigilanza igienica del latte, è subordinata all'adozione delle cautele atte ad evitare la diffusione della malattia tra gli animali;
- b) l'impiego nei lavori agricoli o l'ammissione al pascolo nell'ambito delle singole aziende, e comunque non oltre i confini della zona infetta, degli animali recettivi ancora sani, purché tempestivamente sottoposti a trattamento immunizzante;
- c) l'impiego degli equini nella zona infetta;
- d) il movimento delle persone in quanto possa costituire pericolo di propagazione della malattia.

Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infetti non può essere comunque inferiore a due chilometri (110).

Le carni degli animali ammalati, dei quali il sindaco può consentire la macellazione sul posto e quelle degli animali morti per afta apoplettica, se riconosciute atte al consumo, possono essere trasportate fuori delle zone infette o di protezione purché il trasporto si effettui con carri chiusi e con l'osservanza delle precauzioni da indicarsi di volta in volta.

Le pelli, le unghie e le corna possono essere asportate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia] (111).

(110) Comma così inserito dall'art. 27, L. 30 aprile 1976, n. 397. Peraltro, detto art. 27 è stato abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

(111) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229.

Articolo 72

[Il permesso di spostamento degli animali dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli artt. 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento è consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con la osservanza di speciali cautele da indicarsi dal veterinario provinciale. In tale caso, quando gli animali sono diretti ad un'altra provincia, ne deve essere data comunicazione telegrafica al prefetto (112) della provincia di destinazione e, se lo spostamento ha luogo per via ordinaria, anche ai prefetti (113) di quelle di transito] (114).

(112) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(113) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(114) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229.

Articolo 73

[I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi trenta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali] (115).

(115) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229.

Articolo 74

[Il prefetto (116) può rendere obbligatoria a scopo profilattico l'immunizzazione:

- a) degli animali che, trovandosi entro un determinato raggio dai focolai di infezione o per altri motivi, sono da ritenere esposti a pericolo di contaminazione;
- b) degli animali da condurre a mercati, fiere ed esposizioni, a norma dell'art. 21 del presente regolamento;
- c) dei tori delle stazioni di monta pubblica e dei centri di fecondazione artificiale, nonché degli altri animali recettivi insieme con essi ricoverati] (117).

(116) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(117) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo II - Peste bovina

Articolo 75

Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (118).

Il prefetto (119), a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 (120), ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:

- a) degli animali ammalati;
- b) degli animali sospetti di malattia;
- c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione.

Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento.

Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli.

Il provvedimento prefettizio (121) di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti.

(118) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(119) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(120) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(121) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo III - Pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini

Articolo 76

Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (122).

Il prefetto (123), a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 (124), dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione.

Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

(122) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(123) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(124) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 77

Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2° comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale.

Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale.

Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal

veterinario provinciale.

È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti.

La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie (125), deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli.

La revoca del provvedimento prefettizio (126) di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.

(125) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(126) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo IV - Peste suina

Articolo 78

... (127).

(127) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.

Articolo 79

... (128).

(128) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.

Articolo 80

... (129).

(129) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.

Articolo 81

... (130).

(130) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.

Articolo 82

... (131).

(131) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo V - Rabbia

Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la

registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;

b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;

c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 84

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto (132), quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

(132) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 85

I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (133).

(133) Vedi, ora, l'art. 2, L. 14 agosto 1991, n. 281.

Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Articolo 87

I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

Articolo 88

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal 4° comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Articolo 89

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

Articolo 90

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

Articolo 91

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto (134) può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.

(134) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 92

Il prefetto (135) può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (136).

(135) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(136) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo VI - Vaiolo ovino

Articolo 93

Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:

a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette di contaminazione;

b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo vagante;

c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia;

d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti.

Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti.

Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.

Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subito idoneo trattamento disinfettante.

Articolo 94

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto (137) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto (138) della provincia di destinazione ed anche ai prefetti (139) delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.

(137) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(138) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(139) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 95

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

Articolo 96

Il prefetto (140) può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione.

È vietata la vaiolizzazione con virus integrale.

(140) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo VII - Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini

Articolo 97

Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:

- a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;
 - b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto (141) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;
 - c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto (142) per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.
-

(141) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(142) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo VIII - Afezioni influenzali degli equini

Articolo 98

Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata.

Il prefetto (143), ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:

- a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;
- b) la sospensione della monta pubblica equina;
- c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (144).

(143) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(144) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo IX - Anemia infettiva degli equini

Articolo 99

Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;

b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;

c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;

d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Articolo 100

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art.

16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (145) della circoscrizione.

(145) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo X - Influenza dei bovini

Articolo 101

Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo XI - Tubercolosi

Articolo 102

Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo

scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla (146).

(146) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 103

La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi.

Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera *b*) (147).

I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina.

(147) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9, L. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 104

Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati (148).

(148) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 31 marzo 1976, n. 124.

TITOLO II
Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XII - Brucellosi

Articolo 105

Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo (149).

(149) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 106

Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) distruzione dei feti e degli involucri fetali;
- c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
- d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
- e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.

Articolo 107

Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:

- a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
- b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione (150);
- c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento

della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni.

(150) Lettera così sostituita dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 108

Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.

Articolo 109

Gli accertamenti diagnostici di cui al 2° comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

Il prefetto (151) inoltre può renderli obbligatori:

- a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
- b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori maschi.

Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 (152).

(151) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(152) Comma così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 110

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

- a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la

guarigione nel modo previsto alla successiva lettera *b*);

b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;

2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi (153).

(153) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 111

La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità (154).

Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto.

Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici.

(154) Comma così inserito dall'art. 11, L. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 112

I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.

TITOLO II

**Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XIII - Mastite catarrale contagiosa dei bovini**

Articolo 113

Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

- a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio;
- b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura;
- c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli;
- d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali

Capo XIV - Carbonchio ematico

Articolo 114

Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento.

Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:

- a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
- b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;
- c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.

Articolo 115

È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruenti.

Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

Articolo 116

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione.

Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento comunale.

Articolo 117

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto (155) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione.

(155) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 118

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia (156).

(156) Articolo così sostituito dall'art. 32, L. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 119

Il prefetto (157) può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.

(157) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XV - Carbonchio sintomatico

Articolo 120

Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XVI - Gastro-enterotossiemie

Articolo 121

Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XVII - Salmonellosi

Articolo 122

Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti, distruzione dei feti e degli involucri fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni;
- c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
- d) divieto di monta degli animali infetti;
- e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta.

Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.

Articolo 123

Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento.

Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo XVIII - Pasteurellosi

Articolo 124

Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico.

Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi.

Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

TITOLO II**Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XIX - Mal rossino****Articolo 125**

Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento.

Il sindaco su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele.

Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 126

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati.

Articolo 127

Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti.

TITOLO II**Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XX - Morva**

Articolo 128

Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.

Articolo 129

In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione.

Gli equini riconosciuti infetti devono essere abbattuti.

Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva.

Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 130

Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto (158) con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento.

Il prefetto (159) provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .

(158) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(159) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 131

Il prefetto (160) può ordinare di sottoporre ad esame clinico e ad accertamento diagnostico gli equini delle zone nelle quali si sospetta che la malattia possa essersi comunque diffusa.

(160) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 132

Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi.

Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a norma delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale.

La prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.

Articolo 133

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.

Articolo 134

Il prefetto (161) informa l'autorità militare interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni (162) della circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla cessazione di essi.

(161) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(162) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XXI - Farcino criptococcico

Articolo 135

Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa.

Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli.

Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione riasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il metodo terapeutico adottato.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XXII - Morbo coitale maligno

Articolo 136

Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati;

b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia;

c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione

o abbattere.

Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati:

- a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico;
- b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo;
- c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.

Articolo 137

Il prefetto (163), allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre:

- a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione;
 - b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico.
- Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni (164) della circoscrizione.

(163) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(164) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo XXIII - Tricomoniasi dei bovini

Articolo 138

Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:

- a) controllo dei registri di monta;

- b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali;
- c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione accertata;
- d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale;
- e) obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del veterinario comunale;
- f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani;
- g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei locali.

Articolo 139

Il prefetto (165) può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia.

(165) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 140

Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta pubblica.

Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti.

Articolo 141

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XXIV - Rickettsiosi (febbre Q)**Articolo 141**

Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate:

- a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o allergiche;
- b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;
- c) distruzione dei feti e degli involucri fetali;
- d) accurate disinfezioni dei ricoveri;
- e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento risanatore;
- f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni;
- g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti;
- h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della malattia riscontrati nelle località infette.

Capo XXIV - Rickettsiosi (febbre Q)

Articolo 143

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della malattia.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali
Capo XXV - Distomatosi dei ruminanti**Articolo 144**

L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico.

Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (166) - possono organizzare la lotta contro detta infestazione.

In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti:

- a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti;
- b) trattamenti disinfestanti degli animali;
- c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di uso pubblico;
- d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti intermedi del parassita;
- e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.

(166) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo XXVI - Strongliosi polmonare ed intestinale dei ruminanti

Articolo 145

Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo XXVII - Rogna

Articolo 146

Nei casi di rognia degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare:

- a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione;
- b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato;
- c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali ammalati.

Articolo 147

In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina:

a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché di quelli sospetti di malattia o di contaminazione;

b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo;

c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione della malattia. Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.

Articolo 148

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

Articolo 149

Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali

Capo XXVIII - Malattie dei polli. (Colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi)

Articolo 150

Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del

presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:

- a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca ucciderli;
- b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;
- c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.

Articolo 151

Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (167). Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento.

È vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subito l'accertamento sopra indicato con esito negativo.

(167) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 152

Il prefetto (168) può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.

(168) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 153

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali Capo XXIX - Malattie delle api

Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiosi ed acariosi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

- a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
- b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
- c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
- d) chiusura delle arnie vuote;
- e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

Articolo 155

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la noseмиasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

Articolo 157

In casi particolari il prefetto (169) può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.

(169) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 158

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo XXX - Malattie dei pesci

Articolo 159

Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie. Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario.

TITOLO III
Disposizioni generali e finali

Articolo 160

Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.

Articolo 161

Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto (170) periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali.

I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (171), secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (172) e, per conoscenza, al prefetto (173).

(170) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(171) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(172) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(173) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 162

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (174) di concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze,

verranno emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.

(174) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 163

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (175).

(175) Vedi, ora, però l'art. 5, secondo comma, L. 23 gennaio 1968, n. 34.

Articolo 164

Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili.

Articolo 165

Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto regolamento.

(Si omettono i modelli)

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144)

(GU n.213 del 12-9-2022)

Vigente al: 27-9-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:

il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme

relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale (normativa in materia di sanita' animale);

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, recante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale»;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Centri di riferimento nazionali nel settore veterinario»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano circa le modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, per gli aspetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella seduta del 27 luglio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: «regolamento».

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del

regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento.

3. Nei casi previsti all'articolo 269, del regolamento, e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute puo' definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.

4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:

a) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e malattie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) «malattia di categoria A»: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

c) «malattia di categoria B»: una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

d) «malattia di categoria C»: una malattia elencata che e' rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

e) «malattia di categoria D»: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

f) «malattia di categoria E»: una malattia elencata per la quale e' necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

g) «pertinenti persone fisiche o giuridiche»: persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i veterinari, i professionisti della sanita' degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;

h) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica

che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;

i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;

l) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

m) per «ambulatori o cliniche veterinarie» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), lettera b), del regolamento, si intendono le strutture medico veterinarie elencate nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

Art. 3

Autorita' competenti e autorita' veterinaria centrale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento:

a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE) 2017/625;

b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

2. Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonche' delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.

3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Art. 4

Organizzazione delle autorita' competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono:

a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5, del presente decreto;

b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanita' animale (OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanita' animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unita' di crisi ai tre diversi livelli.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario.

3. I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalita' di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.

3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola:

a) nella Direzione strategica permanente;
b) nella Unita' centrale di crisi (UCC);
c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi).

4. La Direzione strategica permanente e' composta da:

a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;

b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;

c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;

e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);

f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti:

a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero

territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;

b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione;

c) propone al direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformità agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.

6. L'Unità centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.

7. L'Unità centrale di crisi (UCC) è composta da:

a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;

b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;

c) il direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;

d) il direttore del Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di volta in volta interessata;

e) il direttore del Centro di Riferenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;

f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;

l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;

m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. La composizione dell'UCC può essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC è integrata con uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

9. L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:

a) individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza;

b) individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti;

c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;

d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di riferimento, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.

10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).

11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita';

b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;

c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffuse degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;

f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore.

12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.

13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6

Notifica e comunicazione delle malattie alla autorita' competente

1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento;

b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, diverse da quelle di categoria A.

2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto ed e' effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalita' non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e puo' essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilita'.

3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o meno la presenza della malattia e provvede direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli elementi di cui all'allegato 1, del presente decreto:

a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A;
b) tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A.

4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.

5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

6. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, puo' definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

Art. 7

Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea

1. Il Ministero della salute e' responsabile della notifica immediata nonche' delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalita' previste agli articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonche' all'Organizzazione internazionale delle epizootie (OIE).

2. L'unita' territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 e' rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.

Art. 8

Delega di attivita' a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorita' competente

1. In attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita':

a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorita' competente per l'attuazione dei suddetti programmi;

b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformita' all'articolo 69, del regolamento;

d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;

e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento.

2. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, in particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticita', su proposta della Direzione strategica del Centro nazionale puo' autorizzare le regioni e le Province autonome a delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita':

a) campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80, del regolamento, nel caso di sospetta presenza di una malattia e della eventuale adozione degli atti di esecuzione o atti delegati

adottati a norma dei citati articoli;

b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b), e 82 del regolamento, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli.

3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625.

4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.

Art. 9

Laboratori di sanità animale

1. I laboratori di sanità animale di cui all'articolo 17 del regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale previsti, rispettivamente, agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della salute.

4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolute anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.

Art. 10

Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i centri di riferimento nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento.

2. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento,

gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanita' animale

1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove gia' disponibili le apposite funzionalita' informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalita' e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.

2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, puo' incaricare piu' di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema «ClassyFarm.it»;

b) le modalita' operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanita' animale di cui all'articolo 25, del regolamento;

c) gli strumenti, le modalita' e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanita' animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalita' informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalita' elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di sanita' animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorita' competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale.

5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita' degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorita' competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo «Vetinfo.it».

6. Al fine di consentire alle autorita' competenti di acquisire

dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalita' operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:

a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;

b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.

7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

Art. 12

Sorveglianza dell'autorita' competente

1. In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare modalita' uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, e delle malattie emergenti.

2. Per la finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto:

a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689;

b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformita' all'articolo 11, comma 1;

c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13

Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie

1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della salute:

a) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, definiti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

c) presenta alla Commissione europea le domande per l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b), e le

relative relazioni secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, del regolamento, come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002;

d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi di cui alle lettere a) e b), approvati dalla Commissione europea;

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo 33, del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo e' demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689.

4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689, e' demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema «Vetinfo.it» dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20, del regolamento (UE) 2020/689.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28, del regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all'articolo 11, del medesimo regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.

9. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7.

10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale e' interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione degli stessi.

11. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale e' interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione del programma medesimo.

Art. 14

Sistemi informativi veterinari

1. Il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanita' animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regolamento, come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti:

a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilita' degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia;

b) l'uso dei medicinali veterinari;

c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali.

2. E' istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorita' competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it».

3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.

Art. 15

Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, individua la tipologia e le modalita' di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689.

Art. 16

Status di indenne da malattia

1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o piu' malattie elencate di categoria B e C, per una o piu' delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o piu' zone.

2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, puo' assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero

della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di riferimento nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte.

5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Art. 17

Piani di emergenza ed esercizi di simulazione

1. In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b).

2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.

3. In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

Art. 18

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.

2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalità previste dal Piano di emergenza.

4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2.

5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento.

6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.

Art. 19

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici

1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:

a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO;

b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;

c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;

d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;

e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attivita' svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO.

2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita' di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.

4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a piu' aziende sanitarie locali o a piu' regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita' di crisi attivate a livello regionale e centrale.

5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse.

6. In caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennita' previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il

decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennità ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute.

7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennità di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale e' comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

Art. 20

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.

2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne dà comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.

4. In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento, come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.

5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in piu' regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengono necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.

6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse.

7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o piu' delle misure

di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.

Art. 21

Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute:

a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici;

b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici;

d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56;

f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute puo' disporre con decreto direttoriale di non concedere una o piu' deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.

3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilita' delle deroghe di cui al presente articolo e' di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 22

Autorita' competenti per la concessione di determinate deroghe

1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:

a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;

b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo;

c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;

d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;

e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;

f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici.

2. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere

le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.

Art. 23

Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalita' e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 11, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a

20.000 euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

Art. 24

Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma a 6.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui

all'articolo 134 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 4.000 euro a 20.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identita' di cui all'articolo 148, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento, siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

Art. 25

Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un

habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.

Art. 26

Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento, non lo mantiene conservato separatamente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161, del regolamento, sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163, del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 27

Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento, per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

Art. 28

Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento, non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarita' ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinche' gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro

Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimenta gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinche' i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento, non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro

16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a), e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 29

Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento, non adotta appropriate misure preventive affinche' in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinche' i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 30

Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanita' degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di

prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

Art. 31

Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unita' sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.

3. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.

5. Ove applicabile e' fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, puo' tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Art. 32

Abrogazioni e modificazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:

a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;

b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

- f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
- g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
- h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
- l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
- o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
- q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
- r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
- s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;
- v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
- aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;

bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».

3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429»;

b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita con la parola provvedimento».

Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.

2. In vista della piena operativita' delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Cingolani, Ministro della

transizione ecologica

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1

Informazioni contenute nella notifica ai sensi dell'articolo 6.

- a) la natura della malattia sospetta o accertata (sintomi e manifestazioni della malattia);
- b) identificativo del proprietario e del detentore degli animali morti, ammalati o sospetti;
- c) identificativo aziendale o del pascolo o, in mancanza, l'ubicazione precisa in cui si trovano gli animali; il numero e l'identificazione degli animali interessati;
- d) il numero e l'identificazione dei rimanenti animali sospetti o sani;
- e) la data di inizio della malattia o in cui e' avvenuta la morte;
- f) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia;
- g) ogni altra informazione utile ai fini epidemiologici.

Allegato 2

Informazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

Animali Terrestri

- 1) Dati identificativi dell'azienda
 - 2) Dati identificativi dell'allevamento
 - 3) Dati identificativi del pascolo
 - 4) Numero degli animali presenti
 - 5) Percentuale mortalita' giornaliera media
 - 6) Percentuale mortalita' aumentata
 - 7) Data inizio o data rilevazione aumento mortalita'
 - 8) Descrizione sintomatologia:
 - diarrea
 - dispnea
 - emorragia
 - atassia
 - perdita peso
 - diminuzione produzione latte
 - diminuzione produzione uova
- Altro

Animali Acquatici

- 1) Dati identificativi dell'azienda
- 2) Dati identificativi della vasca/area di allevamento
- 3) Quantita' degli animali presenti (in numero o kg peso vivo)
- 4) Temperatura dell'acqua
- 5) Specie/taglia/eta' degli animali maggiormente colpiti
- 6) Altre specie presenti in impianto (specificare se con sintomi o meno)
- 7) Percentuale mortalita' aumentata

8) Data inizio o data rilevazione aumento mortalita'

9) Descrizione sintomatologia:

- melanosi/discromie
- nuoto anomalo
- emorragie
- esoftalmo
- lesioni esterne
- emaciazione/debolezza

Allegato 3

Informazioni di cui all'articolo 11, comma 4.

a) Informazioni relative a natura e origine degli alimenti somministrati agli animali

- Provenienza e qualita' delle materie prime.
- Tipologia e composizione dei mangimi.
- Conservazione dei mangimi, etc.

b) Informazioni relative a medicinali veterinari e a cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti

- Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
- Durata e tipologia dei trattamenti.
- Tempi di sospensione.
- Residui.
- Reazioni avverse.
- Antimicrobico-resistenza.
- Mancata efficacia, etc.

c) Informazioni relative alle patologie infettive e non degli animali terrestri detenuti:

- Natimortalita', patologie enteriche e respiratorie e altre patologie neonatali.

- Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilita', parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni placentari, etc.).

- Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi e disturbi metabolici, dislocazioni, meteorismo, torsioni, etc.

- Mastiti, informazioni relative alla qualita' e sanita' del latte.

- Patologie enteriche, respiratorie, nervose, dell'apparato urinario, podaliche, dermatologiche, oculari etc.

- Tossicosi.
- Stato di nutrizione.
- Piani di autocontrollo e vaccinali.

d) Informazioni relative alle patologie infettive e non nel settore dell'acquacoltura

- osservazione e registrazione della salute e del comportamento degli animali acquatici

- osservazione e registrazione di eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o emergente

- Piani vaccinali
- individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalita' anomale

- individuazione e registrazione di sintomi, anche se aspecifici, di malattie gravi negli animali

e) Informazioni relative ad autocontrollo e manuali corretta prassi igienica

- Dati relativi ad attivita' di analisi e verifica svolte in regime di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di corretta prassi igienica.

f) Ogni altro dato pertinente

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 4**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali'.****(BUR n. 15 dell'11 marzo 2000)****Art. 1**

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

2. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 sono contenute negli articoli seguenti della presente legge.

Art. 2

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è così modificata:

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.

Art. 3

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;
- b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di

provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.

Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 5 sono soppresse le parole: "in aggiunta a quelle previste dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8/2/54, n. 320" .
2. E' soppressa la lett. f) del comma 1, art. 5.

Art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 9 è, sostituito dal seguente: il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.

Art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 11 è abrogato.

Art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.

3. Il comma 6 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.

4. Il comma 8 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: è vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali.

Art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

2. Al comma 5 dell'art. 14 sono state aggiunte le seguenti parole: "nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni".

Art. 9

1. Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.

Art. 10

1. Il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: la Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.

Art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.

2. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste);

- essere riconosciute con DPR;
- essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.

Art. 12

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

- a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.
- b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.
- c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 13

1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

(BURC n. 52 del 22 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 13 settembre 1999, n. 27; 2 maggio 2001, n. 7; 8 luglio 2002, n. 24; 14 luglio 2003, n. 10; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 29 dicembre 2010, n. 34; 16 maggio 2013, n. 24; 30 maggio 2013, n. 26; 2 agosto 2013, n. 38; 16 ottobre 2014, n. 20; 21 dicembre 2018, n. 47; 1 marzo 2022, n. 1; 6 maggio 2022, n. 12)

TITOLO I

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con [legge 24 novembre 1978, n. 812](#) della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#), disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.
2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.
3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.
4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
3. *Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:*
 - a) *assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;*
 - b) *assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;*
 - c) *tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
 - d) *un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;*
 - e) *tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;*
 - f) *un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;*
 - g) *un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);*
 - h) *il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;*
 - i) *un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;*
 - j) *un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate.¹*
4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire

¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** "3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da: a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede; b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale; e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria; g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana; h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario; i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici; l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute."

all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico venatoria del territorio. L'attività della CFVR sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
6. *La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca.*²
- 6-bis. **[***La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra i professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio.*³**]**
- 6-ter. **[***La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferita nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2.*⁴**]**
7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:
 - a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;
 - c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia;
 - d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;
 - e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
 - f) il dirigente della struttura competente;
 - g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.
8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** "6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca."

³ **Comma aggiunto dall'art. 9-bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, e poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24.**

⁴ **Comma aggiunto dall'art. 9-bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, e successivamente modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Il presente comma è stato poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24.**

legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla [legge regionale 4/8/1995, n.39](#).

Art. 3

Tutela, uccellazione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della [legge 11 febbraio 1992, n.157](#).
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, su parere *dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA*,⁵ può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. *L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della [legge 157/1992](#).*⁶
6. La Giunta regionale, *su parere dell'OFVR e dell'ISPRA*,⁷ può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le province provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della [legge n. 157/92](#).
7. *È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca.*⁸

⁵ **L'art. 2, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con le parole "Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA".**

⁶ **Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

⁷ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

⁸ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato: "7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa."**

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.
9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.
10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

Art. 4

Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi, fissati nel calendario venatorio.

TITOLO II

Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale

Art. 5

Piano faunistico-venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
 2. *La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:*
-

- a) *destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;*
 - b) *destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;*
 - c) *promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;*
 - d) *determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;*
 - e) *determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico- venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali.*⁹
3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, *sentiti l'OFVR e la CFVR.*¹⁰
4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.
- 4-bis. *Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.*¹¹

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

1. *Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi*

⁹ **Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 30 maggio 2013 n. 26; il testo precedente era così formulato:** "2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvopastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni; b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvopastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile; c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia; d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale."

¹⁰ **L'art. 3, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale" con le parole "sentiti l'OFVR e la CFVR".**

¹¹ **Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.¹²

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:
 - a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;
 - c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;
 - d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;
 - e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;
 - f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, *in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici*¹³ per i danni arrecati dalla fauna selvatica *alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)*¹⁴;
 - g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali*¹⁵ ed all'incremento della fauna selvatica;
 - h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:
 - idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.
4. Le Province inoltre *sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR*¹⁶ predispongono:
 - a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;
 - b) *i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna*

¹² **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** "1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvopastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine".

¹³ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, elimina le seguenti parole:** "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici"; **Successivamente le parole "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" rivivono con l'art. 1 comma 1, lettera b), n. 1) della l.r. 6 maggio 2022, n. 12.**

¹⁴ **L'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 1 marzo 2022, n. 1 elimina le seguenti parole:** "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)"; **successivamente le parole "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)" rivivono con l'art. 1 comma 1, lettera b), n. 1), della l.r. 6 maggio 2022, n. 12.**

¹⁵ **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

¹⁶ **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

*selvatica presente nel territorio nazionale;*¹⁷

- c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico -venatorie ed agro-turistico-venatorie;
 - d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;
 - e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.
5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.
6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.
7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 10, comma 8 della [legge n. 157/92](#) e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.
- 7- bis. *La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'articolo 26 della [legge n. 157 del 1992](#).*¹⁸

¹⁷ **Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** "b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;"

¹⁸ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 20. Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 1. Precedentemente così recitava:** "La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992."

Art. 7¹⁹

(Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. *Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).*
2. *L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:*
 - a) *assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;*
 - b) *cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue*

¹⁹ **Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:**
"Art. 7 (Osservatori faunistici) 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente e di comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali. 2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti: a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento; c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica; d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono; e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento. 3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza. 4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione. 5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di incanalamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di: a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca; b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli; c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti. 7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica."

sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

- c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;
 - d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della [legge quadro n. 157/92](#), eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;
 - e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), [legge 157/92](#);
 - f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), [legge 157/92](#), al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.
3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 [legge 157/92](#), sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della [legge quadro n. 157 del 1992](#). La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.
4. L'Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli

incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. *L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:*
 - a) *di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;*
 - b) *un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;*
 - c) *di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;*
 - d) *di un rappresentante degli ATC;*
 - e) *un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.*
6. *Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.*
7. *L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.*
8. *L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR.*

Art. 8

Aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia *nonché dell'OFVR e dell'ISPRA*,²⁰ entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può:
 - a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette

²⁰ **L'articolo 6, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26** **sostituisce le parole "e dell'INFS" con le parole "nonché dell'OFVR e dell'ISPRA".**

concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

- b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.
 2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:
 - a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
 - b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.
 3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
 4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.
 5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.
 6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.
- 6-bis. *La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica.*²¹

Art. 9

*Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale.
Zone addestramento cani e gare cinofile.*

1. *[La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'OFVR e ISPRA,²² disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.]*²³
2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all'OFVR²⁴ dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali.
3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente

²¹ **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

²² **L'articolo 7, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con le parole "OFVR e ISPRA".**

²³ **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della l.r. 6 maggio 2022, n. 12.**

²⁴ **Parole aggiunte dall'art. 7, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

- legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.
4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.
 5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla [legge n. 394/91](#);
 - a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;
 - b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;
 - c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
 - d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;
 - e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.
 6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a *20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari*²⁵ e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani.
 7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare alla Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

²⁵ **L'articolo 7, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole "80 ettari" con le parole "20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari".**

TITOLO III
Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatteverla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della [legge n. 157/92](#). Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della [legge n. 157 dell'11/2/1992](#).
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.
5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);
 - b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza

del periodo di validità della scelta. Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:
 - polizza assicurativa di cui al comma 3;
 - tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
 - versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.
9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

Art. 11

Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:
 - a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
 - b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;
 - c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;
 - d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;
 - e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.
3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.
4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ([Legge 19/12/1975, n. 874](#)) e successive modificazioni.
5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.
7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.
8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.
2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati e dai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.
3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. *Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia.*²⁶
4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.
5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso *con l'utilizzo di richiami vivi*,²⁷ superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine:
 - a) agli ultrasessantenni;
 - b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
 - c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.
6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi

²⁶ **L'articolo 8, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo" con le parole "le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia".**

²⁷ **Parole aggiunte dall'art. 8, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.
8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.
9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

Art. 13

Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dello articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.
2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.
3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.
4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della [legge n. 157/92](#), che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agrosilvo-pastorale.
5. Sono organi dell'ambito:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il comitato di gestione;
 - 3) l'assemblea dei soci;
 - 4) il Collegio dei revisori dei conti.L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.
6. *I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente*

riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

- a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.²⁸

6- bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni.²⁹

6- ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

- a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della [legge n. 157/92](#);
- d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC.³⁰

²⁸ **Comma sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; il testo precedente era così formulato:** "6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. Essi sono costituiti da: - due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia; - due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia; - sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute; - sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio; - quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente. I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture; b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a); c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata; d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.; e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92."

²⁹ **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lettera a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

³⁰ **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lettera a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

- 6- quater. *Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della [legge n. 157/92](#). La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta [legge n. 157/92](#).*³¹
7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.
 8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.
 9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.
 10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale.³² La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico venatorio.
 11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 13-bis³³

(Istituzione del numero verde antibraconaggio)

1. *Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibraconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibraconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico.*

³¹ **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

³² **L'art. 9, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sopprime le parole "per fucile a due colpi".**

³³ **Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

Art. 14

Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'*OFVR* e l'*ISPR*³⁴ e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria.
2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della [legge n. 157/92](#) e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della [legge n. 157/92](#).
3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:
 - a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della [legge 11/2/1992, n. 157](#), punti a), b), c) e d);
 - b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'*ISPRA*,³⁵ i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 [legge n. 157/92](#), per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 18 [legge n. 157/92](#);
 - c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;
 - d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;
 - e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;
 - f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.
4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.
5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.
6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.
7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna

³⁴ L'articolo 11, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con le parole "OFVR e ISPRA".

³⁵ L'articolo 11, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con la parola "ISPRA".

selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.³⁶ Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, su parere espresso dell'OFVR,³⁷ possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

Art. 15

Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma 1, della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#). È altresì vietato:
 - cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;
 - esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
 - cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
 - usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
 - cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.
2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quanto il fuoco sia completamente spento.
3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:
 - a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;
 - b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova. Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie "Rana esculenta"; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

³⁶ L'articolo 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con la parola "ISPRA".

³⁷ Parole aggiunte dall'art. 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

Art. 16

Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'OFVR³⁸ su parere dell'ISPRA.³⁹ Ai Comuni di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie.⁴⁰
2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'articolo 20 della [legge 11.02.1992, n. 157](#).
3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.
4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.
5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.
6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

TITOLO IV

Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17

Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:
 - un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle

³⁸ Parole aggiunte dall'art. 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

³⁹ L'articolo 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce la parola "INFS" con la parola "ISPRA".

⁴⁰ Periodo aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.

- materie oggetto di esame*,⁴¹ designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;
- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, *un avvocato e un medico*;⁴²
 - un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.
2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.
 3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.
 4. La Commissione ha la durata *di trenta mesi ed è rinnovabile*⁴³ fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte⁴⁴ e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#). *I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione.*⁴⁵
 - 4-bis. *La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso.*⁴⁶
 5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.
 6. *Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di euro 103,00 fermo restando il punto 8 dell'articolo 5 della [legge regionale n. 27/1999](#).*⁴⁷
 7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio.⁴⁸
 8. **[Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo.]**⁴⁹
 9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

⁴¹ **L'articolo 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "un dipendente regionale che la presiede" con le parole "un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame".**

⁴² **Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

⁴³ **L'articolo 13, comma 2 della L.R. 30 maggio 2013, n. 26, sopprime la parola "annualmente".**

⁴⁴ **L'articolo 45, comma 4, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, sostituisce le parole "in carica della legislatura" con le parole "di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte".**

⁴⁵ **Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**

⁴⁶ **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**

⁴⁷ **Comma modificato prima dall'art. 5, comma 8, l.r. 13 settembre 1999, n. 27, e successivamente dall'art. 18, comma 5, l.r. 8 luglio 2002, n. 24. Il testo precedente era così formulato: "6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami".**

⁴⁸ **L'art. 31, comma 2, lett. b), l.r. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce le parole "sono a totale carico della Regione" con le parole "trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio".**

⁴⁹ **Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**

- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;
 - c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;
 - e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.
10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.
11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.
12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

Art. 18

Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#) e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
- 1-bis. [L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiano compiuto venti anni.]⁵⁰

⁵⁰ **Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 2, lettera b), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 19

Vigilanza venatoria: poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della [legge quadro n. 157/92](#). Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#).
2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della [legge n. 157/92](#), ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.
3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del

- contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.
5. Nel caso di sanzioni penali previste dall'articolo 30 della [legge n. 157/92](#) gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
 6. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
 7. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
 8. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#), e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
 9. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della [legge n. 157/92](#) le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V
Procedimenti sanzionatori

Art. 20
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della [legge n. 157/92](#), per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni sia applica la sanzione amministrativa *da euro 51,65 a euro 516,00*.⁵¹
2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa *da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65*.⁵²
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili e Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa *da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23*⁵³ ed alla confisca degli animali.
4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla [legge n. 157/92](#) si applica una sanzione *da euro 25,82 ad euro 258,23*.⁵⁴
- 4-bis. *Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione).*⁵⁵

Art. 21
Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, [legge n. 157/92](#), e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 1, della [legge n. 157/92](#), da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

⁵¹ **L'articolo 15, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "da lire 100.000 a lire 1.000.000" con le parole "da euro 51,65 a euro 516,00".**

⁵² **L'articolo 15, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000" con le parole "da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65".**

⁵³ **L'articolo 15, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000" con le parole "da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23".**

⁵⁴ **L'articolo 15, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26, sostituisce le parole "da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecentomila)" con le parole "da euro 25,82 ad euro 258,23".**

⁵⁵ **Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22⁵⁶

(Utilizzazione dei proventi regionali)

1. *A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.*
2. *La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:*
 - a) *nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;*
 - b) *nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole⁵⁷, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;*

⁵⁶ Articolo modificato dapprima dall'art. 61, comma 5, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, e poi interamente sostituito dall' 16, comma 1, l.r. 30 maggio 2013. Il testo precedente era così formulato:

"Art. 22 (Utilizzazione dei proventi regionali) 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria. 2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse; b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate; c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7; d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate; e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio; f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa. Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo. 3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. 4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.".

Successivamente con l'art. 1, comma 1, lettera b), n. 2), l.r. 20 aprile 2022, n. 12 dopo le parole "risarcimento danni", rivivono le seguenti parole: "alle produzioni agricole".

⁵⁷ L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, elimina le seguenti parole: "alle produzioni agricole".

- c) *nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;*
 - d) *nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;*
 - e) *nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera;⁵⁸*
 - f) *Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.*
3. *Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.*
4. *Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.*

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.
2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti

⁵⁸ **Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera d), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo originario era così formulato:** "e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria- ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;"

stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24

Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.
 2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.
 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.
 4. **[Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n.157.]**⁵⁹
 5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.
 6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale e dentro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al C.I. dello articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.
 7. È abrogata la [legge regionale n.27 dell'11 luglio 1986](#) ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
 8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla [legge 11/2/1992, n. 157](#).
- 8-bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'articolo 45, comma 4, della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della [legge regionale n. 8/2002](#)) e dall'articolo 13 [della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai*

⁵⁹ **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

*fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura.*⁶⁰

Art. 25

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁶⁰ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 38.**

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.
(BUR n. 44 del 14 maggio 1990)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n. 4)

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.¹
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.

Art. 2

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:
 - a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
 - c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale
 - d) *esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.*²

Art. 3
(Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale)

Note

¹ La L.R. 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

² comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 della Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;

b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.³

Art. 4

(Unità operativa veterinaria)

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

Art. 5

(Canile sanitario)

³ articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:

- a) la profilassi veterinaria;
- b) le vaccinazioni;
- c) il controllo della popolazione canina;
- d) la limitazione delle nascite;
- e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;⁴

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

Art. 6 (Guardia veterinaria)

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7 (Asili-Ricoveri)

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8 (Anagrafe del cane)

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

⁴ articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4 che ha anche soppresso la lettera f) del comma 1.

3. Nella scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

Art. 9 **(Codice di riconoscimento)**

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.
2. *Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.⁵*
3. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.
4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 10 **(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

Art. 11

⁵ comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.
3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.
4. ⁶
5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate

Art. 12 (Controllo al randagismo)

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. *I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.*⁷
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. *gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.*⁸
6. *I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio,*

⁶ comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

⁷ comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

⁸ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.⁹

7. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.

8. E' vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P, l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali..¹⁰

9. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

10. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 13

(Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

Art. 14

(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura

⁹ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁰ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

*dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.*¹¹

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge *nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni.*¹²

Art. 15 (Trasporto animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. *Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.*¹³

Art. 16 (Promozione educativa - Corsi di formazione)

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. *La Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.*¹⁴

Art. 17 (Guardie zoofile)

¹¹ comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹² comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹³ comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁴ comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.¹⁵

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste);

b) essere riconosciute con DPR;

c) essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.¹⁶

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

Art. 18

(Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

¹⁵ comma così sostituito dall'art.11 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁶ comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

Art. 19
(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.

3. Le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.¹⁷

Art. 20
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 21
(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 22
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente art. 12, terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

¹⁷ articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Consiglio Regionale della Puglia

Portale Ufficiale

Martedì 6 Settembre 2022

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	2020
Numero	2
Data	07/02/2020
Abrogato	<input type="checkbox"/>
Materia	Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo	Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)".
Note	Bollettino n. 18, pubblicato il 10/02/2020
Allegati	Nessun allegato

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1, La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

2. Le disposizioni della presente legge valgono, inoltre, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono:

- a) per animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo;
- b) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe canina finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
- c) per canile rifugio: struttura in cui vengono custoditi i cani, a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe

- canina che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
- d) per anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
- e) per affido: la consegna temporanea a un affidatario, che ne diventa custode, di un cane ricoverato in un canile sanitario;
- f) per adozione: assegnazione di animali da affezione, oggetto di intervento pubblico, a soggetti privati che ne assumono la proprietà dando idonee garanzie di buon trattamento;
- g) per adottante: soggetto privato cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;
- h) per cane vagante: qualunque cane libero sul territorio;
- i) per gatto libero: animale che vive in libertà;
- j) per colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
- k) per habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
- l) per detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;
- m) per responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della colonia felina senza assumere le vesti di proprietario;
- n) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette associazioni devono essere iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 19 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato;
- o) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.

CAPO II COMPETENZE

Art. 3 Competenze della Regione

1. La Regione:

- a) individua le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
- b) definisce i criteri strutturali e igienico sanitari per il risanamento ovvero la costruzione dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per animali;
- c) redige un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 18;
- d) costituisce la commissione regionale di cui all'articolo 18;
- e) promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL), degli ordini professionali dei veterinari, delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 19, nonché delle competenti autorità scolastiche, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente.

Art. 4 Competenze dei comuni

1. Ai comuni, singoli o associati, competono:

- a) dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio;
- b) la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6;
- c) la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l'azione penale;
- d) in collaborazione con l'azienda sanitaria locale (ASL), la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale o delle associazioni animaliste di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera n), e di medici veterinari liberi professionisti;

e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione sul territorio e per l'adozione dei cani comunali;

f) l'adozione o l'affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

g) i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;

h) l'erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti e accertate dai servizi veterinari della ASL competente per territorio; i) la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Art. 5

Canili sanitari

1. I comuni, singoli o associati provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i servizi veterinari della ASL provvedono a erogare le prestazioni previste all'articolo 15.
3. Presso i canili sanitari, i cani stazionano per un periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o adozione a norma dell'articolo 4.
4. I comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste.
5. Nel canile sanitario deve essere presente un registro degli animali presenti individuati tramite identificativo elettronico e provenienza, aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale informatizzata.
6. I comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati.

Art. 6

Canili rifugi

1. Il canile rifugio è la struttura pubblica o privata convenzionata finalizzata alla custodia e all'adozione, cui afferiscono i cani già identificati e sterilizzati al termine del periodo di cui all'articolo 5, comma 2, che non siano stati restituiti al legittimo proprietario, ceduti in adozione o reimmessi sul territorio.
2. Il canile rifugio riceve, inoltre, i cani sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita l'assistenza sanitaria svolta da un veterinario libero professionista e deve essere presente il registro di cui all'articolo 5, comma 5.
4. Nel caso in cui un comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti fissando con proprio regolamento le tariffe.
5. L'approvazione dei progetti relativi alla costruzione dei canili rifugio costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
6. Ogni rifugio deve essere dotato di uno spazio adeguato dove far socializzare i singoli cani con i cittadini che abbiano fatto richiesta di adozione.
7. I comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste.
8. Qualora un comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare d'appalto espletate a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. L'elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta regionale, sicché gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I soggetti interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui all'articolo 7, ma anche di requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale. Nelle more dell'espletamento delle

procedure di gara, restano validi gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Tutte le stazioni appaltanti dovranno attenersi al modello di gara allegato al regolamento emanato in esecuzione della presente legge.

10. I soggetti privati aggiudicatari delle procedure di gara devono garantire all'interno della struttura la presenza di volontari di associazioni animaliste di cui all'articolo 2, lettera n), ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le amministrazioni appaltanti dispongo la revoca della aggiudicazione entro trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento stesso.

11. Il pagamento della retta per la gestione dei cani ricoverati è consentito esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in anagrafe canina informatizzata regionale.

12. Il comune appaltante esegue almeno tre controlli ispettivi ad anno.

Art. 7

Requisiti delle strutture di ricovero

1. I canili sanitari e i rifugi, nonché i micro-canili, devono essere dotati di requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari conformi alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'articolo 31.

2. I comuni, singolarmente, possono costruire canili sanitari proporzionati alla effettiva necessità del proprio territorio, e per esigenze di contenimento dei costi, possono in forma associata, costruire canili intercomunali o consortili beneficiando di servizi comuni, o convenzionarsi con altri comuni già dotati di autonoma struttura sanitaria.

3. I rifugi possono ospitare un massimo di duecento cani fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento. Tutte le strutture che ad oggi e anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge ospitano un numero di cani superiore a duecento, non potranno accogliere altri cani sino a che non ritorneranno sotto la predetta soglia massima.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i comuni, singoli o associati, che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile, possono costruire, in considerazione a esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

5. Altre strutture destinate alla custodia di cani, quali canili e pensioni a scopo di ricovero, commercio, addestramento, allevamento, devono operare in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

6. E' fatto divieto ai comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori regione, nonché fuori dalla provincia dove è ubicato il comune competente.

Art. 8

Obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero

1. E' fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero indicate nell'articolo 6:

- a) di dotarsi di un direttore sanitario (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
- b) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
- c) di garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
- d) di garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
- e) di garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera j);
- f) di apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
- g) di effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
- h) di garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
- i) di organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in

struttura e incentivare le adozioni;

j) garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché essere pubblicizzato sul sito dei citati enti, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

k) di consentire l'accesso dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle strutture stesse;

l) di consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma 1;

m) di dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);

n) di installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;

o) di garantire all'interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le attività di promozione delle adozioni.

Art. 9

Affido e adozione

1. Tutti i cittadini, che possano dare idonee garanzie di buon trattamento, possono chiedere, rispettivamente, l'affido e l'adozione degli animali presenti nei canili sanitari e rifugio. E' vietata l'adozione a coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone.

2. L'affido e l'adozione sono disposti dal sindaco o da un suo delegato, previa verifica che vengano soddisfatti i criteri di buon trattamento da parte del richiedente. A tal fine ci si può avvalere anche dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

3. L'affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne fanno richiesta scritta entro i suddetti termini.

4. L'adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l'animale entro sessanta giorni dall'accalappiamento.

5. Nel caso di cessione di animali non sterilizzati, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 5, comma 3, per motivi di età o di salute, è fatto obbligo agli affidatari, previo accordo con il servizio veterinario competente per territorio, di condurre gli stessi presso gli ambulatori dei servizi veterinari della ASL o strutture regolarmente convenzionate con gli stessi, per essere sottoposti a intervento di sterilizzazione chirurgica. Solo dopo la sterilizzazione, l'affidamento potrà essere trasformato in adozione; agli stessi animali sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 15.

6. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, i comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con successivo regolamento, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.

Art. 10

Rinuncia

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve formulare comunicazione al comune e al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.

2. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della commissione di cui all'articolo 18.

Art. 11

Eutanasia

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono essere attestate dai medici veterinari.

2. La soppressione deve essere effettuata a opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Art. 12

Recupero cani e dei gatti randagi

1. Spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi.
2. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente della ASL o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
3. I cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall'autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.
4. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese.
5. Ogni ASL territorialmente competente dovrà prevedere l'attivazione di una apposita sezione informatica dove pubblicare le foto dei cani catturati e i relativi dati, al fine di favorire il ricongiungimento con i proprietari o l'adozione degli stessi.

Art. 13

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. I comuni singoli o associati, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d'intesa con i servizi veterinari delle ASL. Il regolamento di cui all'articolo 31 determina le particolari compatibilità igienico-sanitarie e ambientali anche a tutela della biodiversità.
4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei servizi veterinari della ASL.
6. I soggetti che curano l'alimentazione e la gestione delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area.

Art. 14

Competenze delle ASL

1. Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti:
 - a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
 - b) gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - c) censimento, d'intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - e) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;
 - f) le attività di cattura dei cani vaganti.

Art. 15
Prestazioni sanitarie

1. Sono di competenza dei servizi veterinari della ASL le seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati:
 - a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico;
 - b) in assenza dell'identificativo di cui al punto a), identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e iscrizione in anagrafe canina entro settantadue ore;
 - c) esame clinico mediante esame obiettivo generale del soggetto al momento dell'ingresso nel canile sanitario e, comunque, entro quarantotto ore dalla cattura;
 - d) trattamenti antiparassitari per parassiti esterni;
 - e) trattamenti antiparassitari per parassiti intestinali con prodotti che siano attivi nei confronti dei vermi tondi e dei vermi piatti, compresa la tenia echinococco e protozoi quali la giardia e i coccidi;
 - f) vaccinazione nei confronti della Rabbia;
 - g) vaccinazioni in base alla situazione epidemiologica del territorio; in ogni caso andranno assicurati trattamenti vaccinali per cimurro, epatite virale, parvovirus e leptospirosi;
 - h) esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi delle malattie a carattere zoonosico e, in particolare, ehrlichiosi e leishmaniosi e filariosi. Tali controlli devono tener conto dell'insorgenza di malattie emergenti;
 - i) sterilizzazione chirurgica dei cani sia maschi che femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati prima della sterilizzazione. Tale attività può essere esternalizzata previa formale convenzione con strutture veterinarie private presenti sul proprio territorio;
 - j) sterilizzazione chirurgica sui gatti liberi e che vivono in colonie feline.

2. In materia di randagismo felino si prevedono a carico dei servizi veterinari della ASL gli interventi di sterilizzazione chirurgica su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste o di privati cittadini che le gestiscono.

3. Ai gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dai servizi veterinari della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza con indicazione, qualora appartenenti a colonia felina, del nominativo del responsabile di colonia.

Art. 16
Anagrafe degli animali d'affezione

1. E' istituita l'anagrafe degli animali d'affezione regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti liberi e quelli delle colonie feline. Al momento dell'iscrizione in anagrafe l'animale da affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute preferibilmente a livello del terzo medio - superiore del collo. L'identificazione con trasponder elettronico è competenza dei servizi veterinari della ASL o dei veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati dai servizi veterinari della ASL. La registrazione dell'iscrizione nel sistema informativo dell'anagrafe degli animali d'affezione deve essere contestuale all'identificazione con il trasponder o deve essere effettuata al massimo entro settantadue ore.

2. Il proprietario di un cane o di un gatto è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà dell'animale entro cinque giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento o furto o ritrovamento dell'animale entro due giorni dall'evento;
 - d) il decesso dell'animale, entro tre giorni dall'evento.

3. Lo smarrimento deve essere comunicato dallo stesso proprietario ai comandi di polizia locale e ai servizi veterinari della ASL; i servizi veterinari della ASL sono i responsabili della relativa annotazione in anagrafe. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso ai comandi di polizia locale entro tre giorni dall'accaduto.

4. I veterinari liberi professionisti espongono, nelle strutture dove esercitano la professione, le informazioni circa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione. In caso di prestazioni sanitarie che richiedono la redazione di una certificazione, il veterinario ha l'obbligo di riportare l'identificativo elettronico del cane sulla stessa certificazione. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, dà comunicazione al servizio veterinario ASL competente per territorio.

5. Le operazioni di controllo dell'identificativo elettronico potranno essere eseguite dagli organi di vigilanza territoriale di cui all'articolo 29. Gli enti di appartenenza dovranno dotare detti organi di appositi apparecchi elettronici per le operazioni di identificazione tramite lettura dei microchip.

Art. 17

Controllo della popolazione canina

1. La Regione e le ASL, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.

2. I servizi veterinari della ASL, servendosi delle strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostereotomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il direttore generale della ASL, anche in relazione alle risultanze di censimenti di cui all'articolo 4, lettera e), inserisce all'interno degli obiettivi assegnati annualmente ai competenti servizi veterinari il programma di sterilizzazione, anche ai fini della determinazione del premio di produzione.

3. Le autorità sanitarie locali possono disporre la re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe degli animali d'affezione, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il comune è obbligato a stipulare adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo.

4. I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Le convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite potranno essere inoltre stipulate con le associazioni di protezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), che dimostrino di potersi avvalere di liberi professionisti che esercitano in strutture regolarmente registrate.

6. Ai fini di tutela della salubrità delle produzioni primarie, ex regolamento (CE) 852/2004, nonché per ragioni di polizia veterinaria, i servizi veterinari provvedono gratuitamente ad identificare con microchip, iscrivere alla anagrafe canina regionale e sottoporre ai previsti trattamenti sanitari i cani delle aziende zootecniche. I servizi veterinari devono sottoporre gratuitamente alla sterilizzazione chirurgica i suddetti cani a eccezione dei soggetti iscritti nei libri genalogici e quelli addestrati alla guida degli animali.

7. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico-ambientali nelle comunità esistenti a vario titolo sul territorio, come centri di recupero per tossicodipendenti, comunità terapeutiche - riabilitative, campi adibiti alla sosta delle comunità Rom/Sinti, campi profughi e altri, dovrà essere effettuato a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), e le guardie zoofile volontarie, un censimento annuale delle presenze canine. I cani devono essere sottoposti a intervento di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata e, potranno essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, anche con l'ausilio degli organi di polizia locale ovvero delle guardie zoofile volontarie.

Art. 18

Commissione regionale

1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituita una commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

2. La commissione regionale, presieduta dall'assessore regionale con delega alle politiche della salute o suo delegato, è composta da:

- a) un medico veterinario della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
- b) un medico chirurgo della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
- c) un medico veterinario designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
- d) un medico veterinario dirigente presso una ASL del territorio regionale;
- e) un rappresentante di associazioni di settore e di portatori di interesse;

f) un rappresentante designato dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 19 per ciascuna delle tre aree vaste:

- 1) nord per le Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
- 2) centro per l'Area metropolitana di Bari;
- 3) sud per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce.

3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

4. Il mandato di tutti i componenti della commissione regionale è collegato alla durata della Giunta regionale e comunque non può superare la durata di cinque anni.

Art. 19

Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico;
- b) copia dello statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali come fine esclusivo;
- c) copia del bilancio;
- d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno venti soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti e cinquanta soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
- e) relazione documentata dell'attività esercitata sul territorio di appartenenza con particolare riferimento al numero di adozioni effettuate, alle iniziative di promozione per l'incentivazione degli affidi, di sensibilizzazione e di informazione contro il fenomeno del randagismo e l'abbandono degli animali.

3. La Giunta regionale dispone l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei principi generali della l. 281/1991, della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi degli articoli 544 bis e 544 sexies, titolo IX bis, e dell'articolo 727 del codice penale, comporta la cancellazione immediata dall'albo regionale.

Art. 20

Attività delle associazioni per la protezione degli animali

1. Le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 19, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) gestire canili sanitari;
- e) costruire e gestire i rifugi per cani;
- f) gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
- h) promuovere le adozioni degli animali;
- i) stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.

2. Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.

3. Deve essere garantito l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, in collaborazione con i relativi gestori, alle associazioni di cui al comma 1, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 21

Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio

1. Gli allevatori e gli importatori o detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari della ASL competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro dovranno essere riportati le citate informazioni circa gli animali deceduti, specificando sempre i motivi di decesso e quelle degli animali non venduti specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso gli uffici dell'attività e messo a disposizione del sindaco e delle aziende sanitarie competenti.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari della ASL e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa apposizione del microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute attestante che il soggetto è esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio devono comunicare ai servizi veterinari della ASL competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.
5. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

Art. 22

Esposizione e vendita degli animali da affezione

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentito destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe e di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione.
3. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

Art. 23

Addestramento ed educazione di animali da affezione

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.
2. E' vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività.
3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività ai servizi veterinari della ASL di riferimento e registrare la loro attività riportando i dati identificativi degli animali soggetti all'addestramento in apposito registro vidimato dai servizi veterinari della ASL.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso, o occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. E' fatto obbligo:
 - a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
 - b) di prevedere aree all'interno di gabbie o box in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;
 - c) di prevedere areazione adeguata.

CAPO III

TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 24

Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti

1. Chiunque posseda o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere.
2. Chiunque posseda o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'acattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
4. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
5. E' vietato vendere o affidare animali a minorenni.
6. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell'anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda sanitaria locale e all'ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 25

Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.
2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 26

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.

4. Il responsabile di esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

Art. 27

Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista, e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 28

Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

3. Le amministrazioni comunali provvedono a individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 29

Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza delle ASL e le guardie ecologiche volontarie (GEV) nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla [legge regionale 28 luglio 2003, n. 10](#) (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dal regolamento regionale 30 marzo 2006, n. 4 (Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate anche le guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché le GEV nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla [l.r. 10/2003](#) e dal [r.r. 4/2006](#).

Art. 30

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
- b) il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00;
- c) l'inosservanza dei criteri previsti dall'articolo 7, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
- d) chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00;

e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;

g) le violazioni di cui all'articolo 23, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00

h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all'articolo 24, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;

i) chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;

j) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;

k) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00;

l) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;

m) chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

n) alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;

o) alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all'articolo 29.

3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse da ciascun comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO IV NORME FINALI

Art. 31

Regolamento

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta apposito regolamento per individuare i requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero di cui all'articolo 7.

Art. 32

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la [legge regionale 3 aprile 1995, n. 12](#) (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

b) la [legge regionale del 31 luglio 1996, n. 15](#) (Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);

c) l'articolo 2 della [legge regionale 9 agosto 2006, n. 26](#) (Interventi in materia sanitaria);

d) l'articolo 6 della [legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34](#) (Modifiche e integrazioni alle [leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26](#) "Interventi in materia sanitaria" e [3 aprile 1995, n. 12](#) "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo");

e) il comma 41 dell'articolo 3 della [legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);

f) gli articoli 44 e 45 della [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

Art. 33 Norma transitoria

1. Le strutture esistenti di cui agli articoli 5 e 6 si adeguano alle disposizioni recate dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 34
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i comuni e le ASL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo [53](#), comma 1, della [legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE (1)

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

INDICE (1)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Possesso responsabile

CAPO II - FUNZIONI E COMPITI

- Art. 4 Competenze della Regione
- Art. 5 Competenze dei Comuni
- Art. 6 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali
- Art. 7 Associazioni di volontariato animalista
- Art. 8 Guardie zoofile
- Art. 9 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
- Art. 10 Controllo del randagismo

CAPO III – STRUTTURE

- Art. 11 Canile sanitario
- Art. 12 Canile rifugio
- Art. 13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria
- Art. 14 Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

CAPO IV - STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

- Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione
- Art. 16 Sistema di identificazione
- Art. 17 Controllo delle nascite (1)
- Art. 18 Cani aggressivi
- Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti
- Art. 20 Cane di quartiere
- Art. 21 Colonie feline
- Art. 22 Misure di tutela
- Art. 23 Cessione ed affido
- Art. 24 Trasporto degli animali da compagnia o d'affezione
- Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

Art. 26 Libero accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

Art. 27 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 28 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali

Art. 29 Educazione

Art. 30 Mostre, fiere e spettacoli

Art. 31 Terapie e attività assistite con animali (1)

Art. 32 Adozione (1)

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

Art. 34 Piano operativo degli interventi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 Sanzioni amministrative

Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività

Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

Art. 38 Vigilanza e controllo

Art. 39 Clausola valutativa

Art. 40 Disposizioni finanziarie

Art. 41 Abrogazioni

Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, in conformità dell'articolo 8 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come definiti all' art. 2, al fine di:

- a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione;
- b) prevenire e controllare il randagismo;
- c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono;
- d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7;
- e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico sanitario per la:

- sorveglianza sanitaria;
- lotta al randagismo;
- profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico.

E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di:

- cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti, (cani affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica);
- gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica;
- altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura.

b) canile/gattile rifugio: è una struttura destinata al ricovero di cani e gatti:

- provenienti dal canile (ricovero) sanitario;
- ceduti definitivamente dal proprietario;
- affidati direttamente dall'Autorità Giudiziaria o dalla Forza pubblica.

Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura. Il rifugio deve essere gestito dai Comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni.

c) colonia fenile è un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

e) attività economiche con animali da compagnia o d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali, canili, negozi di vendita, tolettatura, educazione ed allevamento.

3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni canine:

- cane di proprietà: cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. E' sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;
- cane di proprietà libero di vagare: cane di proprietà che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non è sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;
- cane randagio: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani e possono

ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente come la filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali;

- cane inselvaticato: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico indipendente dall'uomo per l'alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di pericolo. E' in competizione con altri predatori selvatici;
- cane custodito in canile di proprietà del comune: cane randagio custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune;
- cane custodito in canile di proprietà di privati: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato;
- cane custodito in canile di proprietà di Associazioni: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di Associazioni;
- cane affidato: l'affido è un atto che riguarda animali posti sotto sequestro e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza dell'adozione non comporta un passaggio di proprietà la quale rimane dell'indagato o del rinviato a giudizio fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge 189/2004, segue la confisca dell'animale o di altra disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'affido potrà diventare definitivo e potrà essere eseguito il passaggio di proprietà. Fino a quel momento l'animale, infatti, rimane di proprietà dell'indagato o del rinviato a giudizio, il quale però non ne può disporre;
- cane adottato: l'adozione è un atto ufficiale con "proprietà" di un cane e che implica responsabilità sia dal punto di vista civile che penale. Dare in adozione un cane è pertanto una procedura che deve essere accuratamente valutata e seguita sia da parte dell'adottante che dell'associazione che cura le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed è sempre obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip;
- cane di quartiere: cane randagio catturato, sterilizzato e reimpresso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 320/54;
- Cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto nella banca dati regionale.

4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni feline:

- Gatto randagio;
- Gatto appartenente a colonia felina;
- Gatto domestico;
- Gatto domestico libero di vagare;
- Gatto inselvaticato;

- Gatto custodito in gattile di proprietà del comune;
- Gatto custodito in gattile di proprietà di privati;
- Gatto affidato;
- Gatto adottato.

Art. 3

Possesso responsabile

1. Il proprietario o il detentore degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l'animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. Il responsabile degli animali è obbligato:

- a) a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie;
- b) a garantire le necessarie cure sanitarie;
- c) a garantire l'equilibrio fisico degli animali mediante spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie;
- d) a garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
- e) ad impartire l'educazione, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, esclusivamente con metodi non violenti e non imponendo all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

3. Coloro che detengono animali da compagnia o d'affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e per il benessere animale, devono adottare misure volte a garantire le condizioni igienico - ambientali previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI

Art. 4

Competenze della Regione

1. La Regione nell' ambito delle proprie competenze, provvede:

- a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;

- b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34;
- c) alla manutenzione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 15;
- d) alla disciplina dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art.15, nonché alla gestione e all'aggiornamento del sistema informatico denominato banca dati regionale degli animali d'affezione, interagendo anche con la banca dati nazionale;
- e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie provinciali, favorendo lo scambio di esperienze e l'uniforme applicazione della presente legge;
- f) alla promozione di un protocollo di intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fine di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari;
- g) al sostegno di interventi sulla base di progetti presentati, a favore dei Comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie provinciali, di fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 281/91;
- h) alla determinazione delle procedure per l'esercizio delle attività economiche con gli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 14;
- i) alla determinazione di requisiti strutturali e delle modalità di gestione, nonché delle modalità e procedure per l'accreditamento delle strutture di cui agli artt. 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio, così come definiti all'art.2;
- j) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione anche per favorire la cultura del possesso responsabile;
- k) all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l'iscrizione all'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
- l) alla individuazione e promozione di progetti per i gestori dei canili finalizzati, in un range temporale (3-5 anni) all'autofinanziamento del mantenimento dei cani ospitati nelle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Art. 5

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

- a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli artt. 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art.34;
- b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio,

acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;

c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale;

d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile;

e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;

f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell' art.38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili;

g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);

h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la costatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;

i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;

j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali provvedono:

a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;

b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni 30, atto alla profilassi sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari;

c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi prima dell'affidamento temporaneo o dell'adozione degli animali e comunque nel periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del trasferimento degli stessi presso i canili rifugio. In accordo con i Comuni si possono programmare interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline regolarmente registrate;

[d) alla stipula, d'intesa con i Comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7 per la gestione delle colonie feline;] (3)

[e] alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.19, comma 1;] (2)

f) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti randagi; il servizio è finalizzato ad interventi di primo soccorso dei cani vaganti e gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente ammalati; tale servizio è assicurato dai veterinari del servizio pubblico competente per territorio in pronta disponibilità (regime di reperibilità); al servizio si associa l'attività ambulatoriale di veterinari liberi professionisti specializzati, convenzionati che, oltre a garantire turni di servizio per le attività eventualmente richieste dalle aziende sanitarie, assicurano la pronta disponibilità per le emergenze – urgenze anche per gli animali di affezione di proprietà; la Regione garantisce idonee forme di pubblicità per il servizio reso dalle strutture convenzionate;

g) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38;

h) all'esame e valutazione dei cani aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali prevedendo la figura del veterinario comportamentalista ovvero prevedendo, per i veterinari Dirigenti ASL, percorsi di specializzazione in materia di comportamento animale.

2. Le aziende sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per particolari esami diagnostici e interventi terapeutici.

3. All'interno delle strutture di cui all'art.11, il Servizio Veterinario ufficiale oltre all'assistenza sanitaria:

a) assicura l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;

b) sottopone il cane a visita e lo iscrive all'anagrafe apponendo il microchip all'ingresso nel canile sanitario provvede alla sterilizzazione degli animali (obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile sanitario e vigila sulla tenuta delle schede con le caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);

c) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro canile rifugio con valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie così come previsto anche dalla Conferenza Stato-Regioni.

4. Il Servizio Veterinario ufficiale presiede alle catture dei cani randagi o vaganti a garanzia del benessere animale. Le catture devono essere effettuate con sistemi indolori (gabbie, recinti, teleanestesia).

5. Il Servizio Veterinario ufficiale predispone l'istituzione dello Sportello "Tutela Diritti Animali" al fine di offrire un servizio per la segnalazione di emergenze e abusi, e per la richiesta di informazioni.

Art. 7

Associazioni di volontariato animalista (4)

1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge 266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni, per le rispettive competenze.
2. Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attività del canile per garantire ampia visibilità delle attività di socializzazione e adozione dei soggetti ricoverati.
3. Le associazioni di volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro Regionale, hanno priorità nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Art. 8

Guardie zoofile e operatori zoofili volontari (5)

1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 38, i Comuni e i servizi veterinari ufficiali possono avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7.

Art. 9

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) un medico veterinario del Dipartimento Politiche della Persona;
 - c) un funzionario del Dipartimento Ambiente e Energia;
 - d) un medico del settore Sanità pubblica del Dipartimento Politiche della Persona;
 - e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre rappresentanti designati dalle associazioni animaliste iscritte al registro regionale;
 - g) i responsabili delle Unità Operative dell'ASP e dell'ASM o loro delegati.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione.

4. Il Comitato tecnico regionale dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato una sola volta. Non ha diritto ad alcuna remunerazione o indennità.

Art. 10

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati e riconosciuti.

3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.

[4. Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.] (6)

5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e microchippati prima della cessione.

CAPO III

STRUTTURE

Art. 11

Canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del Comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti:

a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 giorni;

b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio;

c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al Comune, previa autorizzazione del Sindaco per giusta causa;

d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorità giudiziaria;

- e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtù del provvedimento del Sindaco;
- f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
- g) pronto soccorso veterinario;
- h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine.

2. La permanenza nel canile sanitario ha una durata massima di giorni 30, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per compatibilità con il territorio di provenienza.

3. Il canile sanitario è dotato almeno dei seguenti locali:

- a) ambulatorio;
- b) locale di degenza per gli animali;
- c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 1 lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale.

5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.

Art. 12

Canile rifugio

1. Il rifugio permanente per cani è la struttura, sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale.

2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio provenienti dal sanitario.

3. Il canile rifugio garantisce una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di Direttore Sanitario del canile rifugio.

4. La struttura deve essere aperta al pubblico.

5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza vigila sui canili rifugio, controllando in particolare le condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e di profilassi delle malattie.

6. Le strutture dei rifugi per cani devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

- a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;

- b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
- c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
- d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
- e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
- f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

Art. 13

Pronto Soccorso ed Emergenza Veterinaria

1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, è assicurato dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di reperibilità. A tale servizio può essere associata l'attività ambulatoriale di veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art. 14

Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

1. L'avvio delle attività economiche riguardanti gli animali da compagnia è subordinato alla presentazione anche per via telematica o su supporto informatico al Comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. La segnalazione di cui al comma 1, consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell'assistenza degli animali fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
3. La vigilanza sulle attività economiche di cui al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare:
 - a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali;
 - b) le condizioni di vita degli animali;

c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate.

4. A coloro che esercitano le attività economiche di cui al comma 1, non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei 60 giorni di età .

CAPO IV

STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Art. 15

Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione

1. È istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell' animale e a quelli del suo responsabile.

2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi:

- a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale;
- b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

3. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane all'anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di cessione, colui che cede il cane, è tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro 15 giorni dall'evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3.

5. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe degli animali.

Art. 16

Sistema di identificazione

1. Il sistema per l'identificazione degli animali è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore.

2. Presso le strutture operative territoriali, a cura del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la competenza per territorio, è applicato gratuitamente il microchip.

3. Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, regolarmente abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea ed accreditati presso il servizio sanitario regionale.

4. L' applicazione del microchip è notificata all' anagrafe competente dal veterinario che la esegue.
5. L' applicazione del microchip è finalizzata all'identificazione degli animali e deve essere effettuata esclusivamente con l'utilizzo di microchip previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto, entro 15 giorni dall'accertamento, a provvedere di nuovo all'applicazione del microchip.

Art. 17

Controllo delle nascite

1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno diritto alla gratuità degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi:
 - a) situazione reddituale e patrimoniale (ISEE) non superiore a 7.000,00 euro annui;
 - b) titolari di pensione sociale;
 - c) portatori di handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. In ogni caso il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.

Art. 18

Cani aggressivi

1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione.
2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche competenze in ambito comportamentalista, effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale.
3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del responsabile dell'animale.
4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani iscritti

al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.

Art. 19

Cani smarriti e rinvenuti

1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'Ordine.
2. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di mantenimento del cane presso il canile.
3. Coloro che rinvergono un cane randagio, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria provinciale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.

Art. 20

Cane di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il Comune o il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.
2. La liberazione in ambiente dei cani può avvenire solo per cani che non manifestano segni di aggressività, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di accettabilità per la cittadinanza. Tali condizioni devono essere sempre rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi. Prima di essere liberato sul territorio il cane deve essere condotto presso il canile sanitario, dichiarato clinicamente sano, vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente, iscritto all'anagrafe canina mediante l'inoculazione del microchip e deve essergli applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all'acqua, di colore evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e il comune di appartenenza.
3. Le attività di cattura, sterilizzazione e reintroduzione in ambiente, che devono avvenire mediante programmazione concordata tra comune e ASL, devono essere registrate da parte del comune e comunicate alla ASL competente, specificando i dati di identificazione dei cani liberati e i siti di liberazione.
4. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una relazione riassuntiva, completa di una valutazione critica dei risultati ottenuti.

Art. 21

Colonie feline

1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune, d'intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 1, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione, di intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti. (7)
4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, di intesa con i Comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato di cui all'art.7, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. (7)
5. Il recupero dei gatti che vivono in stato di libertà è garantito dalla struttura di cui all'art. 11 e dai privati di cui al comma 3 ed è consentita solo:
 - a) per praticare la sterilizzazione;
 - b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere;
 - c) per consentire l'allontanamento di cui al comma 2.
6. Il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui agli artt. 11 e 12 provvedono, dopo idonea degenza a reinserire i gatti nella colonia felina di provenienza o nel loro habitat originario o comunque in un habitat idoneo oppure trasferiti presso il gattile se non idonei alla reimmissione, come definito ai sensi dell'art.2.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all'art. 22 comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all'art. 22 comma 2.

Art. 22

Misure di tutela

1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.
2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione.
4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12 non possono essere:
 - a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione;
 - b) recuperati con metodi che causano sofferenze.

5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione non possono essere:

- a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressività;
- b) sottoposti alla pratica del doping;
- c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale quali in particolare, la recensione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal medico veterinario.

Art. 23

Cessione e affido

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 di età non inferiore ai 60 giorni e gli altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art.7. (8)

3. È vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt.11 e 12 può avvenire trascorsi 30 giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario della procedura di pre e post-affido.

5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante;
- b) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

Art. 24

Trasporto degli animali da compagnia e di affezione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e s.m.i. "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", è consentito il trasporto degli animali da compagnia e d'affezione in contenitori o vani a condizione che:

- a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
- b) vi sia spazio sufficiente per consentire all'animale di assumere la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;

c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

2. È vietato trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

3. La conduzione degli animali da compagnia o d'affezione come cani e gatti, sui mezzi di trasporto pubblico avviene, rispettivamente per i cani con l'uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti con l'uso di idonei trasportini.

Art. 25

Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola.

2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 26

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e

particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.

Art. 27

Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale.
2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 28

Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione Sanitaria.

Art. 29

Educazione

1. L'attività di educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltarne l'aggressività. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
3. È vietato educare animali mediante l'uso di violenze, percosse, o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono; è anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte.
4. Gli educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 30

Mostre, fiere e spettacoli

1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della loro dignità, delle disposizioni della presente legge e previa autorizzazione del Comune rilasciata su parere della Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Nelle attività di cui al comma 1 è vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
3. È vietato offrire gli animali come premio o vincita di giochi nelle attività fieristiche, nelle iniziative commerciali e pubblicitarie.

Art. 31

Terapie e attività assistite con animali

1. Le terapie e le attività assistite con animali sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita, che possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, con animali dotati di appositi requisiti che consistono in incontri e visite tra persone e animali da compagnia o d'affezione effettuate in strutture di vario genere, nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici.
2. Per attività assistita con animali si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o migliorare la qualità della vita.
3. Per terapia assistita con animali si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico-sociali, neuro-motorie, cognitive o problematiche psichiatriche.
4. Le attività e le terapie di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo delle aziende sanitarie provinciali in conformità della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.
5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli in età inferiore a quattro mesi.

Art. 32

Adozione

1. Regioni, Province e Comuni possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o presso veterinari convenzionati.
2. In assenza di tali controlli o nel caso di comprovata impossibilità al mantenimento, l'animale viene riconsegnato alle strutture di provenienza.

3. L'adozione nelle strutture pubbliche e private deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali.

4. È fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di cui agli artt. 11 e 12.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE

Art. 33

Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare:

- a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;
- b) i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle colonie feline;
- c) le modalità per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b);
- d) le risorse finanziarie destinate all'adozione degli strumenti, degli interventi e delle misure di protezione, nonché alla realizzazione degli interventi previsti al Capo IV;
- e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo;
- f) gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla prevenzione e al controllo del randagismo;
- g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di cui gli artt. 11 e 12;
- h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- i) i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso responsabile di cui all'art.1, comma 1, lettera e) ;
- j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art.3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.

Art. 34

Piano operativo degli interventi

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo.
2. Il piano operativo, elaborato sulla base dei dati anagrafici degli animali, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e delle strutture di ricovero di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 stabilisce, in particolare, criteri e modalità attuative per la declinazione operativa di quanto approvato dal Programma di cui all'art. 33, definendo tempi e fasi.
3. Gli interventi previsti dal piano operativo di cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, i Comuni e le associazioni di volontariato animalista. (9)
4. Le Aziende Sanitarie Locali, nella programmazione delle proprie attività istituzionali, provvedono all'attuazione degli interventi di competenza, nel rispetto del piano operativo di cui al comma 1.
5. Nel piano operativo di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali, nonché sulla tutela della salute e del benessere animale.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35

Sanzioni amministrative

1. Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art.3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00:
 - a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4;
 - b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5;
 - c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel

caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all' art. 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

5. Coloro che omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art.18, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto all'art.18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.

6. Coloro che, in violazione di quanto previsto dall'art.20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti appartenenti alla colonia felina del loro habitat, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.

7. Coloro che trasportano animali da compagnia o d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; la sanzione è aumentata fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli chiusi.

8. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Art. 36

Sanzioni in materia di esercizio di attività

1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli artt. 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 9 mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale ufficiale e accreditato presso la Azienda Sanitaria Locale competente, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo se causa dolore all'animale. La sanzione è aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed è aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza all'animale.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture di cui agli artt.11 e 12 che sottopongono gli animali ad attività di sperimentazione; la predetta sanzione è aumentata fino al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali.

4. Coloro che, in violazione delle disposizioni della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la

sanzione è aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni e se la vendita è rivolta ai privati di età inferiore ai 18 anni.

5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalità finalizzate ad esaltarne l'aggressività sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui appartiene; la sanzione è altresì aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici.

6. Coloro che effettuano mostre, fiere e spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di età inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.

Art. 37

Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano le disposizioni della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative, irrogate dagli organi di vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione indicata nella Legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 38

Vigilanza e Controllo

1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, le Aziende sanitarie locali, la Regione ed i Comuni.

2. Per l'esercizio delle attività i Comuni e le Aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie.

Art. 39

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:

- a) stato di attuazione e/o di implementazione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
- b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;
- c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell'annualità di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
- d) risultati conseguiti per effetto dell'attività di sterilizzazione prevista dalla legge.

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 41

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

Art. 42

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

(1) AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 54 (Supplemento ordinario) del 18/12/2018:

"Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 30 novembre 2018, n. 46 "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018", sono da apportare le seguenti correzioni:

1. la rubrica della legge "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione" deve essere corretta nel seguente modo: "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione";
2. la rubrica dell'Art. 17 "Sterilizzazione" riportata nell'indice deve essere corretta in: Art. 17 "Controllo delle nascite";
3. la rubrica dell'Art. 31 "Attività e terapie assistite con animali" riportata nell'indice deve essere corretta in: Art. 31 "Terapie e attività assistite con animali";
4. l'art. 32 Adozione erroneamente riportato nell'indice al Capo V- Programmazione, deve essere invece inserito nel Capo IV – Strumenti, interventi e misure di prevenzione e tutela.

Ripubblicazione rubrica e indice.";

(2) lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Successivamente con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019) il suddetto art. 22 è stato rinumerato in art. 21;

(3) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(4) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(5) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(6) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(7) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei presenti commi, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(8) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(9) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47**Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 167/6 del 3 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)

Testo vigente

(in vigore dal 29/05/2021)

Art. 1**Finalita'**

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in liberta'.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);
 - c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che puo' svolgere attivita' utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non e' consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
 - d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;
 - f) Attivita' di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;
 - g) Autorita' sanitaria locale: il Sindaco;
 - h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrita' fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;
 - i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
 - j) Colonia felina: gruppo di gatti in liberta' che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
 - k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;
 - l) Gattaro: gestore delle colonie feline;
 - m) Gatto in liberta': gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;
 - o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;
 - p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
 - q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
 - r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;
 - s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanita' animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 - t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attivita' di toelettatura;
 - u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;
 - v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

TITOLO I COMPETENZE

Art. 3

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'[art. 3 della Legge 281/1991](#), stabilisce annualmente i criteri di priorit  nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

Servizio veterinario A.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanita' animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unita' Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
 - b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;
 - d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
 - e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
 - f) dispone dei fondi assegnati;
 - g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;
 - h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
 - i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;
 - l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalita' previste dalle norme e dai competenti organi regionali;
 - m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.
2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:
 - a) effettua attivita' di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;
 - b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;
 - c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.
3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.
4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

Art. 5

Comuni

1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
 - b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;

- c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;
- d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;
- e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;
- f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
- g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;
- h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
- i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;
- l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
- m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

TITOLO II STRUTTURE DI RICOVERO

Art. 6

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:
 - a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;
 - b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;
 - c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.
4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 200 metri dalle strutture sanitarie e a 150 metri dai nuclei abitati e dagli insediamenti urbani.

Note all'art. 6:

Articolo così modificato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 7

Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, puo' modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.
- 3-bis. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 6 possono essere situate anche in zona agricola. In tale caso, e' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di mq 0,015/mq su di un fondo di almeno 3.000 metri quadrati. Sono esclusi dal calcolo i box per i cani, in quanto recinti collettivi e individuali parzialmente coperti.

Note all'art. 7:

Il comma 3-bis e' stato aggiunto dall'[art. 20, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#).

Art. 8

Criteria per la gestione dei canili

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sara' fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 9

Pronto soccorso veterinario

1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessita' a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la sua sofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le attivita' di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalita' fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovra' essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

TITOLO III
STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 10

Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attivita' di toelettatura

1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformita' degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attivita', trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'[art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320](#).

Art. 11

Requisiti strutturali commerciali

1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attivita', servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.

2. La gestione e la responsabilita' della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.
3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attivita' di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12

Anagrafe degli animali d'affezione

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., e' applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, e' tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di eta'. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovra' essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel piu' breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verra' compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprieta' o detenzione.
4. Il proprietario o detentore e' tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'[art. 5, della Legge 281/1991](#), il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione e' trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

Art. 13

Codice di riconoscimento

1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

Art. 14

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo e' fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonche' cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui e' custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con

- qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarita' della proprieta' o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15o giorno dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazione anagrafica del cane.
 4. I cani provenienti da altre Regioni in cui e' istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione gia' applicato.
 5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale gia' iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, e' tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.
 6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art. 10.

Art. 15

Abbandono degli animali

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione puo' essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita', ad opera di un medico veterinario il quale e' tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di se' l'animale, puo' chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 16

Cattura, custodia e ricovero degli animali

1. Le Autorita' di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni
3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in liberta' nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.
4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.
5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.
7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprieta' degli affidatari.
8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.
10. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.
11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticati, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

Art. 17

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

Art. 18

Protezione dei gatti in libertà

1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.
3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO V

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Art. 19

Misure di protezione

1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implicino l'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell'incasso all'amministrazione comunale che ospita l'evento, che vincolerà l'utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

Art. 20

Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 21

Affidamento degli animali maltrattati

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'[art. 5, della legge 281/1991](#), nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalita' della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 22

Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalita' di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali e' disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 23

Promozione educativa - corsi di formazione

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.
3. La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 24

Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalita' dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovra' essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunichera' alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25

Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.

2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'[art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189](#).
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneita', espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita' montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneita'. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalita' e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validita' dello stesso che sara' di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attivita' di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della [Legge 689/1981](#) e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio e' stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

Art. 26

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'[art. 5 della Legge 281/1991](#), si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della [L.R. 47/1984](#).
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio e' avvenuta l'infrazione.

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

Art. 27

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. L'indennizzo previsto al comma 1 e' corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalita' per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame puo' comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 28

Abrogazioni

1. La [L.R. 21 settembre 1999, n. 86](#) e' abrogata.
2. La [L.R. 23 gennaio 2004, n. 8](#) e' abrogata.

Art. 29

Norma finanziaria

1. I fondi nazionali di cui all'[art. 8, della Legge 281/1991](#) confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

Art. 30

Norma transitoria

1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A

Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri (art. 7)

Canile sanitario	
Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:	<ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente; c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie; d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema; e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo; f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane; g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonche' delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14; h) locale adibito ad ufficio; i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti; l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti; m) locale ripostiglio; n) servizi igienici; o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori; p) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.
La capacita' massima consentita e' di 50 soggetti	
Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:	<ul style="list-style-type: none"> 1) approvvigionamento idrico con acqua potabile; 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente; 3) energia elettrica; 4) telefax e segreteria telefonica.
Per la gestione sara' necessario:	<ul style="list-style-type: none"> - individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura; - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalita' del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro puo' essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario regione Abruzzo)
Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:	<ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente; c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie; d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro; e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo; f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane; g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonche' delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi

	<p>veterinari;</p> <p>h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;</p> <p>i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;</p> <p>l) locale ripostiglio;</p> <p>m) servizi igienici.</p> <p>n) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;</p> <p>2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;</p> <p>3) energia elettrica.</p>
Per la gestione sara' necessario:	<ul style="list-style-type: none"> - individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura; - registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero. - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalita' del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro puo' essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario Regione Abruzzo).
La capacita' complessiva del rifugio, non puo' superare il numero di 250 soggetti.	
I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprieta' devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.	

Lombardia**L.R. 30/12/2009, n. 33****Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.****Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 3.**

Capo II - Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (554)

Art. 104*Finalità e definizioni. (555)*

1. La Regione, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono, nonché la detenzione in isolamento.
2. Ai fini del presente capo, per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

(554) In attuazione del presente Capo II vedi il Reg. reg. 13 aprile 2017, n. 2.

(555) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 105*Obblighi e divieti. (556)*

1. È vietato:

- a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione (557);
- f) vendere animali a minorenni.

2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS. (558)

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento. (559)
5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali. (560)
6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

(556) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(557) Lettera così modificata prima dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016 e poi dall'art. 29, comma 2, lettera a), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(558) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. a) e b), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(559) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. c), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(560) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. d), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

Art. 106

Rifugi per animali. (561)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili e gattili rifugio:
 - a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
 - b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
 - c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
 - d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
2. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
3. I cani e i gatti ricoverati presso i rifugi possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'ATS o dai comuni. (562)
4. I rifugi garantiscono l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.
5. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.
6. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
7. [I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla collaborazione per la gestione delle

adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti]. (563)

(561) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(562) Comma così modificato dall'art. 29, comma 2, lettera b), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(563) Comma abrogato dall'art. 29, comma 2, lettera c), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 106-bis

Cessione e affido. (564)

1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo familiare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.

(564) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 2, lettera d), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 107

Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria. (565)

1. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione e approva, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all'articolo 110, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il piano regionale triennale degli interventi in materia di:
 - a) educazione sanitaria e zoofila;
 - b) controllo demografico della popolazione animale;
 - c) prevenzione del randagismo.
2. Il piano di cui al comma 1 include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe degli animali da affezione, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:
- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
 - b) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
 - c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
 - d) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.
4. [La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;
 - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.] (566)

5. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ATS, i comuni, le associazioni di cui all'articolo 111, gli enti e gli istituti di ricerca.

6. La ATS, tramite idonea articolazione, garantisce le funzioni e le attività sanitarie sul proprio territorio, in particolare:

 - a) la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione e di ricovero sanitario;
 - c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - e) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento;
 - f) gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione di cani vaganti o di gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani vaganti e sui gatti che vivono in libertà.

7. Al direttore generale della ATS competono:

 - a) la titolarità dei poteri sanzionatori;
 - b) l'approvazione, su proposta del dipartimento veterinario, dei progetti attuativi degli interventi affidati dal piano regionale alla ATS.

8. Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

9. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

10. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

11. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

12. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

- a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;
- b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;
- c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;
- d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;
- e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;
- f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
- g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

(565) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(566) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, L.R. 25 marzo 2021, n. 3, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 108

Cani smarriti e rinvenuti. (567)

1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.
4. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.
5. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

(567) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 109*Eutanasia. (568)*

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

(568) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 110*Consulta regionale. (569)*

1. È costituita, con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) un medico veterinario di una ATS;
 - c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
 - d) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 111;
 - e) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
 - f) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
 - g) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. (570)
2. La Consulta esprime parere sul piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107 e collabora con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

(569) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(570) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 9 maggio 2022, n. 11/6352.

Art. 111*Volontariato. (571)*

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o riconosciute a livello nazionale e il

cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con la ATS o con i comuni.

(571) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 112

Sanzioni. (572)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7 (573);

b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4;

c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109;

d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.

3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

(572) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(573) Lettera prima modificata dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016 e poi così sostituita dall'art. 29, comma 2, lettera e), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 113

Interventi assistiti con animali. (574)

1. La Regione riconosce il ruolo degli animali come mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi e promuove gli interventi assistiti con gli animali, improntati a rigorosi criteri scientifici e volti a tutelare sia il paziente sia gli animali coinvolti.

(574) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 114*Regolamento. (575)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'», sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 110 e previo parere della competente commissione consiliare, definisce con regolamento:

- a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo l'anagrafe canina e felina regionale;
- b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
- c) le modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà;
- d) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- e) i criteri per la cessione e l'affido degli animali d'affezione;
- f) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso, ovunque, insieme al proprietario;
- g) i criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali;
- h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole delle autorità competenti, per ragioni cinotecniche (576). (577)

(575) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15. Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, della stessa L.R. n. 15/2016.

(576) Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 1, lett. a), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(577) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

Art. 115*Cessione e affido. (578)*

[1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 120.

2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a);
- b) l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;
- c) l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede in Italia.]

(578) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 116*Autorizzazioni. (579)*

[1. Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.]

(579) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 117*Piano degli interventi e consulta regionale. (580)*

[1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:

- a) educazione sanitaria e zoofila;
- b) controllo demografico della popolazione animale;
- c) prevenzione del randagismo (581).

2. Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
- d) le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- e) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
- f) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

4. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 120.

5. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.

6. È costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente;
- b) un medico veterinario di una ASL;
- c) un rappresentante delle province designato dall'unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 120;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

- g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
- h) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.]

(580) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(581) Il Piano Triennale previsto dal presente comma è stato approvato con Delib.G.R. 1° dicembre 2010, n. 9/939.

Art. 118

Controllo demografico. (582)

[1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 111 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 112 e 114 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 112, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASL o dai comuni.]

(582) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 119

Indennizzo. (583)

[1. La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti e accertate dall'ASL competente, che ne determina il valore.]

(583) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 120

Volontariato. (584)

[1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla L.R. n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni.]

(584) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 121*Controlli. (585)*

- [1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.
3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.
- 3-bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali (586).]

(585) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(586) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

Art. 122*Sanzioni. (587)*

- [1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;
 - b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
 - c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 6;
 - d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 109 e 110, comma 1;
 - e) da € 150 a € 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3;
 - f) da € 25 a € 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 2;
 - g) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 1, 4 e 6;
 - h) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 113;
 - i) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 4, lettera b);
 - j) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 116.
2. Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.]

(587) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 123*Clausola valutativa. (588)*

[1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.]

(588) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27**NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA ⁽¹⁾**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 6 aprile 2001 n. 7
- L.R. 13 novembre 2001 n. 38
- L.R. 23 dicembre 2004 n. 27
- L.R. 23 luglio 2010 n. 7
- L.R. 21 ottobre 2015, n. 17
- L.R. 26 febbraio 2016, n. 1
- L.R. 27 luglio 2018, n. 11

*Art. 1**Principi, generalità e finalità*

(modificato comma 2 da art. 37 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, ... le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

*Art. 2**Competenze dei Comuni*

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
 - a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
 - e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

*Art. 3**Competenze delle Province*

(prima sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 aprile 2001 n. 7, poi abrogato articolo da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

abrogato.

*Art. 4**Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali*

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
 - a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
 - b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
 - c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
 - d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
 - e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
 - f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - g) *abrogata.*
 - h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 5

Competenze della Regione

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi sostituito articolo da art. 38 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. *La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:*
- a) *iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;*
- b) *corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;*
- c) *piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.*
2. *La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.*
3. *La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.*
4. *Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.*

Art. 6

Anagrafe canina

(abrogato comma 2 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. *abrogato.*
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Art. 7

Iscrizioni

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 8

Norme per l'identificazione

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.

2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.

4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

Art. 9

Deroghe

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

Art. 10

Casi di smarrimento

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11

Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Art. 12

Casi di rinuncia alla proprietà

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Art. 13

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, ... istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
- d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Art. 14

Gestione dei servizi

(modificato comma 3 da art. 40 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile *formate ai sensi dell'articolo 27*.

Art. 15

Casi di cattura di cani

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 16

Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti

(sostituito comma 3 da art. 41 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. *L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:*
 - a) *valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;*
 - b) *definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;*
 - c) *propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.*

Art. 17

Modalità di ricovero

(modificato comma 5 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

immediato avviso al proprietario.

2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale *va data comunicazione entro quindici giorni* al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
 - a) data di entrata e provenienza;
 - b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
 - c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
 - d) data di uscita e destinazione.

Art. 18

Adozioni

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

Art. 19

Requisiti delle strutture

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
 - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
 - b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
 - a) ubicazione salubre e protetta;
 - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 20

Norme igienico-sanitarie

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

profilassi e polizia veterinaria.

4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

Art. 21

Aree di sgambamento

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22

Condizioni per la soppressione

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.

4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.

6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Art. 23

Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 24

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali

1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.

3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 25

Cani inselvatichiti. Interventi

(abrogato da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

abrogato.

Art. 26

Contributi

(prima sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 2 da art. 59 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.

Art. 27

Aggiornamento e formazione

(sostituito da art. 42 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14.

Art. 28

Partecipazione dei privati

1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 29

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Art. 30

Sanzioni

(già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
- b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
- c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
- d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
- e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
- f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
- g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
- h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

Art. 31

Norma finanziaria

(prima modificato comma 3 da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi modificato comma 1 da art. 43 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni ... e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione dei *precedenti articoli 26 e 5*, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 32
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante: "Norme per il controllo della popolazione canina";
- b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante: "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante 'Norme per il controllo della popolazione canina'".

Note

- 1 . L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (1)

Numero della legge: 34

Data: 21 ottobre 1997

Numero BUR: 30

Data BUR: 30/10/1997

L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (1)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i comuni, singoli o associati e le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;
- b) il risanamento dei canili esistenti;
- c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
- d) la creazione della figura del cane di quartiere;
- e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
- f) la protezione dei gatti in libertà;
- g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Art. 2 (Competenze dei comuni e delle comunità montane)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:

- a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
- b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
- c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
- d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
- d bis) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia.(2)

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

2 bis. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti devono prevedere nei propri strumenti urbanistici, nelle aree destinate a servizi, la realizzazione di canili rifugio. (3)

3 bis. Per i comuni inferiori ai ventimila abitanti è fatto obbligo di consorziarsi ai fini della realizzazione di canili rifugio capaci di rispondere alle necessità dei rispettivi territori. Spetta all'amministrazione provinciale competente definire il numero dei consorzi e i comuni che lo compongono. (3)

Art. 3

(Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL)

1. I servizi veterinari delle aziende USL:

- a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
- b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
- d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
- e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
- g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
- h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

- a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
- b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
- c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

Art. 4

(Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

- a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
- b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;
- c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;
- d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di tali strutture.

Art. 5

(Requisiti strutturali e attrezzature)

1. I canili pubblici devono essere dotati:

- a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
- b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
- c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione;
- d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione con connesse strutture accessorie;
- e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
- f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
- g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
- h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Comodato)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

Art. 7

(Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel

rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 8
(Contributi regionali.)

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:

- a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
- b) fondi regionali.

3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della l. 281/1991.

4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
 - b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
- c bis) costi di gestione che non devono superare lo standard di costo nazionale a parità di struttura e di numero di cani ospitati; (4)
- c ter) numero di adozioni in relazione al numero dei cani ospitati e stato del benessere animale da verificarsi anche tramite i livelli di mortalità. (4)

5. Ciascuna provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano comuni, comunità montane e aziende USL competenti per territorio.

6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformità alle linee di programmazione rilasciato dalla provincia.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

7bis. Al fine di agevolare le famiglie, attenuando gli effetti della crisi economica, e di contrastare il randagismo, in armonia con l'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, una quota del fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni può essere destinata da parte dei comuni per l'attribuzione di misure agevolative in favore dei cittadini che adottano un cane da un canile comunale. (5)

7 ter. La Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti. (5a)

7 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7 ter. (5a)

Art. 9
(Cani di quartiere)

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al comune di appartenenza.

Art. 10

(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)

1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.

2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.

Art. 11

(Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 2.

5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.

6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.

Art. 12

(Anagrafe del cane)

1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore

a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o entro dieci giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione. **(5b)**

2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione.

5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.

6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.

Art. 13

(Codice di riconoscimento)

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.

3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.

Art. 14

(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro cinque**(5c)** giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta al nuovo proprietario. **(5c1)**

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 15

(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Controllo del randagismo)

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 17

(Programma di prevenzione del randagismo)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
 - a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonché per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.

Art. 18

(Cani ospitati presso strutture private)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende USL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul territorio.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.

5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 19

(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. **(5e)**

3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

Art. 20

(Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio)

1. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio. È vietato porre in vendita cani non iscritti all'anagrafe canina e gli stessi devono essere intestati al venditore. **(5f)**

2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3 bis. Gli allevatori a qualsiasi titolo di animali di affezione o compagnia devono essere in possesso dell'autorizzazione o del nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria). **(5g)**

Art. 21
(Trasporto animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Art. 22
(Guardie zoofile)

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì nominate dal Direttore della direzione regionale competente per materia su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63. (6)
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

Art. 23
(Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29)

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte della conferenza regionale del volontariato e dell'osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della l.r. 29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".

23 bis (6a)
(Soccorso animali)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 120/2010 e del relativo Decreto Ministeriale di attuazione 9 ottobre 2012, n. 217, la segnalazione di animali d'affezione vaganti e di animali selvatici feriti è effettuata attraverso il canale del numero unico di emergenza regionale, anche attraverso applicazioni informatiche. Le informazioni recepite presso il numero unico regionale sono trasmesse immediatamente al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che attiva le procedure di legge previste per il soccorso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e integrazione socio-sanitaria, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, adotta apposite linee guida di attuazione per la gestione delle segnalazioni e l'attivazione del primo intervento di soccorso nonché per la definizione dei criteri per la cura, l'accoglienza, e riabilitazione e l'eventuale reintroduzione degli animali soccorsi.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.

1 bis. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00. **(6b)**

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 154,00 e un massimo di euro 1540,00. **(8)**

3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantomila ed un massimo di lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.500,00. **(8a)**

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

Art. 25

(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".

2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41146.

3.1 Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, si provvede mediante la voce di spesa denominata: "Contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici", da istituirsi nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 2, "Spese in conto capitale" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2. (7)

3.2 Per gli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, compresi gli oneri derivanti dagli interventi di cui dall'articolo 8, comma 7 bis, è disposta nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, un'autorizzazione di spesa complessiva pari a euro 600.000,00, per l'anno 2020 ed euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. (7)

3bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 7ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: "Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo", da istituirsi nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". (9)

Art. 27

1. E' abrogata la legge regionale n. 63/1988.

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 ottobre 1997, n. 30, S.O. n. 3

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(3) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(4) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 25 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 145, lettera e) della legge regionale 14 luglio

2014, n. 7 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11

(5a) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 e poi modificato dall'articolo 16, comma 18, lettera b), numero 3), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(5b) Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(5c) Termine modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(5c1) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5e) Comma sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5f) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5g) Comma aggiunto dall'articolo 40, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(6a) Articolo inserito dall'articolo 22, comma 17, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(6b) Comma inserito dall'articolo 40, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14


(7) Comma inserito dall'articolo 7, comma 54, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(8) Comma modificato dall'articolo 17, comma 72 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(8a) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(9) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

**Regione Calabria**

Proposta di D.C.A. n. 66 del 02-03-2018

Registro proposte del Dipartimento tutela della salute

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DCA n. 67 del 06/03/2018

OGGETTO: Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario randagismo".

Task Force Commissariale
Sanità Pubblica Veterinaria e Sian
Dott. Gianluca Grandinetti

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie"
Dott. Bruno Zito

**Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____ del _____**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCA n. 67 del 06/03/2018

Oggetto: Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario randagismo".

II COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente *pro tempore* della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente *pro tempore* della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 26 luglio e del 23 novembre 2016 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2016-2018;

VISTO il DCA n. 119 del 04.11.2016 con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani *sub* Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

- 1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;
- 2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
- 3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
- 5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- 6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
- 7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- 8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-*quinquies*>comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- 9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 10) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- 11) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- 12) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
- 13) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
- 14) tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
- 15) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
- 16) puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

VISTA la nota 0008485-01/08/2017-GAB-GAB-A con la quale il dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario per la Regione Calabria;

VISTO il DPGR n. 75 del 02.08.2017 con il quale è stato conferito ad interim al dott. Bruno Zito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

VISTO il DCA n. 133 del 19.12.2016 (*Piano Operativo Triennale 2016-2018: Programma 2.2.1 sanità veterinaria e*

sicurezza alimentare azioni 3 e 5);

TENUTO CONTO che con il DCA n. 32 dell'11 maggio 2015 (*razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria*) sono state date puntuali indicazioni per la realizzazione e per la gestione delle strutture deputate al contenimento e alla gestione del fenomeno del randagismo nella regione Calabria ma che allo scadere dei tempi previsti da tale dispositivo si è dovuto procedere alla sospensione dell'attività di gran parte delle strutture presenti sul territorio regionale per mancato adeguamento;

TENUTO CONTO che l'attività svolta da parte dei comuni e delle AASSPP per l'adeguamento e/o la realizzazione delle strutture deputate alla custodia e alla cura dei cani randagi, nei due anni di vigenza del DCA 32/2015, è risultata insufficiente e inefficace;

DATO ATTO CHE:

-il 18 ottobre 2017 è stata convocata dal Commissario ad acta per il piano di rientro una riunione sull'emergenza randagismo in Calabria, alla quale sono stati invitati: il presidente regionale dell'ANCI, il Movimento Animalista Calabria, le Associazioni Animaliste (1 per provincia) il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, i Direttori Generali delle AASSPP, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP, i Responsabile delle aree "C" veterinarie delle AASSPP. Tanto si rendeva necessario per le numerose richieste e segnalazioni anche da parte dei Prefetti circa i problemi legati al randagismo con riflessi anche sull'ordine pubblico;

-in base di quanto emerso dalla riunione anzidetta, in riferimento alla mancata applicazione del DCA n. 32/2015 (*razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria*) sul territorio regionale, si è concordato di modificare e integrare l'allegato al DCA n. 32/2015 in particolare nei punti seguenti:

- prorogando di 12 mesi i tempi per l'adeguamento delle strutture;
- garantendo la presenza delle Associazioni animaliste, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali come prevede la L.R. 41/90 e s. m, all'interno di tutte le strutture deputate alla custodia degli animali ovvero i canili sanitari e i canili rifugio/oasi canine per come previsto dall'art. 3 comma 371 della Legge 24/12/2007 n. 244, aggiunto all'Art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991 n. 281 che recita : "*i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani*";
- correggendo alcuni parametri relativi alle misure delle strutture di ricovero sulla base di una più ampia valutazione, tenuto conto anche di quanto previsto in altre regioni;
- garantendo inoltre un puntuale monitoraggio delle attività di adeguamento delle strutture, con cadenza bimestrale, da parte dei servizi veterinari (area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche) delle AASSPP competenti per ciascuna provincia.

PRESO ATTO che tutti gli attori coinvolti nel complesso sistema di gestione del randagismo (delegato presidente ANCI Calabria per conto dei Sindaci, Direttori Generale delle AASSPP, Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Direttori/Responsabili dei Servizi Veterinari), nel corso della riunione del 18 ottobre 2017, hanno assunto l'impegno di ottemperare in merito alle varie attribuzioni che la normativa vigente assegna a ciascuno.

RITENUTO di dover accogliere parte delle richieste espresse in sede di riunione del 18 ottobre 2017 relative alla realizzazione dei canili da parte dei comuni e delle AASSPP e delle Associazione animaliste relative alla volontà di una presenza attiva delle associazioni all'interno delle strutture deputate al ricovero degli animali (canili sanitari e canili rifugio/oasi canine) per una incisiva collaborazione atta garantire maggiori possibilità negli affidi dei cani;

RITENUTO inoltre, al fine di non interrompere il servizio di accalappiamento dei cani randagi presenti sul territorio e al recupero di quelli incidentati e pericolosi, di dover rideterminare le scadenze già previste nel DCA n.32/2015, per la realizzazione e/o gli adeguamenti delle strutture, di dover differire detto termine di 12 mesi che decorrerà dalla data dalla pubblicazione del presente Decreto;

RITENUTO pertanto di dover approvare l'accluso "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO" con i relativi allegati 1), 2), 3) e 4) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e nel contempo di revocare il DCA n. 32 dell'11 maggio 2015 (*razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria*);

VISTO il provvedimento del 9 febbraio 2017, prot. 40895, con cui il dott. Gianluca Grandinetti è stato delegato alla firma degli atti amministrativi della Task Force Commissariale;

IN ESITO all'istruttoria tecnica condotta dalla Task Force Commissariale di cui al DCA n. 133 del 19.12.2016 competente in materia

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI REVOCARE il DCA n. 32 dell'11 maggio 2015 (*razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria*) e il relativo allegato unico;

DI APPROVARE l'accluso "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO" con i relativi allegati 1), 2), 3) e 4) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;


DI DARE MANDATO ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti di loro competenza in relazione a quanto previsto nell'accluso "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO"; gli stessi dovranno tenere conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati con il presente decreto ai fini delle valutazioni dei Direttori di Struttura Complessa dei Servizi Veterinari interessati;

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua presa d'atto e l'esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito *web* istituzionale della Regione Calabria.

Il Commissario ad acta
Ingg. Massimo Scura





“PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO”

Art.1

PREMESSA

Le strutture deputate alla cura e alla custodia degli animali randagi sono:

CANILI SANITARI:

Sono strutture pubbliche, costruite nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1, di proprietà di comuni o consorzi di comuni dove vengono espletate tutte le attività di carattere sanitario in materia di prevenzione del randagismo di competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali (AASSPP).

I Comuni, singoli o associati, gestiscono i canili sanitari direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990, o tramite soggetti privati.

Nella gestione di tali strutture è resa obbligatoria la cooperazione con le associazioni animaliste protezione animali di cui al capoverso precedente (animaliste/zoofile e senza scopo di lucro) per la promozione e gestione degli affidamenti e delle adozioni.

Il rapporto di collaborazione a titolo gratuito tra l'ASP, gestore del canile sanitario e le associazioni di protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 e s.m.i, deve essere ratificato attraverso la stipula di una apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente Piano allegato 4).

Gli oneri economici derivanti dalla registrazione della convenzione sono esclusivamente a carico dell'ASP gestore del canile, atteso che la/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionate prestano la loro opera gratuitamente e sono senza fine di lucro.

Alle AASSPP (Aziende Sanitarie Provinciali) della regione Calabria è demandata tutta la gestione sanitaria realizzata attraverso i Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A").

Nei canili sanitari gli animali sono ricoverati per il periodo necessario ad effettuare: l'identificazione, la registrazione in anagrafe, i trattamenti profilattici per le malattie infettive e parassitarie, la sterilizzazione e la cura di eventuali malattie.

Il ricovero dovrà sempre essere il minimo indispensabile per l'esecuzione di tutto quanto indicato al punto precedente e comunque non superiore a 60 giorni.

Nella gestione dei canili sanitari dovrà essere sempre favorita l'adozione dei cani, attraverso opportuni protocolli che includano anche la pubblicità attraverso tutti i canali mediatici di comunicazione oggi disponibili (social, piattaforme elettroniche etc) per promuovere le adozioni, in particolare dei cuccioli.

CANILI RIFUGI/OASI CANINE:


Sono strutture pubbliche o private, costruite nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1, nelle quali gli animali vengono ricoverati temporaneamente in attesa di adozione.

Tali strutture possono essere gestite direttamente dai comuni o tramite convenzioni con associazioni animaliste protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990, o da soggetti privati con l'obbligo di cooperazione con le associazioni animaliste protezione animali di cui al capoverso precedente per la promozione e gestione degli affidamenti e delle adozioni.

Infatti l'art. 3 comma 371 della Legge 24/12/2007 n. 244, aggiunto all'Art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991 n. 281 recita: “i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani”.

Tutti i tipi di canile sono soggetti ad autorizzazione igienico sanitaria da rilasciarsi da parte dell'autorità comunale previa acquisizione di parere sanitario vincolante da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli





Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Tutti i tipi di canile sono soggetti inoltre ad accreditamento da rinnovarsi annualmente da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

L'accREDITAMENTO rappresenta la garanzia che la struttura possieda i requisiti strutturali e gestionali atti a garantire il benessere animale dei soggetti ospitati.

La coesistenza di canile sanitario provinciale e canile rifugio è possibile a condizione che sia garantita l'autonomia delle due tipologie di strutture, sia dal punto di vista gestionale che funzionale, e che siano adottati idonei accorgimenti atti ad impedire la diffusione di eventuali malattie infettive tra le due tipologie di strutture.

A garanzia e tutela del benessere psico-fisico degli animali, nel canile rifugio/oasi è obbligatoria la figura del direttore sanitario (medico veterinario libero professionista privo di conflitti d'interesse). Tale figura professionale, formalmente incaricata dal gestore, assume la responsabilità sanitaria della struttura e dei cani ospitati.

L'accREDITAMENTO annuale è una certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") competente per territorio da cui si evince che oltre i requisiti strutturali, il canile è in possesso e rispetta tutti i requisiti gestionali di cui all'Allegato 1, al paragrafo "Requisiti gestionali e operativi" e "Gestione delle emergenze".

Ai fini dell'accREDITAMENTO il gestore del canile rifugio/oasi canina deve dimostrare di avere adottato tutte le misure atte a favorire le adozioni dei cani ospitati.

A tal fine deve esistere un'apposita procedura documentata sulle modalità di adozione dalla quale risulti che la struttura si avvale della collaborazione di una o più associazioni di protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 e smi.

Il rapporto di collaborazione tra il gestore del canile rifugio/oasi canina deve essere ratificato attraverso la stipula di una convenzione secondo lo schema allegato al presente Piano (allegato 3). Inoltre dovrà essere regolarmente registrato a norma di legge.

Gli oneri economici relativi alla registrazione della convenzione sono esclusivamente a carico del proprietario/gestore del canile, atteso che la/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionate prestano la loro opera gratuitamente e sono senza fine di lucro.

La mancanza di tale convenzione così come la decadenza della stessa per qualsiasi motivo costituisce mancanza di requisito gestionale e pertanto preclude la possibilità di accREDITAMENTO della struttura.

Nei canili rifugio/oasi canine con la presenza di un numero di cani superiori ai 200 dovrà essere stipulata una convenzione con almeno due diverse associazioni di volontariato di protezione animale, la cui attività dovrà prevedersi in giorni alterni o negli stessi giorni ed orari in base al numero ed alle quantità delle attività da svolgere.

Art.2

STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI (CANILI SANITARI PROVINCIALI)


Al fine di poter garantire le attività sanitarie sui cani e gatti randagi nell'ottica di una corretta razionalizzazione delle risorse, nel territorio della Regione Calabria, su formale proposta dei Direttori Generali delle ASP regionali e successiva ratifica della Conferenza/Assemblea dei Sindaci di ciascuna provincia, dovranno essere realizzati almeno i seguenti canili sanitari:

PROVINCIA DI COSENZA: n. 2 canili sanitari: uno nell'area nord e l'altro nell'area sud, ubicati in zone baricentriche al territorio che dovranno servire, facilmente raggiungibili con la viabilità ordinaria.

PROVINCIA DI CROTONE: n° 1 canile sanitario ubicato in un'area baricentrica rispetto al territorio della provincia, facilmente raggiungibili tramite viabilità ordinaria.

PROVINCIA DI CATANZARO: n° 1 canile sanitario ubicato in un'area baricentrica rispetto al territorio della provincia, facilmente raggiungibili tramite viabilità ordinaria.

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA: n° 1 canile sanitario ubicato in un'area baricentrica rispetto al territorio della provincia, facilmente raggiungibili tramite viabilità ordinaria.



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA: n° 2 canili sanitari ubicati uno nell'area nord e uno nell'aria sud, possibilmente in zone baricentriche rispetto al territorio che dovranno servire, facilmente raggiungibili tramite viabilità ordinaria.

Nelle provincie dove è prevista la realizzazione di due strutture ognuna servirà un gruppo di comuni.

La realizzazione di ulteriori canili sanitari per documentate esigenze territoriali, sulla base di una preventiva formale istruttoria opportunamente documentata dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") che dovrà tenere conto dei costi di gestione a carico dell'AASSPP compresi quelli relativi al personale impegnato per le attività sanitarie nelle strutture, potranno essere accordati dalla struttura commissariale attraverso la Task Force Veterinaria e I.A..

La realizzazione di tali eventuali ulteriori strutture, qualora accordate, non potranno beneficiare dei contributi di cui al successivo art. 4.

L'elenco dei comuni che dovranno servirsi dell'attività dei canili sanitari, sarà ratificata dalla Conferenza/Assemblea dei Sindaci di ciascuna provincia, allo scopo convocata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Al fine di ottemperare a quanto previsto al capoverso precedente, la Conferenza/Assemblea dei Sindaci, nel determinarsi, dovrà tenere conto del numero di abitanti, dell'estensione territoriale, della vocazione del territorio e dell'eventuale presenza di grossi centri urbani.

La retta giornaliera di mantenimento dei cani sarà concordata, a fini di economicità e di uniformità, da una rappresentanza dei Sindaci afferenti al territorio dell'ASP competente e i gestori delle strutture;

Nelle more delle determinazioni della Conferenza/Assemblea dei Sindaci di ciascuna provincia, fino alla realizzazione dei nuovi canili sanitari provinciali, i Direttori Generali delle ASP regionali, su formale proposta congiunta dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") e Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C"), tenuto conto delle esigenze territoriali, individuano tra le strutture esistenti sul territorio, anche private, in possesso di requisiti strutturali minimi, i canili da utilizzarsi anche come canile sanitario.

Nell'atto dispositivo di tali strutture, da intendersi provvisorie sino alla realizzazione dei canili sanitari provinciali, dovrà essere specificato l'elenco dei comuni che afferiscono alla struttura per quanto riguarda la gestione sanitaria dei cani randagi. A tali comuni dovrà essere notificata, a cura delle AASSPP, la quota calcolata per la compartecipazione alle spese alberghiere, proporzionalmente ai soggetti temporaneamente ospitati per come previsto dal successivo art.7. Le spese sanitarie rimangono a carico di ciascuna ASP.

In tali strutture tutte le attività di carattere sanitario di competenza delle ASP sono espletate per come previsto dal successivo art.7.

Art.3

REALIZZAZIONE STRUTTURE

Per la realizzazione dei canili sanitari di cui all'art. 2, potranno essere individuati canili e/o altro tipo di strutture già esistenti, nella disponibilità di comuni o di altri enti pubblici. L'adeguamento di strutture già esistenti potrà avvenire, su formale proposta degli interessati, dopo una preventiva valutazione tecnica eseguita congiuntamente dai Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") e Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche (area "C") che dovrà formalmente esprimersi in merito.

Le caratteristiche strutturali e le dotazioni strumentali dei canili sanitari dovranno essere conformi ai criteri previsti dall'allegato 1.

Art.4


FINANZIAMENTI

I contributi previsti all'art. 3 della legge quadro 282/91 sono destinati alla copertura al massimo dell'80% dei costi di costruzione e/o di ristrutturazione dei canili sanitari, la copertura del restante 20% rimane a carico dei comuni e sono così ripartiti:

COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA: massimo EURO 360.000,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO: massimo EURO 180.000,00

f



COMUNI DELLA PROVINCIA DI CROTONE: massimo EURO 90.000,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA: massimo EURO 90.000,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA: massimo EURO 270.000,00

La ripartizione di cui sopra nasce dall'esigenza ineludibile di avere dei canili sanitari efficienti al fine di garantire la puntuale sterilizzazione dei cani catturati, al momento non disponibili sul territorio.

Nella ripartizione delle somme si è tenuto conto delle dimensioni territoriali e dell'attuale organizzazione sanitaria dei Servizi Veterinari delle AASSPP.

L'attività di sterilizzazione dei cani, una volta realizzati i canili sanitari, potrà essere garantita anche alla fascia di popolazione meno abbiente in maniera gratuita o con costi contenuti, previa approvazione da parte della direzione delle AASSPP di un'apposita procedura atta ad identificare i soggetti beneficiari e a evitare gli abusi. Eventuali risorse introitate da tale attività dovranno essere accantonate in un apposito fondo per la parziale copertura dei costi legati alla gestione sanitaria del canile.

Art. 5

COMPETENZE DEI COMUNI E DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI (AASSPP)

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, per il tramite dei sindaci dei comuni capoluogo di ciascuna provincia, per dar applicazione alle disposizioni del presente dispositivo, convocano la Conferenza/Assemblea dei Sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avendo cura di convocare alla stessa assise anche i Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") e Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche (area "C") ognuno per le proprie competenze.

In tale consesso saranno individuate la/le strutture da adibire a canile sanitario o la/le località dove dovrà/dovranno sorgere il/i canile/i sanitario/i.

Le ulteriori risorse economiche necessarie per la realizzazione dei canili sanitari sono a carico dei comuni che usufruiranno dei servizi della struttura, in quota parte proporzionata agli abitanti e all'estensione territoriale di ciascun comune.

Le AASSPP, qualora necessario, dovranno farsi carico dell'acquisizione delle attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento della struttura.

La richiesta di finanziamento dovrà essere inoltrata, su delega della conferenza dei sindaci, dal Direttore Generale dell'ASP al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:


- verbale della conferenza/assemblea dei sindaci dal quale si evinca la/le sede/i prescelta/e;
- progetto esecutivo di costruzione o di ristrutturazione regolarmente approvato dai competenti uffici tecnici;
- parere preventivo rilasciato congiuntamente dai Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") e Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche (area "C") relativo alla conformità del progetto rispetto al presente decreto;
- computo dei costi per la realizzazione della struttura certificato dall'amministrazione sul cui territorio verrà realizzata la struttura;
- indicazione dell'Ente che curerà la costruzione/ristrutturazione e al quale verrà erogato il finanziamento;
- crono programma con la tempistica della realizzazione;

Il relativo finanziamento sarà erogato secondo la seguente modalità:

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con apposito decreto del Dipartimento Tutela della Salute, sarà assegnato il 75% della quota di finanziamento concedibile (80 % del costo totale sino al massimo alla quota accantonata per ogni singola provincia);

Il restante 25% entro 60gg dal completamento dei lavori e ottenimento dell'accreditamento da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dell'ASP competente per territorio, ufficialmente comunicate al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Art. 6



COMPETENZE DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

La direzione dei canili sanitari e tutta la gestione dell'attività inerente il randagismo sono demandate al Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") delle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero: accalappiamenti, interventi per cani morsicatori e/o feriti, iscrizioni/variazioni in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina (BDRAC), movimentazioni/adozioni ecc., verifica del rispetto delle leggi dei decreti e dei regolamenti. A tale Servizio Veterinario viene inoltre demandato il monitoraggio e l'autorizzazione delle utenze di accesso alla BDRAC. Nell'autorizzare l'accesso al personale delle AASSPP dovrà tenere in debito conto gli eventuali conflitti d'interesse legati all'esercizio della libera professione sia dei Dirigenti che degli Specialisti Convenzionati.

Al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") sono attribuite le seguenti competenze:

- Valutazione strutturale ai fini del rilascio dell'autorizzazione dei canili sanitari e canili rifugio/oasi canine;
- Pareri preliminari vincolanti sulla progettazione/ristrutturazione delle strutture adibite alla custodia dei cani (canili sanitari, canili rifugi, oasi canine, canili privati ad uso allevamento);
- Accreditemento annuale (salvaguardia dei requisiti strutturali e valutazione del rischio della struttura – allegato 2);
- Controllo della gestione delle carcasse animali e loro smaltimento;
- Controllo e vigilanza permanente sul rispetto del benessere animale all'interno delle strutture di ricovero;
- Vigilanza permanente nei canili rifugi/oasi canine al fine di verificare che vengano messe in atto tutte le misure necessarie a favorire l'adozione dei soggetti ospitati;
- Farmacovigilanza e farmacovigilanza;
- Autorizzazione, vigilanza e controllo dei canili rifugio e oasi canine;

Art. 7

FUNZIONAMENTO NEI CANILI SANITARI

Competenze dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A"): i Direttori/Responsabili delle UOC di Sanità Animale (area "A") garantiscono la presenza di personale medico veterinario all'interno dei canili sanitari nelle dodici ore diurne organizzandolo in due turni: mattutino e pomeridiano.

Nelle ore notturne e nei giorni festivi dovrà essere garantita la pronta disponibilità, se possibile con i medici veterinari già impegnati nei normali turni di reperibilità programmati per il servizio territoriale al fine di evitare aggravio di spesa sui bilanci delle Aziende Sanitarie.

La programmazione del turno mattutino dovrà mirare all'espletamento delle attività mediche, chirurgiche e ordinarie programmabili utilizzando personale dirigente e/o specialista convenzionato. Nelle ore pomeridiane, sarà sufficiente l'utilizzo di una sola unità per le urgenze/emergenze salvo diverse determinazioni del Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") giustificate dal carico di lavoro esistente.


La Direzione Sanitaria delle strutture (canili sanitari) è affidata dal Direttore/Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") a un dirigente del proprio Servizio sottoforma di incarico professionale.

La responsabilità dei costi, la gestione del personale, resta in capo al Direttore/Responsabile del Servizio in qualità di Centro di Costo.

Nell'ambito della routinaria attività programmata saranno impiegati a rotazione tutti i medici veterinari dirigenti e specialisti con specifiche competenze nel settore (formazione, specializzazioni, ecc.).

L'attività da erogarsi nel canile sanitario dal personale medico veterinario delle ASP è la seguente:

- Identificazione e contestuale iscrizione in anagrafe dei cani al momento dell'entrata nella struttura;
- Visita clinica e compilazione di una scheda clinico/segnaletica;
- Interventi terapeutici clinici e/o chirurgici urgenti;
- Sterilizzazione chirurgica delle femmine, castrazione dei maschi;



- Interventi antiparassitari e di profilassi vaccinale contro le più comuni malattie infettive della specie, in particolare contro la rabbia;
- Interventi programmati tesi alla limitazione delle nascite per i gatti delle colonie feline, previo accordo con le associazioni protezionistiche che gestiscono tali colonie. In questo caso i gatti (maschi e femmine) sottoposti a sterilizzazione/castrazione saranno contestualmente identificati tramite microchip e iscritti nell'Anagrafe degli Animali d'affezione come previsto dall'art. 1, comma d) dell'Accordo 24 gennaio 2013 prima della reimmissione sul territorio.
- Valutazione dei soggetti dal punto di vista comportamentale (da trascriversi sulla cartella clinica i ogni singolo cane entro 10 gg dall'accasamento).
- Gestione del carico e scarico di tutto il materiale sanitario, compresi i farmaci, necessario al funzionamento della struttura;
- Certificazione del decesso dei soggetti e gestione dello smaltimento delle carcasse;

Competenze dei comuni: i comuni associati (consorzio di comuni) garantiscono il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani ospitati nei canili sanitari con proprio personale. Ai comuni vengono demandati:

- La pulizia e la disinfezione periodica della struttura sanitaria
- La manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- L'alimentazione degli animali,
- Tutto quanto occorra al corretto funzionamento della struttura con proprio personale.
- Forniscono il personale formato ed informato che sia di supporto al medico veterinario e un responsabile con funzioni amministrative che gestisca, tra l'altro, i rapporti con i Servizi Veterinari per quanto attiene le fasi di cattura, le adozioni e le movimentazione degli animali.

Le competenze proprie dei Comuni o dei consorzi di Comuni nei canili sanitari, possono essere delegate ad associazioni animaliste riconosciute, a soggetti privati con l'obbligo di cooperazione con le associazioni animaliste, fermo restando che la responsabilità delle competenze demandate a tali enti resta in capo ai comuni affidatari. Anche in questo caso dovrà essere individuato un responsabile.

Tutta la gestione ordinaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria del canile, fatte salve le competenze prettamente sanitarie, le spese andranno suddivise in quota parte tra i comuni che usufruiscono della struttura sanitaria in base al numero di abitanti.

Art. 8


CANILI RIFUGIO/OASI CANINE

In deroga a quanto previsto dal DCA 32/2015, il termine per l'adeguamento delle strutture canili rifugio/oasi canine previste nel citato DCA è prorogato di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto del Commissario ad acta.

I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") che, in base ai termini previsti dal DCA 32/2015, hanno disposto la sospensione dell'attività delle strutture non adeguate nei tempi prescritti, procedono d'ufficio all'adozione dei provvedimenti di sospensione adottati, tenuto conto che ricorrano almeno il minimo dei requisiti necessari a garantire il benessere dei cani ospitati sulla base dei requisiti di cui all'allegato 1) al presente piano.

Qualora ricorra il sovraffollamento della struttura anche sulla base dei nuovi requisiti di cui all'allegato 1) al presente piano, i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") prescriveranno che entro 30 giorni dalla data della revoca dei provvedimenti di sospensione sia data applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 1, ovvero venga ratificata una convenzione con una o più associazioni protezionistiche al fine di decongestionare nel più breve tempo possibile la struttura attraverso le adozioni.

I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C"), entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, notificano ai responsabili di tutte le strutture presenti nel territorio di competenza, comprese quelle di cui al capoverso precedente, le nuove scadenze relative alla presentazione dell'istanza di adeguamento strutturale nonché tutte le modifiche previste dal presente decreto.



Il termine per la presentazione dell'istanza di deroga viene fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Entro tale termine, il responsabile della struttura dovrà presentare formale richiesta corredata del progetto di adeguamento con relativo crono programma al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dell'ASP competente per territorio, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento:

- valuta la conformità del progetto,
- esprime formale parere sul progetto e sul cronoprogramma di adeguamento
- notifica il parere al richiedente comprese le eventuali osservazioni

A seguito della valutazione favorevole dell'istanza di cui sopra, la stessa Unità Operativa (area "C") provvederà a monitorare, attraverso una puntuale attività di vigilanza documentata, che il crono programma venga rispettato, sollecitando se necessario il richiedente al fine del rispetto dei termini.

Il mancato adeguamento delle strutture nei tempi prescritti o la mancata presentazione dell'istanza di adeguamento comporterà la sospensione dell'attività della struttura.

In tale caso il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dispone immediatamente, il divieto di entrata di nuovi soggetti e il successivo trasferimento dei cani ospitati con modalità e tempistica ragionevoli e proporzionate alle non conformità rilevate, concordando tutte le operazioni con i comuni proprietari dei cani coinvolgendo in tale attività una o più associazioni di protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 e smi. Tali associazioni potranno richiedere ai comuni proprietari dei cani l'incarico della gestione dello sfolto delle strutture.

L'attività del canile rifugio/oasi canina è la seguente:

- Custodia dei cani nel rispetto delle norme che tutelano il loro benessere; tale custodia è da intendersi temporanea per il tempo strettamente necessario a far sì che i soggetti vengano adottati.
- Attività documentata alla promozione delle adozioni con il coinvolgimento delle associazioni di protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990, enti e istituzioni.

Nel caso di strutture gestite da privati, oltre a quanto previsto al punto precedente, tali programmi dovranno essere condivise con le autorità comunali competenti;

- Garantire l'apertura al pubblico nelle ore diurne per almeno 4 ore al giorno compreso un festivo o prefestivo, con presenza di apposito personale qualificato. I giorni e gli orari di apertura devono obbligatoriamente essere affissi all'esterno della struttura con l'indicazione del responsabile della stessa;
- Predisporre appositi spazi attrezzati per le visite dei cittadini che vogliono visitare i cani ospiti o per visite di gruppo programmate;
- Comprendere tra il personale inquadrato anche educatori/addestratori cinofili riconosciuti al fine di operare nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione ed eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali.

Il controllo non di carattere sanitario può essere demandato anche ai Tecnici della Prevenzione afferenti alle U.O. Area "A" ed Area "C" per le specifiche competenze.

I cani ospitati nei canili rifugio/oasi canine provenienti da province diverse nell'ambito della stessa Regione Calabria o da altre regioni devono essere:

- Identificati con applicazione di microchip e registrati all'anagrafe regionale
- Sterilizzati (fatte salve le ipotesi in cui tale intervento non sia praticabile per motivazioni di carattere sanitario, nel qual caso il soggetto dovrà essere accompagnato da apposito referto medico veterinario che certifichi tali motivazioni)
- In possesso di apposita certificazione veterinaria che attesti lo stato di salute, i trattamenti antiparassitari e le vaccinazioni effettuate che dovranno essere in corso di validità.

Art. 9



IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI

Il Sindaci, in virtù dell'accordo tra Governo, Regioni P.A. di Trento e Bolzano, Provincie, Comuni e Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione sono responsabili dell'identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Tale adempimento di identificazione e registrazione è garantito per il tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") delle Aziende Sanitarie Provinciali.

La cattura dei cani sul territorio comunale viene espletata da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") delle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso le unità cattura cani di cui al successivo art. 10.

Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e l'ASP competente per territorio, fatti salvi casi valutati urgenti e non programmabili.

Tutti i comuni devono disporre di uno o più di canili rifugio/oasi canine direttamente o in convenzione dove poter ricoverare i cani, in attesa di adozione, dopo al periodo transitorio di permanenza nel canile sanitario.

I Sindaci, al momento della cattura dei cani vaganti sul territorio comunale effettuati sulla base della programmazione e previa segnalazione specifica della necessità dell'intervento da parte della Polizia Municipale inoltrata al Servizio Veterinario della ASP, ne assumono la proprietà.

Le associazioni animaliste protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 possono richiedere l'iscrizione e quindi l'adozione, anche temporanea al fine di un successivo affidamento definitivo, di cani randagi o comunque ritrovati solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e nel limite massimo della capienza della stessa struttura.

In tale caso, il Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") delle Aziende Sanitarie Provinciali comunica **entro 5 giorni** formalmente al comune dove il cane è stato ritrovato indicando l'Associazione animalista di protezione animali che ha preso in carico il/ cane/i. I comuni **entro i successivi 10 giorni**, sono chiamati ad esprimere un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni. In assenza di tale parere entro il tempo prescritto, si considera acquisito come approvazione e conseguentemente il cane rimane nella piena disponibilità dell'associazione.

I titolari/responsabili delle strutture private che ospitano cani a qualsiasi titolo sono responsabili dello stato di salute psico-fisico dei cani ospitati.

Art. 10

UNITA' CATTURA CANI


Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale sono attivate le "Unità di Cattura Cani" in numero sufficiente a poter coprire il servizio sul territorio di competenza.

Ogni unità di intervento dovrà essere costituita da almeno:

- N. 2 operatori tecnici (accalappiacani) adeguatamente formati per ogni unità; la formazione del personale addetto al servizio delle autoambulanze veterinarie è a cura delle ASP, in collaborazione anche con ordini professionali e associazioni di categoria;
- N. 1 operatore tecnico conduttore del mezzo di trasporto (autista), salvo che la funzione non venga assolta da uno degli operatori addetti all'accalappiamento;
- (un'autoambulanza adibita al recupero e al trasporto degli animali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, con le caratteristiche di cui all'Allegato 1, e relative Linee Guida Ministeriali del 27.08.2014 concernenti la dotazione dello strumentario, requisiti e formazione del personale
- Kit di pronto soccorso per il personale addetto all'accalappiamento

L'automezzo deve risultare in possesso di autorizzazione al trasporto degli animali rilasciata dietro parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti (Area "C") ed avere in dotazione tutto lo strumentario adeguato per l'accalappiamento (comprese cerbottane, fucili narcotizzanti ecc.) atto ad evitare qualsiasi sofferenza agli animali;

Le unità di accalappiamento cani sono alle dipendenze e coordinati dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") ed operano sotto le direttive del Direttore del Servizio che programma l'attività sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei sindaci e della Polizia Locale del comprensorio.



Le unità di accalappiamento, oltre al normale orario di servizio, garantiscono, con un Servizio di pronta disponibilità, la presenza sul territorio H24 anche nei giorni festivi.

La programmazione di tale servizio è prerogativa del Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale.

Le unità di accalappiamento cani intervengono anche per la raccolta e il trasferimento dei cani randagi feriti e/o incidentati presso i canili sanitari. In tali evenienze, sul luogo del sinistro deve essere presente anche un medico veterinario che provvede ad impartire le direttive di intervento a salvaguardia della salute degli operatori e nel rispetto del benessere del cane.

Le unità di cattura assicurano lo stesso servizio anche per gli interventi sui gatti randagi e quelli appartenenti alle colonie feline censite.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

Nella regione Calabria esistono canili/rifugi nei quali, negli anni, sono stati trasferiti cani randagi di proprietà dei comuni non sterilizzati, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, si dovrà provvedere all'sterilizzazione di tutte le femmine e alla castrazione di tutti i maschi presenti.

Qualora vi siano soggetti che per cause mediche/patologiche non possano essere sottoposti a tali interventi gli stessi dovranno essere messi nelle condizioni di non potersi riprodurre.

Lo stato medico/patologico che ne impedisce l'intervento dovrà essere certificato dal medico veterinario responsabile della struttura e dovrà sempre accompagnare la scheda clinica del soggetto.

Le ASP tramite il Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") di concerto con i comuni proprietari dei cani e con i proprietari/gestori dei canili rifugio/oasi canine, adottano programmi straordinari di sterilizzazione.

Le sterilizzazioni/castrazioni dei cani presenti nei canili rifugio/oasi canine saranno effettuate dal personale medico veterinario dipendente da tali strutture con oneri a carico delle strutture stesse.

Qualora le strutture sopra citate (canili rifugio/oasi canine) non ottemperino a quanto indicato entro i tempi prescritti, i Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP competenti per territorio provvederanno a effettuare le sterilizzazioni/castrazioni presso tali strutture con addebito di tutte le spese relative a tali interventi, comprese quelle per il personale medico veterinario, per i farmaci e quant'altro necessario, al proprietario/titolare della struttura stessa.

Per l'attività resa dal personale medico veterinario dipendente dalle ASP, le tariffe orarie applicate saranno quelle previste dal vigente CCNL per la dirigenza inerenti le prestazioni aggiuntive.

La presenza di cani non sterilizzati/castrati, fatta eccezione per i casi contemplati al secondo capoverso del presente articolo, nei canili rifugio e/o oasi canine dopo il 31 dicembre 2018, comporterà la revoca dell'accreditamento e l'adozione di provvedimenti di cui al precedente art. 8 per inadeguatezza gestionale.


Per le attività previste dal presente articolo, fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del presente Decreto, potranno essere utilizzati gli ambulatori/infermerie e/o comunque gli spazi dedicati all'attività sanitaria presenti nelle strutture esistenti purché in regola con le prescrizioni minime dettate dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza del lavoro, fornite delle attrezzature chirurgiche minime necessarie allo scopo.

Qualora nelle strutture non siano presenti adeguate strumentazioni atte a poter espletare gli interventi chirurgici, i cani potranno essere trasferiti temporaneamente in altre strutture presenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale dotate delle strumentazioni necessarie per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'intervento.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali assicurano, sulla base delle richieste dei Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale, la disponibilità di tutto lo strumentario nonché di tutto il materiale sanitario (compreso quello farmacologico) necessario all'esecuzione degli interventi di sterilizzazione e di cura dei cani randagi.

Art. 12

REIMMISSIONE CANI SUL TERRITORIO



Il ricorso all'art. 3, comma 2, della legge regionale 3.03.2004, n. 4, (cattura, sterilizzazione, e successiva re immissione nel territorio di provenienza), potrà trovare applicazione solo in via eccezionale e temporanea alle seguenti condizioni:

- L'animale dovrà essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario esperto in comportamento animale;
- Dovrà essere sterilizzato e regolarmente vaccinato;
- Il cane deve essere sempre affidato, con atto scritto, ad un tutore maggiorenne che deve vigilare sullo stato di salute psico-fisica, garantire un idoneo ricovero e nel caso di animali malati, feriti ecc. deve informare il Sindaco o un suo delegato ed il Servizio Veterinario Sanità Animale, il quale si adopererà per le cure del caso;
- Il Comune tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere in ogni momento : numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di re-immissione;
- I cani sono registrati nell'anagrafe canina regionale a nome del Comune d'appartenenza e devono portare un segno di riconoscimento ben visibile;
- I Comuni, per il tramite della Polizia Locale, con l'ausilio delle associazioni animaliste/protezionistiche riconosciute e le guardie zoofile, vigileranno sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio;
- Gli eventuali danni cagionati dagli animali reimmessi sul territorio saranno imputabili all'Autorità Comunale, cui è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;

Il Servizio Veterinario di Area "C" verifica con regolarità le condizioni e il rispetto dei su citati requisiti custodendo agli atti d'ufficio, almeno per cinque anni, i verbali di controllo.

Art. 13


NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO: CANI RINVENUTI DA PRIVATI

I privati cittadini che rinvencono cani vaganti, qualora decidono di volerli adottare, una volta accertato che il soggetto non sia già identificato, devono provvedere a loro spese:

1. all'identificazione e registrazione dei soggetti mediante l'applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione potrà essere eseguito presso gli ambulatori veterinari delle ASP ove presenti o presso i Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Al momento della registrazione del possesso l'intestatario sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evinca la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori soggetti vaganti.
3. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere fatta pervenire, ai Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP competenti per territorio **entro 5 giorni** dall'evento.
4. Qualora il soggetto venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) verrà acquisita dal professionista che provvederà, **entro 5 giorni**, a consegnarla alla ASP competente con allegata la copia del certificato di identificazione (in questo caso è necessario allegare anche copia di un documento di identità di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva).
5. I Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP, comunicano **ogni 15 giorni** ai comuni l'elenco dei cani rinvenuti nel loro territorio e adottati dai privati. I comuni entro i successivi **10 giorni**, sono chiamati ad esprimere un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni in assenza del quale viene considerato acquisito come approvazione.
6. I dati relativi alle comunicazioni di cui al punto 2) saranno utilizzati anche al fine del censimento dei cani vaganti e per la programmazione di interventi;

I Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP, nell'ambito delle normali attività di controllo degli allevamenti di bestiame, in particolare allorquando vengono effettuate le profilassi di stato obbligatorie, effettuano un'attività di verifica straordinaria sui cani da pastore o comunque dei cani presenti nelle aziende zootecniche volta a accertare:

- La corretta identificazione e registrazione dei cani presenti



- L'eventuale sterilizzazione (attestata tramite certificazione medica)
- Nel caso di soggetti di sesso femminile non sterilizzati, se in età fertile, l'eventuale stato di gravidanza avanzato o il parto recente.

I dati dovranno essere raccolti e utilizzati per ulteriori controlli mirati volti a dissuadere la pratica dell'abbandono che spesso è legata proprio a tale tipologia di soggetti.

Le cucciolate e/o i cuccioli di età inferiore ai sei mesi di età rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, possono essere trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza presso i quali dovranno essere previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile. A tal fine i Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP informano le associazioni animaliste protezione animali riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990.

Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli dovranno essere accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate al fine della prevenzione delle malattie infettive, e con particolari accorgimenti contro le intemperie, specie nei mesi invernali, e per la nutrizione.

Al momento del rinvenimento/cattura delle cucciolate i Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") delle ASP provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione e nel contempo dispongono il trasferimento nel canile rifugio/oasi canina di riferimento rispetto al comune sede del ritrovamento, predisponendo le attività di cura e profilassi che restano comunque a carico delle ASP sino all'età di 6 mesi. Qualora entro tale età i cani non vengano adottati, i Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") provvederanno alla sterilizzazione tramite il trasferimento temporaneo presso il canile sanitario o direttamente presso i canile rifugio/oasi canina qualora possibile.

ALLEGATO 1)

Requisiti strutturali e dotazioni strumentali per l'accreditamento dei canili sanitari dei canili rifugio e delle oasi canine

Finalità La struttura deve fornire adeguate garanzie sanitarie e igieniche per garantire il benessere degli animali custoditi, le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori.

Canile Sanitario

1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono:

Box

- a) I box devono essere costruiti, porte comprese, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di griglia e sifone per la raccolta delle acque di lavaggio. Essere adeguatamente luminosi e aerati;
- b) La superficie disponibile per ogni box dovrà essere di almeno mq. 5, di cui come minimo 2mq coperti con altezza minima 2,00 m; tenuto conto della permanenza temporanea, in tali box potranno essere ospitati uno o più cani sulla base delle dimensioni, del sesso del carattere del soggetto.
- c) I cani aggressivi dovranno essere isolati così come i cani che hanno subito interventi chirurgici nel periodo di convalescenza;
- d) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, per mezzo di una porta le cui caratteristiche dovranno garantire la sicurezza dell'operatore e dell'animale, in modo tale da consentire gli eventuali trattamenti terapeutici, la pulizia e la disinfezione dei box;



- e) Le reti utilizzate devono avere maglie di dimensioni adeguate ad impedire che gli animali possano subire traumatismi;
- f) Il pavimento dei box deve essere costruito in modo da consentire il deflusso delle acque sia di lavaggio che piovane (per la parte esterna) ed essere munito di griglie di scarico, nei box non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- g) In ciascun box dovrà essere presente un contenitore per l'acqua e uno per il cibo per ciascun soggetto ospitato costruiti in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile e ancorati al pavimento onde impedire il capovolgimento;
- h) La parte aperta all'esterno dei box deve disporre, nella parte superiore, di sistema atto a creare ombreggiamento del box nel periodo estivo;
- i) Per ogni soggetto ospitato dovrà essere presente un'area appositamente attrezzata con brandine o similari, affinché il cane possa riposare non direttamente a contatto del pavimento;
- j) I box più prossimi all'ambulatorio (5% del totale) sono destinati al ricovero temporaneo dei soggetti bisognosi di cure (decorso post operatorio) o affetti da patologie per cui necessita particolare osservazione. Tali box devono essere fisicamente separati tra loro e dal resto dei ricoveri, essere costruiti in modo d'agevolare al massimo le operazioni di pulizia e disinfezione. Devono essere sempre puliti sgomberi e disponibili per le esigenze medico-chirurgiche; In alternativa è possibile utilizzare delle gabbie di ricovero temporaneo sistemate al chiuso in un separato spazio, prossimo all'ambulatorio. Tali gabbie, costruite in

Cani di piccola taglia fino 30cm al garrese	Pavimento di 0.75mq	Altezza 60cm
Cani di taglia media fino 40cm al garrese	Pavimento di 1.00mq	Altezza 80cm
Cani di taglia grande fino 70cm al garrese	Pavimento di 1.75mq	Altezza 140cm

materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile, dovranno essere di dimensioni adeguate alla mole dei cani da ospitare:

- k) Dovranno essere previsti dei box, per il ricovero dei cuccioli, dotati dell'attrezzatura necessaria a garantire condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.
- l) Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata, ove possibile, una parete arborea o comunque altro intervento finalizzato all'isolamento acustico;

Ambulatorio:


Il locale adibito ad ambulatorio deve:

- m) Avere pavimenti e rivestimenti delle pareti (altezza non inferiore a m. 2) in materiale lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, dotato di griglia sifonata al pavimento per facilitare la raccolta delle acque di lavaggio e dotato di sgusci agli angoli tra pareti e pavimento;
- n) Essere dotato di almeno un lavabo fornito di acqua calda e fredda con comandi a pedale o a gomito in ogni sala adibita alle attività medica e chirurgica;
- o) Attrezzature e/o apposito locale per la custodia dei farmaci, con un reparto custodibile sotto chiave per il magazzino dei farmaci ad azione stupefacente.
- p) Essere dotato delle attrezzature minime mediche, chirurgiche, diagnostiche di base e di servizio;
- q) Dotato di spogliatoio e servizi igienici completi a esclusivo uso dei sanitari;

Uffici e Servizi:

il canile sanitario dovrà altresì essere dotato di:

- r) Uffici amministrativi;
- s) Cucina o area per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole, adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.
- t) Area destinata alla conservazione del mangime, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;



- u) Cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per l'accantonamento delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;

Reflui:

- Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff, il cui troppo pieno deve defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.
- Prima dello svuotamento, i reflui dovranno essere trattati per almeno 48 ore soda caustica/calce spenta/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.
- I rifiuti considerati speciali, compresi quelli relativi all'attività medica/chirurgica, dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento attraverso apposita ditta specializzata.

Requisiti gestionali e operativi

- La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del direttore sanitario in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc.) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;
- Registro delle presenze.
- Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;
- Atto formale d'incarico di direttore sanitario;
- Registro dei trattamenti farmacologici;
- Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- Documento informativo sulla procedura di restituzione di cane di proprietà smarrito e predisposizione di verbale di riconsegna del cane.
- Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.
- Documentazione della procedura di ingresso dei cani, dell'identificazione del cane mediante una scheda individuale, anche informatizzata, sulla quale dovrà essere annotata tutta l'attività clinica.
- Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
- Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali e relativo registro.

Gestione delle emergenze: deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:


- Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Canile rifugio

2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono:

Box

- a) I box devono essere costruiti, porte comprese, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di griglia e sifone per la raccolta delle acque di lavaggio. Essere adeguatamente luminosi e aerati;



- b) La superficie disponibile di ogni box deve essere di almeno di 8 mq di cui almeno 2mq coperti con altezza minima di 1,80 m; All'interno del box di tale dimensione potranno essere ospitati: un cane di taglia grande (peso superiore ai 40 kg) oppure due cani di taglia media (peso compreso tra i 10 e i 30 kg) oppure 4 cani di taglia piccola (peso fino a 10 kg). Qualora convivano nello stesso box 2 o più cani si dovrà tenere conto del sesso e delle caratteristiche comportamentali degli stessi al fine di garantire in sicurezza la convivenza. La valutazione comportamentale dei cani per stabilirne la convivenza dello stesso box, dovrà essere certificata dal medico veterinario direttore sanitario della struttura avvalendosi, ove necessario, di altro professionista esperto in comportamento animale. Dovrà comunque sempre essere garantito il benessere del/dei soggetti ospitati.
- c) Alcuni box devono consentire il confinamento momentaneo del cane ospitato, qualora si tratti soggetto aggressivo, nella parte coperta o in quella scoperta, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei box in sicurezza da parte dell'operatore;
- d) Le reti utilizzate devono avere maglie adeguate atte ad impedire che i cani ospitati possano subire traumatismi;
- e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico, nei box non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- f) La parte aperta all'esterno dei box deve disporre, nella parte superiore, di sistema tale da creare ombreggiamento del box nel periodo estivo ed un sistema di copertura permanente che copra almeno 1/3 del cortiletto esterno;
- g) In ciascun box dovrà essere presente un contenitore per l'acqua e uno per il cibo per ciascun soggetto ospitato costruiti in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile e ancorati al pavimento onde impedire il capovolgimento;
- h) Per ogni soggetto ospitato dovrà essere presente un area appositamente attrezzata con brandine o similari, affinché il cane possa riposare non direttamente a contatto col pavimento;
- i) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20;
- j) Il 5% dei box (i più isolati) sono destinati all'isolamento temporaneo dei soggetti ammalati. Tali box devono essere fisicamente separati tra loro e dal resto dei ricoveri, essere costruiti in modo d'agevolare al massimo le operazioni di pulizia e disinfezione. Devono essere sempre puliti sgomberi e disponibili per le emergenze;


Recinti esterni di sgambatura

- La superficie dei recinti di sgambatura deve essere di almeno 10 mq ogni cane ospitato, raccordati con i box in modo protetto;
- I recinti, se pavimentati, devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua;
- L'altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.
- Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata, se possibile, una parete arborea o qualunque altro intervento finalizzato all'isolamento acustico

Infermeria / ambulatorio/ uffici/servizi:

il locale adibito ad infermeria/ambulatorio deve:

- Avere pavimenti e rivestimenti delle pareti (altezza non inferiore a m. 2) in materiale lavabile e disinfettabile, dotato di griglia sifonata al pavimento per facilitare la raccolta delle acque di lavaggio e dotato di sgusci agli angoli tra pareti e pavimento;
- essere dotato di almeno un lavabo fornito di acqua calda e fredda con comandi a pedale;
- Attrezzature e/o apposito locale per la custodia dei farmaci, con un reparto custodibile sotto chiave per il magazzino dei farmaci ad azione stupefacente.
- Essere dotato delle attrezzature minime, mediche, chirurgiche, diagnostiche di base e di servizio atte a garantire le sole emergenze.
- Uffici amministrativi;



- Servizi igienici e spogliatoi per il personale medico e ausiliario;
- Cucina o area per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.
- Area destinata alla conservazione del mangime con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;
- Locale-cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per lo stoccaggio delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;
- Area attrezzata destinata alla ricezione dei visitatori, ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione;
- Eventuale area attrezzata per il lavaggio dei cani.

Reflui:

- Tutti i reflui del canile devono essere raccolti in vasche a tenuta tipo pozzo Imhoff, il cui troppo pieno defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.
- Prima dello svuotamento i reflui dovranno essere trattati per almeno 48 ore soda caustica/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.
- Sono fatte salve tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti anche speciali alle quali si rimanda.

Requisiti gestionali e operativi

- La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del responsabile della struttura in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;
- Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;
- Atto di incarico per l'assistenza sanitaria con medico veterinario libero professionista;
- Registro dei trattamenti farmacologici;
- Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- Piani per la formazione (periodico e archivio).
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.
- La struttura deve fornire adeguate garanzie in merito all'identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:
 - a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura d'ingresso.
 - b) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
 - c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
 - d) Predisposizione e attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
 - e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
 - f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
 - g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
 - h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
 - i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.

Gestione delle emergenze: deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendi, esondazioni.



- Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Oasi Canine

I requisiti previsti per il canile rifugio, nelle parti attuabili, trovano applicazione, nell'organizzazione delle oasi canine.

Le oasi canine devono avere di ampi spazi comuni alberati disponibili per i cani (\geq a 40mq/cane), non pavimentati, dotati di superficie drenante (sabbia, ghiaia o prati), sui quali devono rispettarsi i limiti dei carichi inquinanti (340kg di N/Ha/anno).

Devono comunque essere sempre garantite: il rispetto dei principi di prevenzione per le malattie infettive, di tutela igienico-sanitaria ambientale e di benessere animale.

In fase di autorizzazione la documentazione presentata a corredo della domanda, dovrà contenere una dettagliata relazione tecnico-gestionale, la cui approvazione da parte dei competenti Servizi Veterinari, è vincolante.

Nelle oasi canine deve essere presente:

- Adeguati ricoveri destinati a riparare gli animali nelle ore di riposo, durante le intemperie, e durante la stagione calda;
- Un locale adibito a medicheria dove poter effettuare le eventuali prestazioni di carattere medico;
- Un minimo di box per l'isolamento dei soggetti ammalati (almeno 4 ogni cento cani ospitati);
- Locale-cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per l'accantonamento delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;
- Locale chiuso per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.
- Locale o area destinata alla conservazione del mangime con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;
- Eventuale area attrezzata per il lavaggio dei cani
- Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata una parete arborea per l'isolamento acustico.

Reflui:

- Tutti i reflui devono essere raccolti in vasche a tenuta tipo pozzo Imhoff, il cui troppo pieno deve defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.
- Prima dello svuotamento, i reflui dovranno essere trattati per almeno quarantotto ore con soda caustica/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.
- Sono fatte salve tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti anche speciali alle quali si rimanda.


Requisiti gestionali e operativi

- La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del responsabile della struttura in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;
- Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;
- Atto d'incarico per l'assistenza sanitaria con medico veterinario libero professionista;
- Registro dei trattamenti farmacologici;
- Funzioni-gramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- Piani per la formazione (periodico e archivio).
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).



- Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.
- La struttura deve fornire adeguate garanzie in merito all'identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:
 - j) Adeguata documentazione e condivisione della procedura d'ingresso.
 - k) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
 - l) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
 - m) Predisposizione e attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
 - n) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
 - o) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
 - p) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
 - q) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
 - r) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.

(ALLEGATO 2)




Regione Calabria
ASP di _____
Servizio Medico Veterinario Area "C"

Scheda di verifica/rilevamento requisiti minimi canili sanitario /rifugio / oasi canina
 (nella compilazione della scheda si dovrà tenere in debito conto la tipologia della struttura e le conseguenti caratteristiche proprie della stessa)

Ispezione eseguita per:

primo accreditamento // verifica annuale // verifica delle prescrizioni // verifica straordinaria //

17



Canile _____ proprietà _____

Ubicato in località _____ comune di _____

Dati generali

Autorizzazione Sanitaria si // no // n° _____ del _____

Rilasciata dal comune di _____

Allaccio rete idrica comunale si // no // Altro _____ certificazione si // no //

Allaccio rete fognante si // no // pozzo a tenuta tipo Imhoff si // no //

impianto di fito-utilizzo troppo pieno si // no // contratto autospurgo si // no //

Corsi d'acqua vicini si // no // quanti _____ quali _____

Superficie totale mq _____ di cui edificata mq _____ n° Box _____

Parete arborea/altro per l'isolamento acustico si // no //

Uffici e servizi

Ufficio amministrativo si // no //

Servizi igienici si // no // spogliatoi si // no //

Cucina o spazio per la preparazione delle razioni alimentari e successivo lavaggio delle ciotole

Pareti lavabili e disinfettabili si // no // Piani di lavoro in _____

Porte lavabili e disinfettabili si // no // retine protettive alle aperture si // no //

destino degli avanzi _____

Magazzini deposito mangime si // no // retine protettive alle aperture si // no //

rilievi _____

Box ricovero

Parte coperta: mono ambiente // bi ambiente //

Cortiletto si // no // Parte coperta del cortiletto _____ mq

Dimensioni medie dei box _____ x _____ = _____ mq altezza minima _____ m rete si // no //

Pareti in _____ lavabili e disinfettabili si // no //

pavimenti in _____ raccordati con le pareti si // no //

Sifone per raccolta acque di lavaggio e reflui si // no //

Porte in _____ lavabile e disinfettabile si // no //

Luminosità _____ aerazione _____ n° medio animali/box _____

Brandine si // no // lavabili e disinfettabili si // no // ciotole per cibo sufficienti si // no //

materiale delle ciotole _____ fissate al pavimento si // no //


Abbeveratoi sufficienti si // no // costruiti in _____ fissati al pavimento si // no //

Ambulatorio // mediceria //

Pareti lavabili e disinfettabili si // no // Pavimento in _____

Sifone raccolta effluenti si // no // Porte in _____

sala operatoria si // no // Apparecchio radiologico si // no //



altre attrezzature (indicare) _____

Apparecchiatura anestesia gassosa si // no // note _____

Autorizzazione alla Scorta farmaci si // no // registro carico/scarico si // no //

Direttore sanitario // _____

Veterinario dipendente ASP // libero professionista //

Trattamenti routinari

Profilassi _____

Antiparassitari _____

Sterilizzazioni _____

Identificazione soggetti

Soggetti correttamente identificati e registrati con microchip si // no //

Controllo a campione _____ % : _____

_____ esito _____

Note _____

Quarantena

N° Box _____ garanzia isolamento si // no //

Trattamento delle feci per l'echinococcosi / idatidosi si // no //

Trattamento impiegato _____

Smaltimento carogne

Cella frigorifera/congelatore si // no // descrizione _____


Contratto ditta smaltimento alto e basso rischio si // no // nome della ditta _____

_____ con sede in _____ Contratto del _____ n° _____

Valutazione benessere animale

Requisiti gestionali e operativi

- Documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività è presente negli uffici della struttura si // no //
- Dichiarazione del responsabile della struttura in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro presente negli uffici della struttura si // no //
- Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione si // no //
- Atto d'incarico per l'assistenza sanitaria con medico veterinario libero professionista si // no //
- Registro dei trattamenti farmacologici si // no //
- Funzioni-gramma (con identificazione degli operatori e dei volontari) si // no //
- Piani per la formazione (periodico e archivio atti) si // no //
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso) si // no //
- Regolamentazione orario apertura al pubblico e documento informativo si // no //
- Documento informativo sulla procedura di affidamento si // no //
- Registro carico e scarico cani aggiornato si // no //
- Tutti gli animali sono correttamente identificati si // no //



- E' possibile fare in ogni momento la valutazione dello stato di salute di tutti i soggetti ospitati si // no //
- Identificazione del cane mediante una scheda segnaletica individuale si // no //
- Predisposizione e attuazione di una valutazione comportamentale del cane entro 10gg dall'accasamento si // no //
- Predisposizione e sottoscrizione di un verbale per la riconsegna o di affidamento del cane si // no //
- Predisposizione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali. si // no //
- Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata. si // no //
- Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata. si // no //
- Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta. si // no //

Breve relazione e valutazione conclusiva

Provvedimenti adottati

Accreditamento : si // no // condizionato // a _____

Azioni correttive proposte


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____


Tempistica concordata per l'adozione azioni correttive

1. Entro il _____
2. Entro il _____
3. Entro il _____
4. Entro il _____
5. Entro il _____
6. Entro il _____
7. Entro il _____

Il Responsabile della struttura

Il Medico Veterinario



**Allegato 3)****Schema Convenzione tra strutture comunali e/o private (Canile Rifugio/Oasi Canina) e associazione di protezione animali**

L'anno.....il giorno.....del mese di..... tra i Signori: nato a.....il....., nella sua qualità di il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse di P.IVA

E il Sig/Sig.ra..... nato/a a..... il..... in qualità di Presidente dell'Associazione..... avente sede in Via iscritta nell'elenco delle associazioni della regione Calabria con provvedimento del.....C.F..... si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

La presente convenzione ha come finalità quella di garantire all'interno dei canili rifugio condizioni di benessere per i cani ivi custoditi attraverso la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato di protezione animale.

Tanto nel rispetto della normativa nazionale in materia che:

- Obbliga i Comuni alla cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale demandando al Sindaco, quale proprietario, la responsabilità degli stessi, prevedendo delle apposite strutture per la loro custodia e cura (art. 2 della Legge quadro n. 281 del 14/08/1991 in materia di affezione e prevenzione del randagismo)
- dispone che "i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani". (art. 3 comma 371 della Legge 24/12/2007 n. 244, aggiunto all'Art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991 n. 281)

Art. 2 – REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione animalista firmataria della presente convenzione è iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali come prevede la L.R. 41/90 e s. m.

Tutti i volontari, componenti dell'associazione che opera all'interno del canile rifugio sono dotati di apposita polizza assicurativa, che si allega alla presente convenzione a formarne parte integrante, che copre ogni possibile rischio di responsabilità civile, la cui stipula e i cui oneri restano a carico del Presidente dell'Associazione stessa, manlevando conseguentemente il Comune o il Gestore del Canile privato da ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente connessa alle attività esplicate.

Art.3 - ATTIVITA' PRIORITARIA DELL'ASSOCIAZIONE: FAVORIRE LE ADOZIONI

L'attività fondamentale svolta dall'associazione animalista firmataria della presente convenzione all'interno del canile rifugio/oasi canina è costituita da tutte quel complesso di iniziative volte a promuovere e favorire le adozioni dei cani che sono presenti in tali strutture.

L'associazione convenzionata porrà in essere una serie di azioni miranti al raggiungimento di tale scopo e si impegna, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, a svolgere ogni attività atta all'affidamento dei soggetti, con la frequenza che si renderà necessaria anche a garantire la rieducazione e il recupero, avvalendosi a tal fine anche dell'ausilio di educatori cinofili (qualora siano presenti volontari con tali qualifiche) per aumentare l'indice di adottabilità anche per quei soggetti che, dato il livello di diffidenza, non verrebbero scelti e rimarrebbero per tutta



la vita in un canile.

Tali azioni verranno ratificate in un'apposita procedura predisposta dall'associazione, trasmessa al gestore del canile a cui spetterà l'onere di trasmetterla a tutti i comuni che usufruiscono della struttura, sono riassunte di seguito ovvero:

1. Fotografare i cani che saranno inseriti con opportune didascalie anche sul sito del Comune o del canile privato, oltre che sul sito dell'Associazione;
2. Utilizzare tutti i canali di comunicazione (social, piattaforme elettroniche etc) per promuovere le adozioni;
3. Mantenere un elenco aggiornato con l'indicazione per ogni cane del microchip, per individuare più facilmente i cani da poter dare in adozione;
4. Organizzare una domenica al mese, con l'accordo del proprietario/gestore del canile rifugio/oasi canina, per invitare, qualora, la struttura in questione si presti, gruppi di famiglie e qualsiasi altro gruppo di persone interessati ad avvicinarsi a queste realtà e, ad accogliere, eventualmente un cane nella propria esistenza.
5. Organizzare un giorno al mese o quando ciò fosse possibile, con l'accordo del proprietario/gestore e, ove, la struttura si presti, visite da parte di scolaresche con l'autorizzazione e la collaborazione della scuola coinvolta.
6. Ogni altra attività utile per incrementare le adozioni, per sensibilizzare la popolazione al problema del randagismo ed alle condizioni di vita dei cani nei canili, informando, laddove ci sia la possibilità, quali sono le giuste pratiche per la corretta detenzione dei cani di proprietà, onde contribuire a migliorare il rapporto uomo-animale che è uno dei principi ispiratori delle leggi in materia dal 1991.
7. In riferimento al punto 6, le associazioni, in tal guisa, contribuiscono ad affermare un altro principio cardine della 281/91 che, prevede, tra i suoi scopi, la formazione e l'informazione.

Le procedure di affido dei cani dovranno essere eseguite nel rispetto di una procedura concordata con il gestore e trasmessa ai comuni che utilizzano la struttura. Ogni affido, fatte salve le disposizioni di legge relative agli obblighi di registrazione nella Banca Dati Regionale, dovrà essere comunicato al comune proprietario del cane indicando, oltre i dati identificativi del soggetto la data certa dell'affido.

Art. 4 -ULTERIORE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA

La presenza delle associazioni di volontariato di protezione animale all'interno dei canili rifugio, oltre a quanto previsto dall'art 3 della presente convenzione, ha anche la funzione di favorire il benessere psicofisico dei cani attraverso:


- a) l'attività di socializzazione che agisce sull'equilibrio psicologico del cane, consentendogli di interagire positivamente con gli umani, con gli altri cani e con l'ambiente per evitare futuri disturbi comportamentali.
- b) lo sgambamento, attraverso passeggiate nelle apposite aree realizzate all'uopo, al fine di consentire la quotidiana attività fisica da cui dipende anche la salute del cane, individuando i cani da portare contemporaneamente nell'area destinata all'esercizio fisico.
- c) educazione e rieducazione, che rappresentano mansioni molto particolari da parte delle associazioni e strettamente legate al benessere del cane. Se tra i componenti le associazioni sono presenti volontari con competenze certificate rientranti nell'educazione cinofila, verranno utilizzati per quei cani che presentano dei disturbi comportamentali non gravi che non necessitano dell'intervento del veterinario comportamentista.

La presenza dell'Associazione convenzionata è prevista tutti i giorni, per complessive 5 ore, da svolgere durante l'arco della giornata, dalle 9 alle 16 durante il periodo invernale e dalle 9 alle 19 durante il periodo estivo, in accordo con il proprietario/ gestore del canile/oasi canina.

L'Associazione che sottoscrive la presente convenzione si impegna a presentare formalmente il programma delle attività che intende svolgere sia al gestore del canile che al Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (Aerea C).

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata complessiva di 1 anno , dal _____ al _____ , salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo art. 6 e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio del proprietario/gestore del canile/oasi canina, mediante esplicito provvedimento.



Art. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il proprietario/gestore del canile rifugio/oasi canina che sottoscrive la presente convenzione ha il compito di:

- collaborare e favorire attivamente alle attività elencate negli articoli 3 e 4 della presente convenzione e poste in essere da parte dell'associazione convenzionata
- non ostacolare le adozioni ma anzi favorirle in ogni modo si renda utile
- consentire l'accesso delle associazioni negli orari e nei giorni previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione (o le Associazioni) che sottoscrive la presente convenzione ha il compito di:

- adempiere con puntualità e professionalità alle proprie incombenze derivanti dalla presente convenzione e indicati negli articoli 3 e 4.
- non ostacolare le normali attività di gestione della struttura

E' fatto obbligo ad entrambe le parti di osservare rigorosamente le norme vigenti in materia e tutte le norme che potranno in futuro essere emanate.

Sull'osservanza degli obblighi a carico di entrambe le parti che derivano dalla presente convenzione, è previsto il controllo dell'ASP competente per territorio - Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (Aerea C) che può essere sollecitato sia dall'una che dall'altra parte, per iscritto, qualora sorgano controversie. L'intervento di tale organo competente preposto al controllo dovrà avvenire tassativamente entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione. In caso di accertamento dell'inadempimento segnalato, viene fissato un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione. In caso in cui trascorso inutilmente tale termine perdurino ancora gli inadempimenti da una o da entrambe le parti, viene proposta la risoluzione della convenzione con immediata sospensione dell'accreditamento della struttura.

Art. 7- ONERI DI REGISTRAZIONE

Gli oneri economici per la registrazione della presente convenzione sono esclusivamente a carico del proprietario/gestore del canile, atteso che la/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionate prestano la loro opera gratuitamente e sono senza fine di lucro.

Firma

.....
Gestore/proprietario del canile

Firma

.....
Presidente Associazione



Allegato 4)

Schema Convenzione tra l'A.S.P. di _____ e l'associazione di volontariato di protezione animale _____ per attività da svolgere nei canili sanitari

L'anno.....il giorno.....del mese di..... tra l'ASP di....., in persona del..... nato a.....il....., nella sua qualità di Direttore Sanitario del canile sito in, formalmente delegato dal rappresentante legale dell'ASP di, che interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'ASP di P.IVA.....

E

.....in qualità di Presidente
dell'Associazione.....avente sede in

23



..... Via.....
 C.F....., iscritta nel registro della regione Calabria con provvedimento
 del si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSA

Le ASP (ai sensi e per gli effetti della Legge quadro n. 281 del 14/08/1991 in materia di affezione e prevenzione del randagismo, L.R. 41/90 che prevede all'art. 18 che le Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, che intendono operare nella Regione Calabria siano iscritte all'albo regionale), intendono organizzare nell'ambito delle strutture sanitarie -canili sanitari- delle varie province l'attività dei volontari per la promozione delle adozioni dei cani ricoverati.

Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

La presente convenzione tra l'ASP di e l'Associazione di volontariato di protezione animale ha come finalità quella di garantire la possibilità ed un percorso di adozione nel più breve tempo possibile per tutti i soggetti che vengono ricoverati presso le strutture sanitarie oltre che migliorare le condizioni di benessere per i cani ivi custoditi.

Art.2. REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE ANIMALE:

L'Associazione di volontariato di protezione animale, firmataria della presente convenzione deve essere:

1. Istituita ai sensi delle normative vigenti con relativo atto costitutivo (che si allega alla presente convenzione e ne forma parte integrante), nei cui scopi sia prevista l'attività di tutela degli animali da affezione e svolga un significativo ruolo sociale, riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione (sussidiarietà orizzontale) e non abbia finalità di lucro
2. Iscritta all'albo regionale delle Associazioni di volontariato (si allega copia dell'atto regionale di iscrizione)
3. Essere in possesso di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e di infortuni per tutti i volontari membri dell'associazione che frequentano la struttura (si allega copia della polizza con elenco nominativo dei soggetti membri dell'associazione in possesso di copertura assicurativa)

Art. 3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI VOLONTARI COMPONENTI L'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELL'ASP

L'ASP, al fine di rendere più proficuo il rapporto di collaborazione ed interazione con l'Associazione convenzionata, organizza una o più giornate informative/formative per i volontari dell'associazione, dando informazioni sul funzionamento della struttura sanitaria, sul corretto rapporto con gli animali ospitati ed in cura, sulla necessità di precauzioni da prendere nell'esclusivo interesse della tutela della salute e del benessere degli animali.


Art. 4 - COMPITO DELL'ASP NEL PERCORSO DI ADOZIONE

Il Direttore Sanitario del canile rende disponibile all'Associazione che stipula la presente convenzione l'elenco dei cani che possono essere inseriti nel percorso di adozione in base della data di entrata nella struttura, trascorso il tempo necessario per le eventuali cure e profilassi.

Qualora l'animale non venga adottato nel periodo di permanenza nella struttura, verrà trasferito nel canile rifugio di proprietà/convenzionato con il Comune di riferimento.

Art. 5 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE NEL PERCORSO D'ADOZIONE

L'Associazione si impegna attraverso i mezzi ritenuti più idonei, a svolgere ogni attività atta all'affidamento dei soggetti, nel rispetto delle direttive e delle esigenze impartite dal Direttore Sanitario della struttura. Si potrà dare corso anche alla rieducazione e al recupero per quei soggetti che, dato il livello di diffidenza non verrebbero scelti,



,avvalendosi dell'ausilio di educatori cinofili (qualora siano presenti volontari con tali qualifiche) per aumentare l'indice di adottabilità.

Tali azioni, che verranno ratificate con un'apposita procedura documentata che dovrà essere trasmessa al direttore sanitario e al gestore del canile per la trasmissione a tutti i comuni che si avvalgono della struttura, sono riassunte di seguito ovvero:

1. Fotografare i soggetti assegnati, che saranno inseriti con opportune didascalie anche nel sito dell'ASP, oltre che sul sito dell'Associazione;
2. Conoscere i cani assegnati con il supporto degli operatori e dei sanitari della struttura;
3. Redigere una proposta di programma per l'affidamento da sottoporre all'approvazione del Direttore sanitario della struttura che secondo le peculiarità del soggetto potrà prevedere;
4. Socializzazione con altri animali nelle aree di sgambamento;
5. Educazione di base del soggetto: portamento al guinzaglio, utilizzo museruola, seduto, fermo, ecc., laddove l'Associazione abbia tra i volontari la figura dell'educatore cinofilo;
6. Organizzare una domenica al mese, con l'accordo e la collaborazione dell'Asp, per invitare, qualora possibile, gruppi di persone interessati alle adozioni.
7. Provvedere all'affido dell'animale individuando l'adottante ottimale, valutando, quindi, sia le caratteristiche del cane che quelle dell'umano, ed effettuando i dovuti controlli preventivi preaffido ed i successivi controlli postaffido e di monitoraggio, comunicando tutto quanto sopra al Direttore Sanitario;

Inoltre, l'associazione di volontariato di protezione animale all'interno dei canili rifugio deve adoperarsi per migliorare il benessere psicofisico del cane attraverso:

- a) la socializzazione che agisce sull'equilibrio psicologico del cane, consentendogli di interagire positivamente con gli umani, con gli altri cani e con l'ambiente.
- b) lo sgambamento, effettuando passeggiate nelle apposite aree, al fine di consentire la quotidiana attività fisica da cui dipende anche la salute del cane.

La presenza dell'Associazione convenzionata sarà prevista tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze sanitarie concordando gli orari con il Direttore Sanitario della struttura nella fascia oraria che va dalle 9,30 del mattino alle 17,00 del pomeriggio (19.00 nei periodi estivi).

Art 6. ADOZIONI

Le adozioni saranno effettuate compatibilmente con gli impegni del medico veterinario di turno, e dovranno avvenire alla sua presenza o di altro sanitario delegato. Per gli adempimenti amministrativi di registrazione dell'avvenuta adozione, il medico veterinario si interfacerà con l'addetto del Comune o con il gestore del canile.

Art 7. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

L'Associazione comunica preventivamente al Comune ovvero ai comuni che usufruiscono dei servizi del canile sanitario e al Direttore Sanitario della struttura l'elenco con i nominativi dei volontari che opereranno nella struttura concordando nel contempo i giorni e gli orari specifici di presenza per ciascun volontario.

Inoltre i volontari dovranno portare per tutto il tempo che trascorreranno all'interno della struttura un cartellino di riconoscimento della propria associazione con indicazione del nome.

I volontari dell'associazione si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Non intervenire sulla dieta prevista dal canile e non somministrare cibo, ad eccezione del premio, che dovrà essere dato in misura ridotta (il premio non deve soddisfare la fame, ma stimolare una reazione gustativa/olfattiva piacevole) avendo cura di usare solo prodotti concordati con il medico veterinario della Struttura.
- b) Annotare su un apposito registro presente nella struttura il nome e cognome, la data, l'attività svolta, segnalazioni, osservazioni, suggerimenti e ogni altro elemento utile rilevato nel corso dell'attività.
- c) Utilizzare sempre il guinzaglio negli spazi aperti della struttura.
- d) Raccogliere sia nel cortile che nei recinti di sgambamento durante le attività e durante tutto il percorso eventuali deiezioni. I cani prescelti per le attività di socializzazione e sgambamento



- dovranno essere condotti dai volontari nei recinti di sgambatura al guinzaglio evitando di avvicinare i soggetti ai box di ricovero.
- e) L'introduzione di più soggetti nei recinti di sgambatura dovrà essere effettuata con cautela al fine di evitare le possibili incompatibilità e prevede un'attenta vigilanza sulle attività di relazione tra soggetti.
 - f) Evitare l'ingresso degli adottanti nelle zone prettamente sanitarie.
 - g) Accertare l'assenza di situazioni ostative all'affido del cane ricorrendo alla consulenza del Medico Veterinario della struttura al quale dovrà essere sempre segnalata qualsiasi tipo di segnalazione.
 - h) Prestare sempre la massima attenzione alle disposizioni del Direttore sanitario

I volontari dell'Associazione accompagneranno gli aspiranti adottanti all'interno della struttura negli orari di accesso previste li assisteranno nella scelta del cane a loro più idoneo.

E' fatto obbligo all'Associazione convenzionata di adempiere con puntualità e professionalità ai propri compiti derivanti da tale convenzione e indicati negli articoli 5 e 7.

In caso di reiterate e comprovate inadempienze si procederà da parte dell'Asp all'avvio della procedura per la risoluzione della presente convenzione. Le eventuali inadempienze dovranno essere contestate dal Direttore Sanitario al Presidente dell'associazione con fissazione di un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione. In caso in cui trascorra inutilmente tale termine e si accerteranno inadempimenti da parte dell'Associazione convenzionata, si procederà alla comunicazione formale della risoluzione della convenzione notificandola al Presidente dell'associazione.

I Volontari risponderanno in prima persona dei danni provocati agli animali, persone o cose quando questi sono conseguenti a disattenzione o non conformità alle procedure.

Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata complessiva di 1 anno , dal _____ al _____ , salvo i casi di risoluzione dovute a gravi inadempienze da parte dell'Associazione convenzionata e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio dell'Asp competente.

Art. 9 – ONERI DI REGISTRAZIONE

Gli oneri economici derivanti dalla registrazione della presente convenzione sono esclusivamente a carico dell'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), atteso che la/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionate prestano la loro opera a titolo completamente gratuito e sono senza fine di lucro.

Non è previsto alcun altro onere per l'ASP che stipula la presente convenzione.

Firma

.....
Per ASP di....., in p.l.r.

Firma

.....
Presidente Associazione

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(GU n.63 del 15-3-2013)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

Considerati:

la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di

animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;

la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";

l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei cani";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;

che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;

l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

Si conviene:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:

a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;

b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;

f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.

2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:

a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;

b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalita':

b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;

b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta';

b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;

b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio

c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:

a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al presente punto;

b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

4. Il Ministero della salute si impegna a:

a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti;

b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UO Tutela animali

OGGETTO: Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

Le presenti linee guida sono finalizzate a stabilire le procedure standardizzate relative alla movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra.

Tali procedure concernono i requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti.

Inoltre con le presenti Linee Guida, così come previsto al punto 2, lettera c) del suddetto Accordo, si forniscono le indicazioni per un modello unico di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

1. Animali di proprietà

- Il proprietario/detentore di un animale d'affezione identificato con microchip e iscritto nell'anagrafe regionale, anche su base volontaria, qualora trasferisca la propria residenza in un'altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, all'autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l'animale nella propria anagrafe regionale.
- Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell'animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d'iscrizione dell'animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d'identità dello stesso rese ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000 n°445.
- Le regioni e le province autonome, nelle more dell'attivazione del web service che garantirà l'effettiva interoperabilità delle anagrafi, provvedono ad aggiornare l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione inviando il record di tutti i dati inseriti almeno con cadenza mensile, così come stabilito al punto 1 lettera f) dell'Accordo 23/01/2013. La banca dati nazionale accetta l'ultimo aggiornamento sostituendo il dato dell'anagrafe d'origine alla quale mensilmente invia una comunicazione d'aggiornamento.

2. Animali randagi e animali d'affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture

- La movimentazione da una regione all'altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato.

- I requisiti dell'Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d'obbligo ricordare che gli animali d'affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all'anagrafe regionale di destinazione.
- Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l'arrivo degli animali utilizzando il *modello A* che li accompagna durante il viaggio.
- Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il *modello B*.
- Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL di destinazione che attesti l'idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.

3. Indicazioni per il modello d'identificazione e registrazione del cane e del gatto

A seguito dell'applicazione del trasponder (microchip) e del contestuale inserimento dei dati nell'anagrafe degli animali d'affezione, il medico veterinario che ha effettuato le suddette operazioni rilascia un documento d'identificazione e registrazione che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Microchip e data di inserimento
- Dati segnaletici dell'animale
 - a. *Specie*
 - b. *Razza*
 - c. *Data di nascita*
 - d. *Taglia*
 - e. *Sesso*
 - f. *Mantello*
 - g. *Morsicatore*
- Dati anagrafici del proprietario
 - a. *Nome e cognome*
 - b. *Codice fiscale*
 - c. *Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso*
- Dati anagrafici del detentore:
 - a. *Nome e cognome*
 - b. *Codice fiscale*
 - c. *Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso*

Inoltre il suddetto documento può riportare informazioni non obbligatorie quali:

- a. *Sterilizzazione*
- b. *Profilassi vaccinale*
- c. *Trattamento contro gli endo ed ectoparassiti.*

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalba Matassa e-mail r.matassa@sanita.it

Referenti del procedimento: Dr.ssa Alessandra Raucci e-mail a.raucci-esterno@sanita.it

Dr. Giandomenici Di Vito e-mail g.divito@sanita.it

Allegato

Requisiti sanitari degli animali

Gli animali devono:

- essere identificati mediante microchip e iscritti all'anagrafe regionale;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un'età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti - i gatti per FiV/FeLV

Requisiti documentali

Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:

- numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe regionale;
- segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
- le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
- l'indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
- l'indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
- l'idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine;
- l'avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
- le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.

Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.

Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto

Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:

- Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell'articolo 169 che stabilisce “*è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati*”.
- Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.

Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.

Mod. A

DICHIARAZIONE di PROVENIENZA E di DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI

REGIONE.....ASL.....

Il sottoscritto....., nato a il .../.../.....,
 Residente inVia..... Cap.....Prov.....,
 Documento n°..... in qualità di proprietario/detentore dichiara che gli animali provengono dal
 canile/rifugio.....

Identificazione

MICROCHIP	DATA ISCRIZIONE ANAGRAFE	SPECIE	RAZZA	SESSO M / F	DATA di NASCITA*	MANTELLO	STERILIZZATO SI / NO **	PROVE DIAGNOSTICHE/ESAMI SIEROLOGICI ACCREDITATI***	
								Data prelievo	Esito
3800000000000000									

- * età ammessa per la movimentazione > di otto settimane, sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante.....
- ** sono consentite deroghe per i cuccioli/ patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente.....
- *** cani leishmaniosi ed erlichiosi - gatti FIP/FeLV

Destinazione

Gli animali sono destinati a: canile/rifugio/altro privati per adozioni /Associazioni

Denominazione della struttura.....indirizzo.....
 Generalità del ricevente.....

Trasporto

Mezzo di trasporto.....targa..... Autorizzazione n. (ove prevista)
 conduttore del mezzo di trasporto.....
 Data..... ora di partenza..... durata prevista del viaggio.....

Addi..... Il detentore degli animali.....

Idoneità al trasporto e attestazioni sanitarie (compilazione da parte del medico veterinario ufficiale)

Il sottoscritto dopo aver visitato gli animali/di aver acquisito le certificazioni rilasciate dal responsabile sanitario:
 Attesta che gli animali sono in buona salute e idonei al trasporto e sono stati sottoposti a:
 a) trattamenti antiparassitari.....
 b) vaccinazioni.....

Addi..... Il Veterinario Ufficiale.....

Per presa visione il Servizio veterinario di destinazione

Data.....Firma.....

Mod. B

MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO O DI CONFISCA AI SENSI DELL' ART. 19 - QUATER DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189.

REGIONE.....ASL.....

Il sottoscritto....., nato a il .../.../.....,
 Residente inVia..... Cap.....Prov.,
 Documento n°..... in qualità di custode giudiziario dichiara che gli animali provengono dal
 canile/rifugio/struttura.....
 Provvedimento dell'A.G. n.....del.....

Identificazione

MICROCHIP	DATA ISCRIZIONE ANAGRAFE	SPECIE	RAZZA	SESSO M / F	DATA di NASCITA*	MANTELLO	STERILIZZATO SI / NO **	PROVE DIAGNOSTICHE/ESAMI SIEROLOGICI ACCREDITATI***	
								Data prelievo	Esito
3800000000000000									

* età ammessa per la movimentazione > di otto settimane, sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante - consentite deroghe in caso di necessità di trasferimento urgente per motivi di P.G.

** sono consentite deroghe per i cuccioli/ patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente - consentite deroghe in caso di necessità di trasferimento urgente per motivi di P.G.

*** cani leishmaniosi ed erlichiosi - gatti FIP/FeLV – consentite deroghe in caso di necessità di trasferimento urgente per motivi di P.G.

Destinazione

Gli animali sono destinati a: canile/rifugio in custodia giudiziaria privati in custodia giudiziaria/adozione

Denominazione della struttura.....indirizzo.....

Generalità del ricevente.....

Trasporto

Mezzo di trasporto.....targa..... Autorizzazione n.(ove prevista)

conduttore del mezzo di trasporto.....

Data..... ora di partenza..... durata prevista del viaggio.....

Addi..... Il detentore degli animali.....

Idoneità al trasporto e attestazioni sanitarie (compilazione da parte del medico veterinario ufficiale)

Il sottoscritto dopo aver visitato gli animali/di aver acquisito le certificazioni rilasciate dal responsabile sanitario:

Attesta che gli animali sono in buona salute e idonei al trasporto e sono stati sottoposti a:

a) trattamenti antiparassitari.....

b) vaccinazioni.....

Addi..... Il veterinario Ufficiale.....

Per presa visione il Servizio veterinario di destinazione

Data.....Firma.....

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e le linee guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Decreta:

Art. 1

1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza, i comuni congiuntamente con le Aziende sanitarie locali per l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

4. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99

Obiettivo generale del corso

L'obiettivo generale del corso di formazione, previsto all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale.

Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.

Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.

Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Fruitori

Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.

Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell'articolo 1, comma 6 dell'Ordinanza.

In particolare sulla base dell'anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Contenuti del corso base

Durante il percorso formativo devono essere affrontati almeno i seguenti argomenti:

1. l'etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l'aggressività e i problemi di comportamento;
7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.

Il corso base prevede un minimo di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna.

La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.



Corso obbligatorio per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 6

I proprietari dei cani di cui all'articolo 1, comma 6 dell'Ordinanza, devono seguire il percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più idonei.

Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.

I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario.

Rilascio del patentino

Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario ufficiale volto a valutare le conoscenze acquisite e al conseguente rilascio del patentino.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha sviluppato i contenuti del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità preposte all'organizzazione dei corsi. Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini provinciali dei medici veterinari e sul sito del Ministero – sezione salute www.ministerosalute.it



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE

Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978

Premessa:

- **Considerato** che ogni animale ha dei diritti;
- **considerato** che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
- **considerato** che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- **considerato** che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- **considerato** che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- **considerato** che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

Si proclama:

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2

- a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
- b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
- c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3

- a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4

- a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
- b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

- a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
- b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

- a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
- b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

- a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d'ogni altra forma di sperimentazione;
- b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.

Articolo 10

- a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;
- b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;

- b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

- a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
- b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14

- a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
- b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi, presso la sede dell'Unesco il 15 ottobre 1978, presenti Remy Chauvin, etologo e scrittore. Alfred Kastler, premio Nobel per la fisica, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell'Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il Prof. Georges Heuse.

La delegazione italiana era costituita dalla Dr. Laura Girardello, dal Dr. Giovanni Peroncini, dal Prof. Mario Girolami e dalla Prof. Clara Genèro.